

INDICE SOMMARIO

1. Aspetti magico-religiosi della medicina arcaica	P. 1 sgg.
2. La laicizzazione dell' <i>ars medica</i>	P. 5 sgg.
3. Le conseguenze dell'influenza della civiltà greca: la commercializzazione e la specializzazione della medicina romana	P. 7 sgg.
4. Le <i>conventiones</i> aventi ad oggetto prestazioni mediche.....	P. 15 sgg.
5. Profili processuali riguardanti la retribuzione del lavoro medico.....	P. 21 sgg.
6. I <i>privilegia</i> elargiti ai medici nell'alto.....	P. 26 sgg.
7. (<i>Segue</i>) e basso Impero	P. 37 sgg.
8. Il <i>salarium</i> accordato ai medici ufficiali dallo Stato nell'alto Impero	P. 46 sgg.
9. Il ruolo assunto in proposito dalle amministrazioni locali.....	P. 49 sgg.
10. Le sovvenzioni pubbliche a favore dei medici nel basso Impero	P. 52 sgg.
Bibliografia e note.....	P. 61 sgg.
Indice delle fonti	P. 96 sgg.

Correspondence should be addressed to: Giovanna Coppola,
Via Peculio Frumentario, 22 - 98122 Messina.

Articoli/Articles

SACRALITÀ, LAICIZZAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELL'ARS MEDICA NEL MONDO ROMANO: CONSIDERAZIONI POLITICO-SOCIALI E RIFLESSI GIURIDICI

GIOVANNA COPPOLA

Dipartimento di Diritto Romano e Storia della Scienza Romanistica
Università degli Studi di Messina, I

SUMMARY

*MEDICINE AS ARS IN THE ROMAN WORLD. ITS ADVANCE FROM SACRAL
TO SECULAR APPROACH, ITS TRADING AND PUBLIC DIFFUSION:
SOCIO-POLITICAL CONSIDERATIONS AND THEIR LEGAL CONSEQUENCES*

The close linkage between empiric knowlegde and its magic religious background in the archaic period appears clearly as a main feature characterizing the medical ars at its beginning, at least till it advances to a full secular approach during the fifth and fourth century B.C. The medical knowlegde, which had been a privileged inheritance of the ruling class underwent a rapid transformation with the rise of the Roman Empire and its hegemonic politics that reached its climax during the Punic wars. As it was spread to all social classes it achieved an ever increasing importance leading to its specialisation and trading. This socio-political change had repercussions on the legal field: indeed conventiones concerning medical service came into effect. As far as action was concerned, doctors were permitted to avail themselves of the cognitio extra ordinem in order to get the rewards they were entitled to. The application of the legal tool cognitio was however a device embedded in a set of other remedies aiming at granting rewards and incentives i.e. privilegia and salarium. Their development over the period of the Roman Empire was linked with a growing monopoly run by the supreme authority.

1. *Aspetti magico-religiosi della medicina arcaica*

L'inscindibile connessione tra cultura e sfera magico-religiosa rappresenta certamente uno dei tratti più interessanti del

Parola chiave/Key words: Ars - Medicine - Advance - Roman world.

mondo romano arcaico. Non può pertanto destare meraviglia se, anche in riferimento alla medicina, è dato constatare come i sacerdoti, in quanto garanti della salute sociale, siano stati visti quali unici depositari della misterica rivelazione della volontà divina agli uomini, assorbendo conseguentemente nelle loro mani un potere di indubbia importanza¹.

Ciò trae conferma intanto dal fatto che gli antichi avevano innalzato al rango di dèi gli inventori dell'*ars medica* e li avevano conseguentemente venerati come tali; il che chiaramente attesta l'originario carattere religioso attribuito a quest'arte:

Plin., Nat. 29.1.3: Dis primum inventores suos adsignavit et coelo dicitur, nec non et hodie multifariam ab oraculis medicina petitur.

D'altronde, se si riflette sulla circostanza che i Romani in tutte le situazioni solevano ricorrere all'aiuto degli dèi, avendo attribuito a differenti divinità tutti i fenomeni fisiologici e patologici della vita, è logico dedurre che la medicina teurgica sia stata largamente praticata sin dall'antichità³. Questa pratica, richiedendo l'intervento di intermediari che permettessero il contatto tra i richiedenti e gli dèi invocati, cioè dei sacerdoti consacrati al culto delle varie divinità, dovette essere pertanto principalmente nelle mani di questi ultimi cui spettava, appunto, soprattutto il compito di creare e organizzare i vari riti per invocare dagli dèi la guarigione dei malati e ricevere da essi istruzioni circa la terapia da seguire⁴.

E se i leggendari racconti riportati nelle fonti letterarie sembrerebbero attestare l'esistenza di laici esercenti l'arte sanitaria sin dal tempo della venuta di Enea in Italia, anch'essi, ad un più attento esame, in concreto non fanno altro che porre in luce l'aspetto *teurgico* che si riteneva caratterizzasse la primitiva arte medica.

Significativo in proposito è l'esempio di *Iapyx* che, secondo il racconto di Virgilio, curò Enea ferito in combattimento da Turno:

Verg., Aen. 12.390-425: Iamque aderat Phoebos ante alios dilectus Iapyx / Iasides, acri quondam quos captus amore / ipse suas artes, sua munera, laetus Apollo / augurium citharamque dabat celerisque sagittas. / Ille,

ut depositi proferret fata parentis, / scire potestates herbarum usumque medendi / maluit et mutuas agitare inglorius artes. / Stabat acerba fremens ingentem nixus in hastam / Aeneas magno iuvenum et maerentis Iuli / concursu, lacrimis immobilis. Ille retorto / Paeonium in morem senior succinctus amictu / multa manu medica Phoebique potentibus herbis / nequiquam trepidat, nequiquam spicula dextra / sollicitat prensatque tenaci forcipe ferrum. / Nulla viam fortuna regit, nihil auctor Apollo / subvenit ... / dictamnium genetrix Cretaea carpit ab Ida, / puberibus caullem foliis et flore comantem / purpureo; non illa feris incognita capris / gramina, cum tergo volucres haesere sagittae: / hoc Venus obscuro faciem circumdata nimbo / detulit, hoc fusum labris splendentibus amnem / inficit occulte medicans spargitque salubris / ambrosiae sucos et odoriferam panaceam. / Fovit ea volnus lymphae longaevo Iapyx / ignorans, subitoque omnis de corpore fugit / quippe dolor, omnis stetit imo volnere sanguis. / Iamque secuta manum nullo cogente sagitta / excidit atque novae redire in pristina vires.

Ebbene, nel racconto virgiliano due punti riteniamo siano particolarmente rilevanti ai nostri fini: innanzi tutto il fatto che l'arte medica sia stata infusa ad un mortale (*Iapyx*) da Apollo, dio appunto della medicina, dietro esortazione dello stesso *Iapyx* il quale aveva rifiutato i privilegi del vaticinio, della cetra e del saettare per ottenere in cambio dallo stesso dio la conoscenza delle virtù salutari delle erbe e l'arte medica al fine di differire l'ora della morte del padre Iaso; inoltre, la stessa guarigione di Enea che non risulta essere dipesa dalle capacità tecniche di *Iapyx*, bensì dall'intercessione di Venere la quale, mossa a compassione per il figlio ferito, colto dall'Ida cretese il dittamo, nascostamente mescola questo con le medicine contenute nei catini con le quali il medico detergeva la ferita dell'eroe.

L'episodio narrato da Virgilio⁵ conferma dunque chiaramente il carattere teurgico assegnato alla medicina arcaica che avrebbe visto nei mortali che in concreto l'esercitavano solo degli interpreti del volere divino. Si tengano presenti, infatti, soprattutto i vv. 428-430, ove sono riferite le parole che *Iapyx* pronuncia dopo aver guarito Enea:

Non haec humanis opibus, non arte magistra / proveniunt, neque te, Aeneae, mea dextera servat: / maior agit deus atque opera ad maiora remittit.

Del resto, è proprio in tale veste che gli antichi *patres*, custodi dei Lari domestici e quindi sacerdoti del gruppo familiare, dovettero essere considerati i tutori della salute dei membri del gruppo e, pertanto, i fondatori della c.d. medicina patriarcale⁶.

Naturalmente, l'arte medica con cui il *pater* provvedeva ai bisogni sanitari della famiglia si dovette basare anche su elementari principi empirico-scientifici non disgiunti, tuttavia, nemmeno da elementi magici. Una conferma di questo stato di cose può trarsi, invero, da un noto passo del *De agricultura* di Catone il quale, come vedremo, fu uno dei sostenitori della medicina patriarcale:

Cato, Agr. 160: *Luxum siquod est, hac cantione sanum fiet. Harundinem prende tibi viridem P.IIII aut quinque longam, mediam diffinde, et duo homines teneant ad coxendices. Incipe cantare: motas uaeta daries dardares astataries dissunapiter, usque dum coeant. Ferrum insuper iactato. Ubi coierint et altera alteram tetigerint, id manu prehende et dextera sinistra praecide, ad luxum aut ad fracturam alliga, sanum fiet. Et tamen cotidie cantato et luxato vel hoc modo: huat haut haut istasis tarsis ardannabou dannaustra*⁷.

Catone si occupa, nel testo in esame, della lussazione di un'anca per la cui guarigione egli consiglia di servirsi di due pezzi di canna spezzata a metà che due uomini avrebbero dovuto tenere pressati sulla coscia finché l'osso fuoriuscito non fosse tornato al suo posto. Il felice esito dell'intervento è assicurato dalla recita di una oscura formula magica che Catone ricorda di pronunciare durante l'operazione: *motas uaeta daries dardares astataries dissunapiter*. Quindi lo scrittore torna a consigliare che una ferula da provare sulla coscia (*ferrum insuper iactato*), ovviamente per vedere se le si adattava, vada applicata, dopo conveniente accorciamento, all'arto lussato fino alla sua completa guarigione. Infine, perché questa avvenga nel migliore dei modi, Catone prescrive di cantare tutti i giorni anche un'altra formula magica, non meno oscura della precedente: *huat haut haut istasis tarsis ardannabou dannaustra*.

Il persistere nella mentalità di un conservatore come Catone di elementi magico-superstiziosi nell'esercizio delle funzioni mediche ci fa dunque desumere come essi dovessero essere ben

presenti nell'arcaica medicina romana accanto a quelli religiosi ed empirico-scientifici⁸.

2. La laicizzazione dell'ars medica

Dall'analisi delle fonti in nostro possesso è dato comunque supporre che la connessione tra esperienza religiosa e sapere medico abbia teso ad attenuarsi proprio in concomitanza con il passaggio dal *Regnum* alla *Respublica*. La lotta politica tra gruppi oligarchici e plebe, che portò all'instaurarsi della nuova *nobilitas* patrizio-plebea⁹, dovette, infatti, essere decisiva nel determinare l'affermarsi, tra il V e il IV secolo a.Cr., di un nuovo legame (attuato non più sul piano prettamente religioso, bensì politico) tra classe dominante e persone esercenti attività intellettuali socialmente più rilevanti, che implicò una conseguente laicizzazione e apertura della cultura medica¹⁰.

Nonostante le sue forti basi magico-religiose, abbiamo notato d'altronde come l'elemento empirico-razionale fosse presente nella scienza medica fin dall'antichità. E che esso abbia alla fine prevalso sull'aspetto teurgico, anche se quest'ultimo non fu mai del tutto abbandonato dai Romani¹¹, lo si può desumere dal fatto che l'operato del medico ha acquistato nel tempo un ruolo più determinante nella concessione del *beneficium* della salute, assumendo egli la veste di un vero e proprio creditore nei confronti del paziente guarito:

Sen., Nat. 2.38.4: *Sic cum sanitas debeatur fato, debetur et medico, quia ad nos beneficium fati per huius manus venit.*

Ora, che la medicina praticata dagli antichi *patres* sui membri del gruppo, pur basandosi su conoscenze molto fragili e del corpo umano e delle virtù terapeutiche di certe erbe, dovette determinare il consolidarsi di principi terapeutici elementari che venivano custoditi e trasmessi di generazione in generazione non crediamo possa porsi in discussione. Plinio, infatti, ci narra di come Catone, il cui conservatorismo lo portava a condannare quella medicina come mestiere che ai suoi tempi stava prendendo il soprav-

vento (Plin., *Nat.* 29.8.18) e a caldeggiare la medicina patriarcale, abbia indicato al figlio Marco i rimedi usati per far raggiungere a se stesso ed alla moglie una vecchiaia avanzata ed abbia scritto addirittura un prontuario di ricette con cui curare sia il figlio che gli schiavi ed i membri della sua famiglia in genere:

Plin., *Nat.* 29.8.15: *Subicit¹² enim qua medicina se et coniugem usque ad longam senectam perduxerit, his ipsis scilicet, quae nunc nos tractamus, profiteturque esse commentarium sibi, quo medeatur filio, servis, familiaribus, quem nos per genera usus sui digerimus.*

La notizia, alla quale accenna pure Plutarco¹³, ci porta pertanto a concludere che in tempi risalenti, tanto spesso evocati ed emulati dal Censore, il *pater* trasmetteva ai suoi successori le nozioni mediche di cui era in possesso per averle a sua volta ereditate dal proprio genitore. Né è da escludere che tali nozioni venissero messe a disposizione anche di estranei, pur senza compromettere il carattere aristocratico che questa scienza per lungo tempo sicuramente conservò.

Interessante si rivela al riguardo la lettura del seguente brano di Livio¹⁴:

Liv., 2. 47.12: *Neque immemor (scil. M. Fabius) eius quod initio consulatus imbiberat, reconciliandi animos plebis, saucios milites curandos dividit patribus. Fabiis plurimi dati, nec alibi maiore cura habiti. Inde populares iam esse Fabii, nec hoc ulla nisi salubri rei publicae arte.*

L'episodio riferito nel passo, che, in base a tutto il contesto del discorso liviano, è possibile far risalire all'anno del consolato di Gneo Manlio e Marco Fabio e quindi al 480 a.Cr.¹⁵, evidenzia infatti chiaramente come il tentativo della *gens Fabia* di riconquistare il favore della plebe durante la guerra contro i Veienti si sia attuato attraverso una nobile iniziativa: la cura dei soldati plebei feriti durante il combattimento da parte dei nobili *patres* tra cui, appunto, gli appartenenti alla *gens Fabia* che, proprio attraverso l'esercizio di un'arte salutare per lo Stato, ottennero il favore popolare.

Il brano liviano conferma dunque il carattere aristocratico della medicina intesa come *ars* cioè come insieme di precetti, di regole, che i membri delle antiche famiglie patrizie non solo co-

noscevano e tramandavano all'interno del gruppo, bensì anche mettevano al servizio di estranei. Anzi, e il brano liviano sembra provarlo, non crediamo possa scartarsi l'ipotesi che questa apertura alla *civitas* dell'ars medica, così come avvenne per la *scientia iuris*¹⁶, abbia trovato proprio sul piano politico la sua giustificazione.

3. Le conseguenze dell'influenza della civiltà greca: la commercializzazione e la specializzazione della medicina romana

Sulla base delle precedenti riflessioni potrebbe apparire a prima vista davvero sorprendente l'affermazione pliniana contenuta in *Nat.* 29.5.11:

... *ceu vero non milia gentium sine medicis degant nec tamen sine medicina, sicuti populus Romanus ultra sexcentimum annum, neque ipse in accipiendis artibus lentus, medicinae vero etiam avidus, donec expertam damnavit.*

Essa, infatti, presa alla lettera, risulta indubbiamente troppo categorica e scarsamente informata sulla condizione della medicina presso i popoli stranieri e presso gli stessi romani ove – lo si è constatato – l'arte medica fu conosciuta sin dai primordi.

Senonché questa affermazione non va intesa in senso assoluto, bensì in riferimento a quanto Plinio scrive, in tono polemico, nei paragrafi precedenti del libro XXIX, a proposito della medicina greca e della sua diffusione nel mondo romano con tutti i difetti che la caratterizzavano, primo fra tutti l'essere esercitata essenzialmente per avidità di guadagno¹⁷. Dunque, era logico che il Nostro, il quale aveva affermato che:

nec dubium est omnes istos famam novitate aliqua aucupantes anima statim nostra negotiari (nat. ibidem)

preferisse la situazione anteriore alla venuta di questi *ciarlatani*, quando non c'erano medici *professionisti*, ma c'era pur sempre un'ars medica, anche se basata su elementari principi empirici e su forti basi magico-religiose¹⁸.

Se invero il passaggio dalla *sacralità* alla *laicizzazione* del sapere medico, avvertatosi molto presumibilmente in concomitanza con l'avvento della *Res publica* e col sorgere della lotta patrio-plebea, non alterò i caratteri salienti della cultura medica romana che rimase sempre una gelosa prerogativa di cui i *patres* erano ancora i custodi¹⁹, così come ne sarà custode la nuova classe dirigente (uscita dal processo di equiparazione patrio-plebea) la quale, in fondo, rappresentò una nuova oligarchia conservatrice staccatasi dalla plebe, sua base iniziale²⁰, altrettanto non può dirsi sia accaduto in seguito alla politica imperialistica intrapresa dai romani e culminata nelle guerre puniche²¹. I nuovi ideali, i nuovi indirizzi culturali e, conseguentemente, i nuovi costumi che si erano venuti affermando misero infatti a dura prova i principi su cui si basava la cultura medica tradizionale²².

Una lettura attenta delle fonti, soprattutto letterarie, relative al periodo da noi considerato porta a concludere come il sapere medico arcaico abbia subito una evoluzione in una duplice direzione: da un lato si assiste ad una commercializzazione della cultura medica, dall'altro ad una sua sempre più profonda specializzazione.

Ovviamente, questa *evoluzione* ebbe i suoi risvolti anche sotto il profilo politico: la diffusione su larga scala del vecchio monopolio patrio del sapere medico e, conseguentemente, la sua commercializzazione era logico che determinassero una reazione almeno da parte di quella *nobilitas* legata alle antiche tradizioni ed alla quale certamente apparteneva il Censore che a sua volta rappresentava per l'Autore della *Naturalis historia* l'*auctoritas* antica, il modello di saggia conduzione agricola che incarnava gli ideali di un nostalgico passato al quale Plinio mostra di essere ancora legato²³.

Ed è proprio a quest'ultimo scrittore che noi dobbiamo le nostre conoscenze sull'epoca di diffusione della medicina greca in Roma. Grazie ad una delle fonti più antiche dalla quale dichiara di aver attinto (*Cassius Hemina*), Plinio infatti è in grado di fornirci al riguardo un nome ed una data ben precisi: Arcagato nell'anno 219 a. Cr.

Ma leggiamo quanto egli scrive su questo personaggio e sulle conseguenze della sua venuta a Roma²⁴:

Plin., Nat. 29.6.12: *Cassius Hemina ex antiquissimis auctor est primum e medicis venisse Romam Peloponneso Archagathum Lysaniae filium L. Aemilio M. Livio cos. anno urbis DXXXV, eique ius Quiritium datum et 13. tabernam in compito Acilio emptam ob id publice. Vulnerarium eum fuisse e re dictum, mireque gratum adventum eius initio, mox a saevitia secandi urendique transisse nomen in carnificem et in taedium artem omnesque medicos, quod clarissime intellegi potest ex M. Catone, cuius auctoritati triumphus atque censura minimum conferunt; tanto plus in ipso est. Quam ob rem verba eius ipsa ponemus: 7.14. Dicam de istis Graecis suo loco, M. fili, quid Athenis exquisitum habeam et quod bonum sit illorum litteras inspicere, non perdiscere. Vincam nequissimum et indocile genus illorum, et hoc puta vatem dixisse: quandoque ista gens suas litteras dabit, omnia corrumpet, tum etiam magis, si medicos suos hoc mittet. Iurarunt inter se barbaros necare omnes medicina, sed hoc ipsum mercede faciunt, ut fides iis sit et facile disperdant. Nos quoque dictitant barbaros et spurcius nos quam alios opicos appellatio- ne foedant. Interdixi tibi de medicis²⁵.*

La venuta di Arcagato a Roma sarebbe stata accolta dunque con grande entusiasmo, tant'è che gli venne concessa non solo la cittadinanza, bensì pure gli fu acquistata con pubblico denaro una bottega sita nel crocicchio Acilio²⁶ perché ivi esercitasse la sua professione. Concessione quest'ultima degna di rilievo se si considera che in senso analogo si era provveduto a favore del giurista Scipione Nasica *cui etiam publice domus in sacra via data est, quo facilius consuli posset* (Pomp., Dig. 1.2.2.37)²⁷. Ciò, invero, ci fa capire quale importanza i Romani avessero attribuito all'esercizio della medicina considerata, alla stregua di altre attività come quella di giureconsulto, socialmente rilevante.

L'aneddoto sulla crudeltà con cui Arcagato avrebbe esercitato la sua attività di chirurgo, che avrebbe determinato un mutamento di opinione nei confronti suoi e di tutti gli appartenenti alla sua professione, non può certo considerarsi storicamente attendibile²⁸. Si tratta, infatti, molto probabilmente, solo di una banale giustificazione trovata dai conservatori come Catone per motivare il loro atteggiamento ostile nei confronti degli esercitanti tale attività. L'esercizio al pubblico della scienza medica dietro

regolare pagamento dovette, invero, assumere agli occhi della *nobilitas*, l'aspetto di una mina posta alle basi del privilegio aristocratico della cultura medica:

Plin., *Nat.* 29.8.15: *Quid ergo? Damnata ab eo (scil. Catone) rem utilissimam credimus? Minime ... 16: Non rem antiqui damnabant, sed artem, maxime vero quaestum esse manipretio vitae recusabant.*

Catone, infatti, e con lui gli *antiqui*, da identificare ovviamente nei conservatori, non condannava la medicina in sé, ma la sua professionalizzazione e la conseguente commercializzazione, che avrebbe portato inevitabilmente alla sua diffusione anche presso le classi inferiori della popolazione.

Ciò trova conferma pure nelle parole pronunciate da Plinio, questo nostalgico con idee catoniane²⁹, in riferimento ad Asclepiade di Prusa, maestro di eloquenza al tempo di Pompeo Magno, che, appunto per guadagnare di più, si dedicò alla medicina³⁰:

Plin., *Nat.* 26.8.16: *Id solum possumus indignari, unum hominem e levissima gente, sine opibus ullis orsum, vectigalis sui causa repente leges salutis humano generi dedisse, quas tamen postea abrogare multi.*

Una ulteriore conferma di questo atteggiamento polemico nei confronti della medicina intesa come professione esercitata a scopo di lucro è comunque documentabile anche dalle commedie plautine³¹. Ivi, infatti, la satira contro il medico ciarlatano costituisce un motivo comico frequente.

Si leggano ad esempio i versi 882-889 dei *Menaechmi* in cui il vecchio padre della moglie di Menecmo I, attende con impazienza il medico fatto chiamare per Menecmo II che egli confonde col genero che crede sia uscito di senno.

Men 5.4.882-889: (S.) *Lumbi sedendo, oculi spectando dolent, / manendo medicum, dum se ex opere recipiat. / Odiosus tandem vix ab aegrotis venit./Ait se obligasse crus fractum Aesculapio, / Apollini autem brachium. Nunc cogito / utrum me dicam ducere medicum an fabrum. / Atque eccum incedit. Move formicinum gradum.*

E, ancora, si faccia attenzione al dialogo tra il vecchio e il medico, riportato nella quinta scena:

vv. 890-898: (M.) *Quid esse illi morbi dixerat? narra, senex, / num larvatus aut cerritus? fac sciam. / Num eum veteris aut aqua intercus tenet? / (S.) Quin ea te causa duco, ut id dicas mihi / atque illum ut sanum facias. / (M.) Perfacile id quidemst. / Sanum futurum, mea ego id promitto fide. / (S.) Magna cum cura ego illum curari volo. / (M.) Quin suspirabo plus sescenta in dies: / ita ego eum cum cura magna curabo tibi.*

C'è, nei versi su riportati, un chiaro atteggiamento di avversione nei confronti di questi *artifices*, che si danno l'aria di essere molto ricercati per la loro bravura, ma che in realtà sono solo degli ignoranti pronti a sentirsi subito in credito verso il paziente per il solo fatto di aver promesso di curarlo³².

Significativi sono inoltre i seguenti versi del *Rudens*:

Rud. 5.2.1303-1306: (L.) *Ut vales? / (G.) Quid tu? Num medicus, quaeso, es? / (L.) Immo edepol una littera plus sum quam medicus. / (G.) Tum tu / mendicus es? / (L.) Tetigisti acu.*

La comicità che Plauto cerca di ottenere, in questo dialogo tra Labrace e Gripo, con un gioco di parole basato sui termini *medicus-mendicus*, larvatamente allude, secondo noi, ad una condanna della medicina esercitata a scopo di lucro che permette di avvicinare, appunto, chi ad essa si dedica ad un pitocco, pronto a farsi pagare per i suoi servizi da chiunque, persino da chi non è in floride condizioni economiche. E questo è anche il caso di Congrione che, nell'*Aulularia*, rivolto ad Euclione, si lamenta di non sapere come fare a pagare il suo medico:

Aul. 3.2.445-447: *Quid ego nunc agam? ne ego edepol veni huc auspicio malo / Nummo sum conductus: plus iam medico merce dest opus.*

I continui attacchi satirici nei confronti della categoria medica pongono dunque il Sarsinate, a nostro avviso, in perfetta sintonia con le idee catoniane³³.

E sulla stessa linea delle idee catoniane non poteva inoltre non essere il tipico organo della *nobilitas*, cioè il Senato:

Plin., Nat. 29.8.17: ... *traduntur et, cum Graecos Italia pellerent, diu etiam post Catonem, excepisse medicos ...* 20: *Non deseram Catonem tam ambitiosae artis invidiae a me obiectum aut senatum illum, qui ita censebat ...*

Il duplice richiamo all'espulsione dei medici, decretata dal Senato nell'ambito di un più vasto disegno volto ad espellere dall'Italia tutti i Greci³⁴, ci porta così a concludere che la classe patrizia, anche molto tempo dopo Catone, era interessata a neutralizzare la posizione dei medici professionisti.

D'altronde, ancora in Cicerone i riferimenti alla opportunità di un pagamento delle cure mediche, soddisfacente per il professionista, che si riscontrano principalmente nell'epistolario *ad familiares*, come ad esempio in:

Cic., Epist. 16.4.1: *Medico mercedis quantum poscet, promitti iubeto*

ci fanno concludere come quest'*ars* fosse ormai esercitata essenzialmente per guadagno.

Certo, pure a proposito dell'*ars medica*, l'*honor* dato spontaneamente dal cliente dovette rappresentare in certo qual modo l'ancora di salvataggio per chi voleva conservare ancora un qualche barlume di prestigio nell'esercizio professionale della sua attività. Ad esso accenna infatti Cicerone in:

Cic., Epist. 16.9.3: *Curio misi ut medico honos haberetur et tibi daret quod opus esset; me cui iussisset curaturum.*

Tuttavia, nella sostanza, anche questa remunerazione non dovette distinguersi dalla vile *merces*, visto che spesso veniva data esclusivamente nell'intento di rendere più premuroso il medico. È quanto si arguisce dall'*epistula* 16.4 che, a nostro avviso, va posta in collegamento con l'*epistula* precedente³⁵:

Cic., Epist. 16.4.2: *Illud, mi Tiro, te rogo, sumptu ne parcas ulla in re, quod ad valetudinem opus sit. Scripsi ad Curium quod dixisses daret. Medico ipsi puto aliquid dandum esse quo sit studiosior.*

Da queste affermazioni si può intuire come l'arte medica, esercitata un tempo a titolo di puro *beneficium* dai *patres* a fa-

vore dei membri della collettività, fosse ideologicamente collocata dall'Arpinate in una posizione sociale subalterna, screditata com'era dal vile denaro che induceva chi la esercitava a prestarla con attenzioni proporzionali all'entità di quanto sostanzialmente ricevuto sia a titolo di pagamento che di remunerazione³⁶. Una conferma di tale assunto può ricavarsi del resto ancora dalla lettura di:

Cic., Off. 1.42.150: *Iam de artificibus et quaestibus, qui liberales habendi, qui sordidi sint, haec fere accepimus. Primum improbantur ii quaestus, qui in odia hominum incurrunt, ut portitorum, ut feneratorum. Inliberales autem et sordidi quaestus mercenariorum omnium, quorum operae, non quorum artes emuntur; est enim in illis ipsa mercet actorum mentum servitutis. Sordidi etiam putandi, qui mercantur a mercatoribus, quod statim vendant; nihil enim proficiant nisi admodum mentiantur; nec vero est quicquam turpius vanitate. Opificesque omnes in sordida arte versantur; nec enim quicquam ingenuum habere potest officina. Minimeque artes eae probandae, quae ministrae sunt voluptatum 'cetarii, lanii, coqui, fartores, piscatores', ut ait Terentius. Adde huc, si placet, unguentarios, saltatores totumque ludum talarium. 151: Quibus autem artibus aut prudentia maior inest aut non mediocris utilitas quaeritur ut medicina, ut architectura, ut doctrina rerum honestarum, eae sunt iis, quorum ordini conveniunt, honestae. ...*

Come può ben notarsi, tutte le attività lavorative, esercitate a scopo di lucro, appaiono agli occhi di Cicerone indegne di un uomo nato libero. Non solo, infatti, *inliberales et sordidi* sono i *quaestus* degli esattori, degli usurai e dei commercianti al minuto, bensì anche quelli dei *mercenarii* che vengono retribuiti per le loro prestazioni di lavoro manuale e non per la loro maestria, degli artigiani e in genere di coloro che si dedicano ad una *ars sordida* o a quelle *artes quae ministrae sunt voluptatum* (come ad esempio i *cetarii*, i *lanii*, i *coqui*, i *fartores*, i *piscatores*, gli *unguentarii*, i *saltatores* e *totus ludus talaris*). Persino quelle attività che presuppongono una maggiore intelligenza o dalle quali la società ricava non poca utilità – tra le quali appunto l'Arpinate inserisce pure la medicina – pur avendo ad oggetto le energie intellettuali e non solo fisiche dei soggetti che le praticano e pur potendosi considerare sotto questo profilo *honestae*, tuttavia lo sono solo per quegli *ordines* ai quali si convengono.

La differenziazione operata da Cicerone tra *quaestus liberales* e *illiberales* comporta pertanto una sostanziale affinità tra lavoro manuale e lavoro intellettuale che, se fatto per mercede, si addece solo agli appartenenti alle classi inferiori (*quorum ordini conveniunt*)³⁷. Anche le prestazioni di lavoro superiori, quali appunto quelle del medico, infatti, se fornite per mercede finiscono per costituire l'espressione dell'inferiorità sociale della persona che le presta costituendo, invero, la *merces* un *auctoramentum servitutis*³⁸.

Quanto siamo venuti fin qui affermando crediamo sia più che sufficiente a darci un'idea della funzione e del valore assunti dal lavoro medico nell'ideologia politica del periodo arcaico e pre-classico.

L'esercizio di una attività socialmente rilevante come la medicina ha rappresentato infatti sostanzialmente uno strumento di potere e, come tale, è stata dunque praticata dagli appartenenti alla classe dominante (sacerdoti prima e *nobilitas* successivamente) in chiave monopolistica e cioè come un *beneficium* da elargire gratuitamente a vantaggio dell'intera collettività.

L'impatto di Roma con civiltà diverse e, in particolare, con il mondo greco, in seguito alle guerre di conquista, ha tuttavia determinato l'introdursi di modelli etici che hanno portato ad uno sconvolgimento dei sistemi assiologici tradizionali dando luogo, nel campo della cultura medica, ad una sua diffusione presso tutti gli strati sociali e ad una sua conseguente commercializzazione che fece logicamente vacillare il primato della *nobilitas* in questo campo.

Come si è potuto constatare, però, la classe aristocratica lottò a lungo prima di perdere la sua posizione di tradizionale depositaria della cultura medica. Ed i segni di questa lotta si rinvengono ancora nelle pagine del *De officiis* di Cicerone, non a torto definito il manuale della classe dirigente romana. La condanna che l'Arpinate ivi lancia nei confronti del lavoro mercenario, compreso quello medico, è infatti la condanna che proviene da una classe, quella senatoriale e conservatrice, della quale egli si fa fedele portavoce³⁹. Il fatto poi che questa condanna sia chiaramente denunciata in una parte dell'opera ciceroniana (il primo libro appunto) di sicura ispirazione paneziana⁴⁰ ci conferma

nell'idea che essa in fondo era espressione delle idealità morali e politiche dell'ambiente scipionico al quale Panezio era stato legato e che Cicerone recepisce e tenta di riaffermare nella società in cui vive.

Ad aumentare questo atteggiamento negativo nei confronti della medicina⁴¹ contribuiva d'altronde pure la sua eccessiva specializzazione, anch'essa tipico prodotto del mondo ellenistico, su cui l'Arpinate, e con lui i conservatori, polemizzavano:

Cic., *De orat.* 3.33.132: *Tum Crassus: non in hac – inquit – una, Catule, re, sed in aliis etiam compluribus distributione partium ac separatione magnitudines sunt artium deminutae. An tu existimas, cum esset Hippocrates ille Cous, fuisse tum alios medicos, qui morbis, alios, qui vulneribus, alios, qui oculis mederentur?*⁴²

4. Le conventiones aventi ad oggetto prestazioni mediche

Le conclusioni che precedono ci permettono di fare a questo punto ancora qualche ulteriore osservazione di natura più strettamente giuridica⁴³.

Se, invero, l'espansionismo romano pose le premesse per un distacco della cultura medica dalla politica, in quanto i detentori della prima furono adesso intellettuali non più di matrice cittadina che diffondevano nella società forme di vita ispirate ad una concezione mercantile dell'economia, non può dirsi a caso che proprio da quest'epoca il contratto e in genere la *conventio*, tipica espressione di un'etica mercantile, incominciò a profilarsi come lo strumento giuridico anche della negoziazione tra classe dominante e detentori di sapere medico annullando, sotto il profilo sociale, qualsiasi differenza tra lavoro medico e manuale e presentandosi nel contempo, sotto il profilo politico, come mezzo pratico per la monopolizzazione delle nuove forme di cultura medica da parte dei detentori di potere.

Che l'attività medica potesse essere oggetto di *locatio* è chiaramente attestato da fonti di varia natura; ma, soprattutto, da alcuni brani letterari che a torto la dottrina ha scarsamente tenuto in debito conto⁴⁴:

Plin., Nat. 26.3.4: *Adveneruntque ex Aegypto, genetrice talium vitiorum (scil. lichenas), medici hanc solam operam adferentes magna sua praeda, siquidem certum est Manilium Cornutum e praetoriis legatum Aquitanicae provinciae HS CC elocasse in eo morbo curandum sese.*
 Nat. 29.8.22: *Notum est ab eodem Charmide unum aegrum e provincialibus HS CC reconductum...*⁴⁵.

Anche le amministrazioni locali sollevano *conducere*, alla stregua dei privati, esercenti attività medica. In tal senso depone:

Strab., *Geograph.* 4.1.5 (C 181): *σοφιστὰς γούν ὑποδέχονται (scil. Μασσαλιώται) τοὺς μὲν ἰδίᾳ τοὺς δὲ αἱ πόλεις κοινῇ μισθοῦμενοι, καθάπερ καὶ ἰατρούς.*

Nel descrivere gli usi ed i costumi degli abitanti di Marsiglia ai suoi tempi, e quindi durante il principato augusteo, Strabone ricorda, infatti, come non solo insegnanti superiori, bensì anche medici (*καθάπερ καὶ ἰατρούς*) venivano accolti e sovvenzionati (*μισθοῦμενοι*), alcuni direttamente dai privati, altri invece dalla città di Marsiglia, ovviamente in cambio del servizio pubblico da essi prestato⁴⁶.

Ebbene, proprio alla luce dei testi precedenti è possibile chiarire pure il contenuto di una fonte giuridica il cui dettato ha fatto molto discutere la dottrina:

D. 19.5.26.1⁴⁷ (Pomp. 21 ad Sab.): *Quod kalendis Ianuariis dari solet medicis et [scaenicis] <artificibus>*⁴⁸, *non est merces: ideo si quid in eiusmodi artibus aliter fiat quam convenit, non ex locato, sed in factum actio dabitur.*

Il testo, mancante nel più importante manoscritto dei *Digesta*: la *littera Florentina*, è stato così ricostruito dal Mommsen sulla base dei Basilici⁴⁹. Questo, tuttavia, non crediamo possa incidere sulla sua autenticità. Pur non volendolo attribuire a Pomponio⁵⁰, non vi sono motivi per credere che esso non rispecchi idee classiche.

Nel brano si specifica che ciò che vien dato di solito a medici e artefici a Capodanno, non essendo una *merces*, non legittima, *si quid in eiusmodi artibus aliter fiat quam convenit*, l'esperimento dell'*actio locati* ma solo di un'*actio in factum*.

Ora, poiché com'è notorio le *actiones in factum* erano di regola concesse dal magistrato ai privati al di fuori di un qualsiasi riferimento anche indiretto a rapporti tutelati dallo *ius civile* (come appunto sarebbe stato quello nascente da una eventuale *locatio* conclusa tra medico e paziente), bensì invitando il giudice a condannare o assolvere sulla base dell'esistenza o meno di mere circostanze di fatto⁵¹, se ne è dedotto che nel nostro passo l'*actio in factum* sarebbe servita o solo per esigere la restituzione del dono in caso di contravvenzione agli impegni professionali presi da parte degli operatori menzionati⁵² o, più radicalmente, per supplire alla mancanza dell'*actio ex locato* che, nel caso specifico delle prestazioni mediche, non poteva esperirsi in quanto tali prestazioni esulavano da un qualsivoglia rapporto di locazione, specie se praticate da ingenui⁵³.

Senonché, a nostro giudizio, queste opinioni non possono accettarsi. In riferimento al primo punto di vista, infatti, è stato già a ragione evidenziato come le parole *si aliter fiat quam...* si riferiscono ad una responsabilità professionale del medico che conduce a richieste di risarcimento del danno, non certo a pretese di restituzione di regali⁵⁴. Né legittima appare la conclusione che tra medico e paziente non potessero esistere rapporti di *locatio conductio*⁵⁵. Infatti, se la nostra *actio in factum* teoricamente potrebbe far sorgere dubbi circa la locabilità dei servizi medici, non altrettanto può dirsi per l'attività degli *artifices*, la cui locabilità è fuori discussione⁵⁶. Del resto, la prescrizione iniziale *quod kalendis ianuariis dari solet... non est merces* ha un senso proprio in quanto serve a contrapporre il rapporto in esame ad una eventuale *locatio*. Essa, infatti, rappresenta il presupposto su cui il giurista si basa per decidere dell'azione che dovrà essere esperita nel caso in cui il medico o l'artefice *in eiusmodi artibus aliter fiat quam convenit*. In concreto, è proprio perché *quod kalendis ianuariis dari solet ... non est merces* che *non ex locato sed in factum actio dabitur*.

In ultima analisi, il fatto che in D. 19.5.26.1 l'*actio in factum* fosse concessa per ottenere un risarcimento dei danni in caso di dolo o di errori (lo specificheremo meglio tra breve) da parte del medico non significa che la vittima non potesse avvalersi dell'*actio ex locato* qualora tra le parti fosse stato stipulato un con-

tratto di locazione. La nostra *actio in factum*, infatti, crediamo trovasse in questa ipotesi applicazione in quanto il medico non aveva ricevuto una *merces* per le sue prestazioni, bensì solo dei doni di Capodanno, a titolo di *remuneratio*. Pertanto il paziente, non essendo obbligato civilmente, avrebbe potuto agire solo *in factum* contro il medico che in qualche modo si fosse reso responsabile nei suoi confronti.

Ma quali erano i limiti della responsabilità medica? Variavano essi a seconda che tra le parti vi fosse stato un rapporto contrattuale o meno⁵⁷? E ancora, dovevano essere circoscritti al dolo⁵⁸ o venivano estesi anche all'ipotesi di negligenza e imperizia⁵⁹?

Prima di dare una qualsiasi risposta a queste domande, occorre leggere una pagina, molto interessante al riguardo, del *De medicina* di Celso:

Cels., 5.26.C: *In his autem (scil. vulneribus) ante omnia scire medicus debet, quae insanabilia sint, quae difficilem curationem habeant, quae promptiorem. Est enim prudentis hominis primum eum, qui servari non potest, non adtingere, nec subire speciem <iactatoris sed negare fieri posse curationem>⁶⁰ eius, ut occisi, quem sors ipsius interemit; deinde ubi gravis metus sine certa tamen desperatione est, indicare necessariis periclitantis in difficili spem esse, ne, si victa ars malo fuerit, vel ignorasse vel fefellisse videatur. Sed ut haec prudenti viro conveniunt, sic rursus histrionis est parvam rem ad tollere, quo plus praestitisse videatur. Obligatorique aecum est confessione promptae rei, quo curiosius etiam circumspiciat, ne, quod per se exiguum est, maius curantis neglegentia fiat⁶¹.*

Il richiamo celsiano⁶² alla *prudentia* del medico, il quale non deve impegnarsi in situazioni che sa di non essere in grado di fronteggiare né dare speranze di guarigione là dove non ve ne sono troppe, promettendo semplicemente di assistere con lealtà il malato pena l'essere accusato di *ignorantia* o di *fallacia* nel primo caso e di *neglegentia* nel secondo, ci porta a concludere che il medico fosse considerato moralmente responsabile tutte le volte in cui si mostrava appunto negligente o imperito.

Che questi principi di carattere etico abbiano d'altronde avuto un riscontro nell'ambiente dei giuristi classici lo mostra:

D. 1.18.6.7 (Ulp. 1 *Opinionum*): *Sicuti medico imputari eventus mortalitatis non debet, ita quod per imperitiam commisit, imputari ei debet: praetextu humanae fragilitatis delictum decipientis in periculo homines innoxium esse non debet.*

Nonostante il brano sia tratto dai *libri opinionum* di Ulpiano, opera la cui classicità è notoriamente controversa in dottrina⁶³, non v'è tuttavia motivo di dubitare che esso, nella sostanza, rispecchi idee del giurista severiano il quale appunto mostra anch'egli di imputare al medico quanto abbia commesso *per imperitiam* nei confronti del suo paziente⁶⁴.

Tornando pertanto al caso previsto in D.19.5.26.1, quando Pomponio o chi per lui parla di un *quid in eiusmodi artibus aliter fiat quam convenit* in riferimento al medico, vuole appunto richiamarsi all'ipotesi in cui questi abbia agito anche per *neglegentia* o *imperitia* causando dei seri danni al suo paziente.

Ma cosa sarebbe accaduto nell'eventualità in cui il paziente non fosse stato un uomo libero, bensì uno schiavo?

Il problema doveva essere ben presente ai giuristi, vista l'assiduità con la quale ne discutono⁶⁵. Comunque, il testo fondamentale al riguardo a nostro avviso è costituito da:

D. 9.2.7.8 (Ulp. 18 *ad Edictum*): *Proculus ait, si medicus servum imperite secuerit, vel ex locato vel ex lege Aquilia competere actionem.*

Di fronte all'evidente conferma della locabilità dell'attività medica che il brano ulpiano ci offre, gli studiosi che sono per la negativa hanno sostenuto che il *medicus* a cui Proculo fa riferimento non sarebbe altro che uno schiavo cui, appunto, sarebbe stata affidata la cura di un altro schiavo⁶⁶.

Questa soluzione, tra l'altro, permette ai suaccennati studiosi di conciliare il passo in questione con D. 50.13.1.1 in cui si afferma l'estensione della *cognitio extra ordinem* a favore dei medici per l'ottenimento delle mercedi loro dovute:

D. 50.13.1.1 (Ulp. 8 *De omnibus tribunalibus*): *Medicorum quoque eadem causa est quae professorum. nisi quod iustior, cum hi salutis hominum, illi studiorum curam agant: et ideo his quoque extra ordinem ius dici debet (scil. Praeses provinciae de mercedibus).*

E in effetti, quest'ultimo passo sembrerebbe contrastare con quanto sin qui detto circa l'attività medica, in quanto la tutela *extra ordinem* delle pretese mediche alle mercedi dovute dai clienti sembrerebbe supporre la mancanza di altro mezzo processuale ordinario quale potrebbe essere appunto l'*actio* nascente dal rapporto di locazione.

Tuttavia, la soluzione cui fanno ricorso gli autori che contestano la locabilità dell'attività medica non crediamo possa accettarsi perché, anche a voler prescindere da D. 9.2.7.8, che tale attività potesse costituire oggetto di *locatio* pure tra ingenui lo dimostrano chiaramente i brani pliniani da noi prima esaminati⁶⁷.

Né convince la soluzione proposta da quanti⁶⁸, pur accettando la testimonianza di D. 9.2.7.8 e quindi la possibilità di una *locatio* dell'*ars medica*, per conciliarla con D. 50.13.1.1, ritengono debba farsi ricorso all'evoluzione storica subita da tale professione, considerata dapprima un semplice mestiere al quale si dedicavano soggetti appartenenti agli strati inferiori della popolazione, poi inclusa tra le *artes* di alto rango e, come tale, tutelata *extra ordinem*.

Anche se si vuol supporre che ancora con Proculo la medicina fosse considerata un'*ars locabilis*, mentre non lo sarà più con Ulpiano, resterebbe sempre da dimostrare che l'opinione di quest'ultimo, autore di D. 50.13.1.1 ma anche di D. 9.2.7.8, divergesse da quella del suo collega del I sec. d. Cr. D. 9.2.7.8, invece, non ci offre alcun indizio dal quale si possa desumere che Ulpiano la pensasse diversamente da Proculo, da lui stesso richiamato, circa la qualificazione sociale dell'*ars medica*.

A nostro avviso, infatti, la discrasia che si è voluta trovare tra i due passi è più apparente che reale in quanto l'esperibilità dell'*actio ex locato* prevista in D. 9.2.7.8 nel caso di responsabilità medica⁶⁹ non escludeva che la richiesta delle mercedi dovute ai medici per l'esercizio della loro attività potesse essere ottenuta appunto ricorrendo alla procedura straordinaria, come si desume da D. 50.13.1.1. Il problema se mai potrebbe essere quello di vedere il perché si fece ricorso in tal caso al processo cognitorio. Ma è questo un problema che affronteremo tra breve.

Ciò che invece qui bisogna osservare è che, in base a D. 9.2.7.8, nel caso in cui il paziente fosse stato un oggetto di diritti, sarebbe sorta a carico del medico che si fosse comportato negligenemente, in concorso elettivo (*vel...vel*)⁷⁰ con la responsabilità contrattuale (sempre qualora l'attività prestata fosse stata oggetto di una *locatio*), una responsabilità civile *ex lege Aquilia*. Da ciò dunque può desumersi che, se il medico negligente non fosse stato legato da rapporti contrattuali col suo assumtore, il ricorso alla responsabilità aquiliana avrebbe permesso di tutelare sempre il paziente, o meglio il suo *dominus*, raggiungendosi, di conseguenza, per questa via lo stesso risultato che un libero poteva ottenere solo avvalendosi di *actiones in factum*.

5. Profili processuali riguardanti la retribuzione del lavoro medico

È giunto il momento di interrogarci sul perché, per la richiesta delle *mercedes* dovute ai medici, si fece ricorso alla *extraordinaria cognitio*. In proposito ci informa ampiamente

D. 50.13.1 (Ulp. 8 *De omnib. trib.*) pr.: *Praeses provinciae de mercedibus ius dicere solet, sed praeceptoribus tantum studiorum liberalium... 1: Medicorum quoque eadem causa est quae professorum, nisi quod iustior, cum hi salutis hominum, illi studiorum curam agant: et ideo his quoque extra ordinem ius dici debet. 2: Sed et obstetricem audiant, quae utique medicinam exhibere videtur. 3: Medicos fortassis quis accipiet etiam eos, qui alicuius partis corporis vel certi doloris sanitatem pollicentur: ut puta si auricularius, si fistulae vel dentium. non tamen si incantavit, si inprecatus est, si ut vulgari verbo impostorum utar, si exorcizavit: non sunt ista medicinae genera, tametsi sint qui hos sibi profuisse cum praedicatione adfirment.*

Pure quanti hanno accettato l'idea secondo la quale il lavoro medico poteva essere oggetto di locazione si sono trovati nella necessità di dovere giustificare in qualche modo il ricorso alla procedura *extra ordinem* prevista nel brano ulpiano, avendo invero tale categoria di lavoratori intellettuali la possibilità di far valere in via ordinaria, con l'esperimento delle azioni nascenti dal rapporto contrattuale concluso, le loro pretese al pagamento delle *mercedes* concordate.

Si è così attribuito a tale *cognitio* carattere facoltativo, la presenza della quale pertanto non avrebbe escluso il ricorso alla via legale ordinaria⁷¹; si è inoltre parlato di un privilegio accordato solo ad un numero rigorosamente limitato di medici, individuando nella generalizzazione prospettata nel brano innanzi riportato il frutto della mano dei compilatori giustiniane⁷²; si è infine sostenuto che la procedura menzionata da Ulpiano riguardasse l'ipotesi di prestazioni mediche offerte senza preventiva determinazione di una *merces* e quindi fuori da qualsiasi rapporto contrattuale di *locatio*⁷³.

Senonché, tutti questi diversi orientamenti ci appaiono, ad una attenta riflessione, inappaganti. Pur ammettendo che la concessione della *extraordinaria cognitio* non dovette risultare incompatibile con l'esistenza di un rapporto di *locatio* quale fonte delle pretese alla mercede, almeno a partire da una certa epoca⁷⁴, è tuttavia piuttosto arbitrario parlare di procedimento facoltativo rispetto a quello ordinario. Né possiamo essere d'accordo con la tesi secondo la quale il procedimento *extra ordinem* sarebbe stato non solo facoltativo, bensì anche riservato ad un numero limitato di intellettuali. Il frammento ulpiano, infatti, a ben guardare non offre alcun appiglio a favore della tesi della facoltatività del procedimento né di quella collegata della limitazione di esso solo a quei professionisti che godevano di alcuni privilegi concessi dallo Stato. La stessa espressione *solet del pr.* del nostro brano, che per i fautori di questo orientamento è un indizio a favore della facoltatività e che conseguentemente essi sono costretti a riferire anche ai medici considerando interpolato il *debet* del §1⁷⁵, invero, esprime a nostro avviso il significato di consuetudinarietà e non quello di facoltatività del procedimento straordinario. Inoltre, che il ricorso al processo cognitorio potesse favorire quanti non avevano, preventivamente al loro operato, pattuito una mercede è anch'essa un'affermazione gratuita. Né convincenti appaiono i tentativi fatti per esplicitarla. Secondo il sostenitore di questo orientamento, infatti, le attività intellettuali come la medicina (cui si dedicarono in origine i cittadini di alto rango), per lunga consuetudine gratuite e sufficientemente compensate dai clienti con donativi graziosi (*honoraria*), col tempo avrebbero ottenu-

to una maggiore tutela e, non essendosi convenuta preventivamente una mercede, sarebbero state protette da *actiones in factum* al tempo di Gaio (cfr. D. 19.5.22) e dalla *cognitio extra ordinem* al tempo di Ulpiano⁷⁶. Ma se si fosse potuto agire *ex locato* quando la *merces* era concordata in base a regolari contratti di locazione e *in factum* quando la sua determinazione era rimandata ad un momento successivo *ut postea tantum mercedis nomine daretur, quantum inter nos statutum sit*, il lavoratore non risultava protetto abbastanza? Perché allora ricorrere al processo cognitorio?

A nostro avviso, la risposta a questa domanda può trovarsi facilmente sol che si guardi ai tipi di *conventiones* che di fatto si concludevano tra esercenti attività medica e clienti. Si è visto, infatti, che sin dai tempi di Augusto le amministrazioni locali solevano *conducere* anche medici perché questi prestassero il loro servizio a favore della collettività⁷⁷. Orbene, i rapporti così instaurati, in cui una delle parti era un ente pubblico, non potevano certo andare soggetti all'ordinaria procedura. È logico desumere dunque che, in caso di controversie *de mercedibus*, l'*extraordinaria cognitio* si presentasse come il rimedio tipico per la tutela di interessi che esorbitavano la sfera strettamente privatistica, coinvolgendo direttamente singole *civitates*.

Sulla base di questo esempio, il ricorso alla procedura *extra ordinem* dovette ben presto essere utilizzato anche nelle controversie *de mercedibus* insorte tra privati e, precisamente, nell'ipotesi in cui i medici avessero concluso con i loro clienti dei meri accordi informali atipici (= *pacta*) su di esse. Tali *conventiones*, infatti, tutelate semplicemente in via di *exceptio*, e cioè attraverso un mezzo di difesa e non di attacco⁷⁸, non avrebbero avuto sufficiente protezione in quanto, nel caso di mancato pagamento spontaneo delle somme concordate, non potendo citare in giudizio la controparte, l'intellettuale sarebbe stato costretto il più delle volte a perdere i proventi della sua attività. È facile allora desumere come si dovesse sentire la necessità di dare una regolamentazione giuridica più sicura a questi meri accordi *de mercedibus*. E ciò avrà certamente costituito appunto la molla che ha portato ad estendere anche in tali ipotesi il ricorso alla *cognitio extra ordinem*.

Da qui ad ammettere che pure nel caso in cui le parti avessero concluso dei regolari contratti di locazione si potesse ricorrere, per il pagamento delle mercedi, alla procedura straordinaria il passo dovette essere breve. Questo ulteriore sviluppo crediamo infatti si fosse attuato, almeno per gli insegnanti, già al tempo di Ulpiano visto che egli, nel brano qui discusso, con la generica espressione *de mercedibus ius dicere solet*, ci presenta il ricorso alla *cognitio extra ordinem* come un rimedio in pratica ormai diffuso che, a prescindere dal tipo di rapporto giuridico sottostante, era volto a tutelare la pretesa alle mercedi *tout court*.

Che alla base della concessione della *cognitio* pure ai medici vi sia stata fondamentale l'esigenza di attuare una migliore giustizia sostanziale che il processo ordinario non poteva garantire è indubbio. Il ricorso alla *cognitio* avrebbe infatti permesso in ogni caso uno sganciamento dalle regole procedurali su cui si imperniava la giurisdizione ordinaria attraverso l'applicazione di nuovi principi quali la nomina di giudici senza accordo delle parti, l'assunzione delle prove da parte dello stesso magistrato, l'immediata esecutività della sentenza, a tutto vantaggio della parte interessata. Non va tuttavia dimenticato che è solo in conseguenza dell'aumento di importanza che lo Stato romano veniva attribuendo all'esercizio dell'attività medica⁷⁹ che la condizione dei medici fu associata a quella dei professori, permettendosi di conseguenza anche ad essi di ricorrere alla *extraordinaria cognitio* per ottenere il pagamento di quanto loro fosse dovuto⁸⁰. Infatti il nostro rimedio processuale per questa categoria rappresentò una successiva estensione: lo si desume dalle diverse espressioni usate nel *pr.* e nel § 1 del passo ulpiano. Mentre, invero, nel *pr.* a proposito degli insegnanti compare la parola *solet: Praeses provinciae... ius dicere solet... praeceptoribus...*, tendente ad evidenziare la consuetudinarietà del rimedio, nel § 1 l'uso del verbo *debet* (*his quoque* (scil. *medicis*) *extra ordinem ius dici debet*) esprime una necessità, quella stessa appunto che si era venuta avvertendo, probabilmente proprio ai tempi di Ulpiano, di tutelare con rimedi più efficaci anche i diritti di coloro che mettevano a disposizione la loro attività per la salvaguardia della salute dei cittadini⁸¹.

Riguardo ai §§ 2 e 3 del passo da noi esaminato, non crediamo possa accettarsi la tesi radicale prospettata da chi⁸², attribuendo alla generale decadenza bizantina l'introduzione degli specialisti tra i medici, considera di conseguenza questi paragrafi opera compilatoria.

Richiamando l'attenzione principalmente su fonti epigrafiche e letterarie⁸³, già qualche autore ha concluso che anche gli specialisti, compresi i chirurghi, erano qualificati medici nell'età del Principato⁸⁴.

Ma con ciò, si è affermato in tempi più recenti⁸⁵, *la discussione non è affatto chiusa. Se fosse vero l'inverso di quel che si assume, e cioè che in età classica l'essere specialista equivaleva senz'altro essere medico, come si spiegherebbe il fortassis di Ulpiano?* Partendo da questi presupposti si è concluso che la *ratio dubitandi* espressa dal giurista nel § 3 non sta nel fatto se vi possano essere o meno medici specialisti ma *se, e sino a qual punto, possano essere equiparati ai medici coloro che non hanno nozioni di medicina generale, ma che tentano (e promettono, pollicentur) di guarire...le malattie, con tecniche non sicuramente mediche.*

Orbene, questa affermazione crediamo abbia colto nel segno il pensiero ulpiano. Nei §§ 2 e 3, infatti, il giurista cerca, a nostro avviso, semplicemente di prevenire dei dubbi che potevano sorgere in riferimento alla categoria dei soggetti destinatari della tutela *extra ordinem* e cioè se essa dovesse intendersi applicabile esclusivamente ai medici *tout court* o anche ad *obstetricae, auriculari, oculari, chirurghi*, oltre che a chi *incantavit* o *imprecatus est* o *exorcizavit*, vale a dire, a soggetti che si avvalevano nell'esercizio della loro attività di tecniche mediche e magiche. In conseguenza di ciò Ulpiano, mentre non esita ad equiparare ai medici le ostetriche e (ponendosi in linea con la prassi quale si desume dalle testimonianze epigrafiche e letterarie), tutto sommato, pure gli specialisti che qualcuno *fortassis* potrebbe anche considerare veri e propri medici, nega tale qualifica ai ciarlatani e cioè agli incantatori, imprecatori ed esorcisti⁸⁶.

Una volta chiarito che il ricorso al procedimento cognitorio assicurava sostanzialmente maggiori e più spedite possibilità di attuazione alle pretese alla mercede dei medici, resta da chiedersi pure quali possano essere state le motivazioni che hanno portato alla sua concessione.

Orbene, se si pone mente al fatto che attraverso la *cognitio* il magistrato o funzionario competente non assumeva la veste di autonomo titolare di una funzione giurisdizionale indipendente dal potere politico, bensì si presentava come espressione diretta di tale potere, in quanto delegato del *Princeps*⁸⁷, ci si renderà allora conto che la tutela *extra ordinem* delle pretese alla mercede di questa categoria di intellettuali, essendo manifestazione del potere supremo, in concreto ne esprimeva un preciso disegno politico: quello di attuare, attraverso una procedura più spedita che tutelasse le pretese economiche dei suoi più tipici rappresentanti, la monopolizzazione della salvaguardia della salute pubblica.

La possibilità del ricorso alla *cognitio* in caso di controversie *de mercedibus*, del resto, non rimane un espediente isolato. Esso va inquadrato nell'ambito di una serie di altri rimedi aventi funzione premiale e incentivante, quali la concessione di *salaria* e *privilegia*, l'esenzione da *munera* ecc. È solo infatti alla luce anche di tali altri provvedimenti introdotti nel corso dell'Impero a favore dei medici che potrà cogliersi in tutto il suo spessore il progressivo maturarsi di questo disegno politico che attraverso espedienti premiali e incentivanti in concreto arriverà a fare della cura materiale dei cittadini un monopolio del potere supremo⁸⁸.

6. I privilegia elargiti ai medici nell'alto ...

Proprio a tali espedienti, che possono genericamente indicarsi col termine *privilegia*⁸⁹, è opportuno dedicare adesso la nostra attenzione.

Tra questi occorre annoverare innanzi tutto la *donatio civitatis*.

Com'è notorio⁹⁰, la concessione della cittadinanza fu uno strumento politico che nel periodo alto repubblicano venne adottato da Roma con estrema parsimonia e ciò perché in viso soprattutto alla classe dominante⁹¹ la quale gelosamente tentava di custodire le prerogative connesse alla qualifica di *civis*⁹². Può dunque considerarsi *eccezionale* qualche sporadico esempio di concessione individuale di cittadinanza (*singillatim*) ad intellet-

tuali che è dato riscontrare nelle fonti⁹³, come quella fatta a favore del medico Arcagato di cui ci informa Plinio, *Nat.* 29.6.12⁹⁴.

Il provvedimento in tal senso più rilevante nei confronti di esercenti *l'ars medica* fu comunque preso da Cesare⁹⁵:

Suet., *Iul.* 42: *Omnisque medicinam Romae professos et liberalium artium doctores, quo libentius et ipsi urbem incolerent et ceteri adpeterent, civitate donavit.*

La motivazione addotta da Svetonio (*quo libentius et ipsi urbem incolerent et ceteri adpeterent*) lascia chiaramente trasparire l'intendimento sottostante a questa concessione: incentivare la diffusione della cultura, anche medica, a Roma⁹⁶.

Orbene, sotto questo profilo l'atteggiamento di Cesare si aggrava pienamente al nuovo indirizzo politico da lui segnato. Non può infatti passare inosservato in questo contesto come l'opera di Cesare e la costituzione che egli creò abbiano rappresentato un momento *fondamentale* nel passaggio tra il vecchio regime repubblicano e l'avvento del Principato⁹⁷. Ed invero, allorché la classe aristocratica romana mostrò di non essere più in grado di governare uno Stato che la politica imperialistica aveva reso territorialmente vasto e popolarmente numeroso (visto che non riusciva a rinunciare minimamente ai suoi poteri e ai suoi privilegi) ed il partito democratico, non costituendo *l'espressione organica della lotta di classe*⁹⁸, non fu all'altezza di proporre un programma di incisive riforme costituzionali da imporre al regime oligarchico in cui si concretizzava oramai il potere nobiliare, Cesare indicò, col suo operato, la strada per uscire fuori da questa situazione stagnante. *La lotta reale che sta dietro quella fra Cesare e l'aristocrazia senatoria non è, infatti, come è stato autorevolmente sostenuto*⁹⁹, *fra conservatori e democratici, immobilità e progresso, bensì fra due contrastanti tendenze nella classe dirigente, l'una rivolta a lasciare in piedi le istituzioni del passato, l'altra convinta della necessità di trasformarle, accentuando i poteri preminenti di un capo*. Il regime di Cesare fu pertanto un regime monarchico che si fondò, nel contesto delle istituzioni repubblicane, sull'esercito e ruppe il *monopolio oligarchico del potere*¹⁰⁰ grazie alla maggiore rilevanza attribuita alla classe degli *equites*.

Ponendo dunque le premesse per l'instaurarsi di uno Stato imperiale era logico che Cesare tendesse ad ampliarne per un verso la base umana, mettendo da parte le ormai inadeguate idee sull'estensione della cittadinanza¹⁰¹, e per l'altro gli orizzonti intellettuali, rifiutando le altrettanto anacronistiche idee di una cultura aristocratica, quelle stesse per le quali la classe conservatrice dei suoi tempi, di cui Cicerone era stato un esponente, si era, come già abbondantemente abbiamo visto¹⁰², battuta accanitamente.

Sulle sue orme si pose anche Augusto. Sempre da Svetonio infatti apprendiamo che questi, durante una carestia, pur ordinando che abbandonassero l'Urbe tutti gli stranieri, fece eccezione appunto, oltre che per gli insegnanti, anche per gli esercenti attività medica¹⁰³:

Suet., Aug. 42.3: *Magna vero quondam sterilitate ac difficili remedio cum venalicias et lanistarum familias peregrinosque omnes exceptis medicis et praeceptoribus partimque servitorum urbe expulisset...*

Nonostante le fonti non offrano altre testimonianze di provvedimenti di concessione di cittadinanza ad appartenenti alla nostra classe di intellettuali di così ampia portata è tuttavia presumibile che, per gli stranieri che esercitavano in Roma la medicina, la *donatio civitatis* continuasse ad essere considerata come una delle ricompense migliori¹⁰⁴; ciò, almeno, finché, a conclusione di un processo storico sviluppatosi nel corso dell'Impero, volto appunto ad una sempre più ampia estensione della cittadinanza romana ai sudditi provinciali, la *Constitutio Antoniniana* trasformò definitivamente lo stato cittadino in stato imperiale unitario¹⁰⁵.

Privilegi di vario altro genere continuarono comunque ad essere elargiti ai medici per tutto il corso dell'alto Impero. L'immunità dai pubblici gravami accordata loro da Augusto inaugura infatti una tradizione destinata a perpetuarsi nel tempo. Di essa ci informa

Dio Cass. 53.30.1: *Ὁ δ' Αὐγούστος ἐνδέκατον μετὰ Καλπούρνιου Πίσωνος ἄρξας ἠρρώστησεν αὐθις, ὥστε μηδεμίαν ἐλπίδα σωτηρίας σχεῖν 2...καὶ αὐτὸν μηδὲν*

ἔτι μηδὲ τῶν πάνυ ἀναγκαίων ποιεῖν δυνάμενον Ἀντώνιος τις Μούσας καὶ ψυχρολουσίαις καὶ ψυχροποσίαις ἀνέσωσε· καὶ διὰ τοῦτο καὶ χρήματα παρά τε τοῦ Αὐγούστου καὶ παρά τῆς βουλῆς πολλὰ καὶ τὸ χρυσοῖς δακτυλίοις (ἀπελεύθερος γὰρ ἦν) χρήσθαι τὴν τε ἀτέλειαν καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς ὁμοτένοισι, οὐχ ὅτι τοῖς τότε οὖσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔπειτα ἐσομένοις, ἔλαβεν.

La notizia, riportata pure da Zonara¹⁰⁶, illumina, tra l'altro, anche circa i motivi contingenti che avrebbero indotto l'iniziatore del Principato alla concessione di cui s'è detto. Colpito da una grave malattia ai tempi del suo undicesimo consolato¹⁰⁷, infatti, Augusto venne guarito grazie alle cure del medico orientale Antonio Musa¹⁰⁸. In seguito a ciò quest'ultimo, non solo fu lautamente ricompensato *παρά τε τοῦ Αὐγούστου καὶ παρά τῆς βουλῆς*¹⁰⁹, bensì ottenne pure il privilegio dell'anello d'oro (segno distintivo dell'ingenuità) e l'*ἀτέλεια* (cioè l'esenzione da ogni tributo) sia per sé che per tutti coloro che nel tempo avvenire avessero esercitato la medesima professione¹¹⁰.

Ma una vera e propria *politica d'immunità fiscale* iniziò effettivamente con Vespasiano¹¹¹. Lo dimostra precipuamente l'iscrizione scoperta a Pergamo e pubblicata da Herzog negli Atti dell'Accademia di Berlino del 1935¹¹²:

FIRA² 1. 73: EDICTUM VESPASIANI DE PRIVILEGIIS MEDICORUM ET MAGISTRORUM (a. 74):

Ἰαὐτοκράτωρ Καῖσαρ Οὐεσπασιανὸς Σεβαστὸς | ἀρχιερεὺς μέγιστος, δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ Ζ' | αὐτοκράτωρ τὸ ἰδ', πατὴρ πατρίδος, ὑπάτος τὸ ε' | ἀποθεδευμένος τὸ Ζ', τιμητῆς λέγει | Ἐπειδὴ τὰ τοῖς ἐλευθέροις πρέποντα ἐπιτηδεύματα | ταῖς τε πόλεσι κοινῇ καὶ ἰδίᾳ χρήσιμα καὶ τῶν θεῶν | ἱερὰ νομίζεται, τὸ μὲν τῶν γραμματικῶν καὶ ῥητόρων, | οἷ τὰς τῶν νέων ψυχὰς

Imperator Caesar Vespasianus Augustus pontifex maximus tribunicia potestate VI imperator XIV pater patriae consul V designatus VI censor dicit: Quoniam studia liberis (civibus) convenientia civitatibus publice ac privatim utilia deisque sacra habentur, alterum, quod est grammaticorum et rhetorum, qui adulescentium animos ad mansuetudinem et civilem virtutem instituunt, Mercurio et Musis, Apollini

πρὸς ἡμερότητα καὶ
πολιτικὴν ἀρετὴν παιδεύου-
σιν, Ἑρμοῦ καὶ Μουσῶν,
Ἀπόλλωνος | δὲ καὶ Ἀσκλη-
πιοῦ τὰ τῶν ἰατρῶν
καὶ ἰατραλιπτῶν, εἴ| περ
ἄρα τοῖς Ἀσκληπιάδασι
μόνοις ἢ τῶν σωμάτων ἐ|πι-
μέλεια ἀπονενέμνηται,
τοῦ τούτους ἱεροῦς καὶ
ἰσοθέ|ους
προσαγορευθῆ|ναι, κελεύω
μῆτε ἐπισταθμεύεσθαι
|αὐτοῦς μῆτε εἰς| φορὰς
ἀπαιτεῖσθαι ἐν μηδενὶ
τρόπῳ. | Εἰ δὲ τινὲς τῶν
ὑπ'| ἐμῆν ἡγεμονίαν
ὑβρίζειν ἢ κατεγγυ| (ἂν ἢ
ἄγειν τινὰ τῶν ἰατρῶν ἢ
παιδευτῶν ἢ ἰατραλειπ|
|τῶν τολμήσουσιν,|
ἀποτισάτωσαν οἱ
ὑβρίσαντες Διὶ Κα|πετωλίῳ
δραχμὰς... οἷς δ' ἂν μὴ ἔχη πι-
πρασκέσθω καὶ τῷ |θεῷ καθιε-
ροῦσ| θω ἀνυπερθέτως τὸ
ἐπιτίμιον ὃ ἂν |
|τάξῃ ὃ ἐπὶ ταῦτα
κ|ατασταθεῖς ἐπαρχος.
ὁμοίως δὲ καὶ ἐ|ἂν λαθόντα
ἀνεύρωσιν, ἀγέτωσαν
αὐτὸν ὅπου ἂν αἰρῶν|ται,
καὶ μὴ κωλύεσ|θωσαν ὑπὸ μη-
θενός. Ἐξὸν δὲ αὐτοῖς
|ἔστω καὶ συνόδου|ς ἐν τοῖς
τεμένεσι καὶ ἱεροῖς καὶ
|ναοῖς συνάγειν ὅ|που ἂν
αἰρῶνται ὡς ἀσύλοις ὅς
δ' ἂν |αὐτοῦς ἐκβιά|ζηται,
ὑπόδικος ἔστω δῆμῳ
Ρωμαίων ἀσε|βείας τῆς εἰς
τ|ὸν οἶκον τῶν Σεβαστῶν.
Αὐτοκρά|τωρ Καῖσαρ
Οὐεσπα|σιανὸς ὑπέγραψα
καὶ ἐκέλευσα|προτεθῆ|ναι
ἐν λε|ι κώματι. Προετέθη
ἔτους Ζ' μηνὶ |Λῶν ἐν Κα-
πετωλίῳ, πρὸ ἔξ
κα|λανθῶν)- Ἰανουαρίων.

autem et Aesculapio alterum, quod est]
medicorum et iatraliptarum, [siqui-
dem certe Aesculapii alumnis] solis
corporum [cura commissa] est, eo
quod sacri et divini [appellati] sunt, iu-
beo neque ad recipiendos hospites
[cogi istos neque] tributa exigi ab illis
ullo modo. [Quod si aliqui eorum, qui
sub] mea ditione sunt, vexare vel va-
dimonio obligare [vel agere cum ali-
quo] medicorum vel magistrorum vel
iatraliptarum [ausi erunt], soluunto
vexatores Iovi Capitolino [drach-
mas...]; si quis vero non habeat, ven-
datur et [deo consecretur] sine mora
multa quam [irrogaverit ad haec] prae-
positus magistratus. Similiter, etiam
si [latitantem invenerint], deducant il-
lum ubicumque deprehenderint, [ne-
que impendantur] ab aliquo. Liceat
que illis [etiam collegia] in fanis delu-
bris [templis habere] ubicumque vo-
luerint immunes. Si quis [vero illis
vim intulerit], obnoxius esto populo
Romano [impietatis in] domum Augu-
storum. Imperator [Caesar] Vespasia-
nus subscripsi et iussi [proponi in] al-
bo. Propositum est anno VI mense
[Loo in Capitolio], a. d. VI kal. Ian.

Riconosciuta l'utilità e l'importanza sociale, oltre che dei maestri di grammatica e di retorica, dei medici e degli iatralip-
ti¹¹³, il provvedimento, che per la precisione riveste la forma di un editto, accorda a queste categorie non solo l'immunità fiscale (*neque tributa exigi*), bensì anche quella di concedere ospitalità (*neque ad recipiendos hospites cogi*), comminando nel contempo pene severissime contro quanti intendessero violare questi *privilegia*. Oltre a ciò, la costituzione imperiale prevede, sempre a favore di tali categorie di lavoratori, la possibilità che essi hanno di costituire *collegia* aventi diritto di inviolabilità (*atilia*) in luoghi sacri (*in fanis delubris templis*), concessione quest'ultima che rappresenta senz'altro un'eco della tradizione professionale propria della civiltà greca¹¹⁴.

Il contenuto dell'iscrizione¹¹⁵ è di notevole importanza ai nostri fini in quanto permette di sottolineare come le immunità ed i *privilegia* in genere accordati ai medici abbiano assunto contorni più definiti e maggiore ampiezza di applicazione proprio con Vespasiano¹¹⁶. E ciò non crediamo sia cosa puramente casuale visto che questo Imperatore fu l'effettivo realizzatore di una radicale svolta politica nella storia del Principato, una svolta che portò al superamento di un ordinamento statale dai tratti repubblicano-aristocratici, anche se imperniato sull'*auctoritas* del *Princeps*, ed all'instaurarsi di un regime nuovo, dal profilo più marcatamente autoritario e monarchico¹¹⁷. Non poteva dunque non essere che lui, l'*homo novus*, il principe dai non illustri natali¹¹⁸, a voler iniziare una vera e propria politica di monopolizzazione della scienza medica.

Su questa linea si posero pure i suoi successori, primo fra tutti Adriano, il cui operato è desumibile dal seguente brano di Modestino:

D.27.1.6.8 (Mod. 2 Excusationum): Ἔστιν δὲ καὶ ἐν ταῖς τοῦ βασιλέως Κομμόδου διατάξεσιν ἐγγεγραμμένον κεφάλαιον ἐξ ἐπιστολῆς Ἀντωνίνου τοῦ Εὐσεβοῦς, ἐν ᾧ δηλοῦται καὶ φιλοσόφους ἀλειτουρησίαν ἔχειν ἀπὸ ἐπιτροπῶν. ἔστιν δὲ τὰ ῥήματα ταῦτα. Ὁμοίως δὲ τοῦτοις ἅπασιν ὁ θειότατος πατήρ μου (scil. Adriano) παρελθὼν εὐθύς ἐπὶ τὴν ἀρχὴν διατάγματι τὰς ὑπαρχούσας τιμὰς καὶ ἀτελείας ἐβεβαίωσεν, γράψας

φιλοσόφους ῥήτορας γραμματικούς ἰατροὺς ἀτελεῖς εἶναι γυμνασιαρχῶν ἀγορανομῶν ἱερωσυνῶν ἐπισταθμῶν σιτωνίας ἐλαιωνίας καὶ μῆτε κρίνειν μῆτε πρεσβεύειν μῆτε εἰς στρατείαν καταλέγεσθαι ἄκοντας μῆτε εἰς ἄλλην αὐτοὺς ὑπηρεσίαν ἐθνικὴν ἢ τινα ἄλλην ἀναγκάζεσθαι¹¹⁹.

L'epistula di Antonino Pio cui fa riferimento il giurista parla di τιμαὶ καὶ ἀτελείαι confermati dal πατήρ Adriano non in maniera generica, bensì attraverso una esaustiva specificazione e delle categorie dei beneficiari e dei relativi *beneficia*. Questo ci induce dunque a credere che si debba proprio ad Adriano, l'Imperatore letterato¹²⁰, colui che fu considerato dai contemporanei *et spes et ratio studiorum*¹²¹, un ulteriore incisivo intervento nel campo delle pubbliche concessioni agli intellettuali, concessioni appunto che il Nostro specificò in maniera minuziosa nel loro contenuto¹²².

Ma l'editto adrianeo col quale venne stabilito, appunto, che insegnanti e medici fossero esenti dalla γυμνασιαρχία¹²³, dalla ἀγορανομία¹²⁴, dalla ἱερωσύνη¹²⁵, dall'ἐπισταθμία¹²⁶, dalla σιτωνία e la ἐλαιωνία¹²⁷, dall'ufficio di κριτής¹²⁸ e dal πρεσβεύειν¹²⁹, dall'εἰς στρατείαν καταλέγεσθαι¹³⁰ e da qualsiasi altro *munus*, ebbe davvero una portata così generale come la sua formulazione sembrerebbe far presumere?

A dare risposta affermativa a questa domanda ci conduce l'esame della successiva normativa emanata da Antonino Pio. Gli effetti economici negativi, che solo una tale amplissima e generalizzata immunità avrebbe potuto causare alle finanze delle varie città imperiali, infatti, costrinsero Antonino Pio a correre ai ripari¹³¹. L'epistula al koinon dell'Asia è in proposito significativa:

D.27.1.6.2 (Mod. 2 Excusat.): Ἔστιν δὲ καὶ ὁ ἀριθμὸς ῥητόρων ἐν ἐκάστη πόλει τῶν τὴν ἀλειτουρησίαν ἐχόντων, καὶ αἰρέσεις τινὲς προσκείμεναι τῷ νόμῳ, ὅπερ δηλοῦται ἐξ ἐπιστολῆς Ἀντωνίνου τοῦ Εὐσεβοῦς γραφείσης μὲν τῷ κοινῷ τῆς Ἀσίας, παντὶ δὲ τῷ κόσμῳ διαφερούσης, ἧς ἐστὶν τὸ κεφάλαιον τοῦτο ὑποτεταγμένον. Αἱ μὲν ἐλάττους πόλεις δύνανται πέντε ἰατροὺς ἀτελεῖς ἔχειν καὶ τρεῖς σοφιστὰς καὶ γραμματικούς τοὺς ἴσους.

αἱ δὲ μείζους πόλεις ἑπτὰ τοὺς θεραπεύοντας, τέσσαρας τοὺς παιδεύοντας ἑκατέραν παιδείαν· αἱ δὲ μέγισται πόλεις δέκα ἰατροὺς καὶ ῥήτορας πέντε καὶ γραμματικούς τοὺς ἴσους. ὑπὲρ δὲ τοῦτον τὸν ἀριθμὸν οὐδὲ ἡ μέγιστη πόλις τὴν ἀτέλειαν παρέχει· εἰκὸς δὲ τῷ μὲν μεγίστῳ ἀριθμῷ χρῆσασθαι τὰς μητροπόλεις τῶν ἐθνῶν, τῷ δὲ δευτέρῳ τὰς ἐχούσας ἀγορὰς δικῶν, τῷ δὲ τρίτῳ τὰς λοιπὰς¹³².

La costituzione ci è pervenuta, come può ben notarsi, attraverso il 2° libro *excusationum* di Modestino¹³³. Il giurista, pur esponendo il dettato di una disposizione imperiale emanata per una singola località, sembra tuttavia richiamare principi normativi valevoli per tutto l'Impero. Infatti, nonostante l'epistula fosse stata originariamente diretta ai sudditi dell'Asia, il che tra l'altro fornisce pure la spiegazione del perché essa sia stata scritta in greco¹³⁴, le parole παντὶ δὲ τῷ κόσμῳ διαφερούσης tradiscono chiaramente l'intenzione di Modestino di attribuirle una portata ben più ampia, quale del resto è da supporre essa abbia avuto pure ad opera della giurisprudenza¹³⁵ anteriore¹³⁶.

Orbene, nel documento il *Princeps* stabiliva il numero di intellettuali che avrebbero potuto godere delle immunità, sottolineando, in riferimento alla nostra categoria di professionisti, che nelle più piccole città le immunità potevano essere conferite a cinque medici; nelle medie, a sette; nelle grandi, a dieci. Tale numero non poteva essere superato da nessuna *polis*.

Riguardo poi al criterio volto a stabilire quando una città potesse essere considerata grande, media o piccola, il passo continua chiarendo che nel primo gruppo dovevano farsi rientrare le μήτροπολεις τῶν ἐθνῶν, cioè le principali città provinciali onorate ufficialmente della qualifica di metropoli¹³⁷; nel secondo le ἀγοραὶ δικῶν, le sedi di un *forum caesarum vel loca iudiciorum*¹³⁸; nel terzo, tutte le altre.

L'affermazione è attribuibile senz'altro a Modestino¹³⁹; tuttavia, è stato giustamente puntualizzato¹⁴⁰ come il principio in essa espresso si debba comunque sempre ricondurre alla lettera di Antonino Pio essendo, appunto, *inverosimile che il criterio più importante per applicare in modo corretto le disposizioni dell'epi-*

stola fosse frutto del lavoro interpretativo della giurisprudenza, o affidato all'arbitrio delle città, nessuna disposta, naturalmente, a riconoscersi inferiore alle altre¹⁴¹.

D'altronde, a nostro avviso, non può nemmeno attribuirsi ad una mera precisazione di Modestino il testo che segue, racchiuso nei §§ 3 e 4 di D.27.1.6¹⁴²:

3. Τοῦτον τὸν ἀριθμὸν ὑπερβαίνειν μὲν οὐκ ἔξεστιν οὔτε ψυφίσματι βουλῆς οὔτε ἄλλη τινὶ παρευρέσει, ἐλαττοῦν δὲ ἔξεστιν, ἐπειδὴ περὶ ὑπὲρ τῶν πολιτικῶν λειτουργιῶν φαίνεται τὸ τοιοῦτο γινόμενον. 4. Καὶ μέντοι οὐκ ἄλλως τὴν ἀλειτουργησίαν ταύτην καρπῶσονται, ἐὰν μὴ δόγματι βουλῆς ἐγκαταλεγωσιν τῷ ἀριθμῷ τῷ συγκεχωρημένῳ καὶ περὶ τὸ ἔργον ὀλιγώρως μὴ ἔχωσιν¹⁴³.

Il contenuto dei due passi su riportati, infatti, sembra inquadrarsi perfettamente nell'ambito della nostra costituzione imperiale *completandola*, come afferma Volterra¹⁴⁴, *dal punto di vista logico e normativo*. L'attribuire alla Βουλῆ e cioè al Senato locale¹⁴⁵, il compito di designare con suo decreto le persone degne alle quali l'esenzione poteva essere applicata, purché tuttavia non si eccedesse il numero stabilito¹⁴⁶, appare invero *più una regola disposta dall'imperatore che un'illazione del giurista*¹⁴⁷, regola, si badi, rigorosamente ribadita anche dai successori di Antonino Pio.

Al dettato normativo contenuto nel § 3 di D.27.1.6 si ispireranno, infatti, ancora Diocleziano e Massimiano in una costituzione pervenutaci attraverso il Codice giustiniano:

C.I. 10.53(52).5 (*Impp. Diocletianus et Maximianus Concedemoni*): *Nec intra numerum praestitutum ordine invito medicos immunitatem habere saepe constitutum est, cum oportet eis decreto decurionum immunitatem tribui*

ove il *constitutum est* fa indubbiamente riferimento non certo ad opinioni giurisprudenziali, bensì, appunto, a manifestazioni di volontà imperiali¹⁴⁸.

Comunque, pure il principio espresso nel § 4, da riconnettere anch'esso a disposizioni imperiali, risulta confermato dai successivi Imperatori. Basti leggere il § 6 dello stesso D. 27.1.6:

Nam et Ulpianus libro quarto de officio proconsulis ita scribit: sed et reprobari medicum posse a republica, quamvis semel probatus sit, imperator noster cum patre Laelio Basso rescripsit.

L'affermazione secondo la quale medici e insegnanti avrebbero potuto usufruire dell'immunità se avessero diligentemente adempiuto alle loro funzioni sembra infatti conciliarsi perfettamente con il contenuto di questa costituzione che Severo e Caracalla¹⁴⁹ emanarono probabilmente proprio per la risoluzione di uno specifico caso di inadempimento da parte di un medico delle proprie funzioni professionali. In essa, appunto, veniva stabilito, sulla scia dei principi già fissati da Antonino Pio, che il professionista poteva essere disapprovato dal senato della propria città, quantunque fosse stato precedentemente approvato¹⁵⁰.

Al lavoro giurisprudenziale del periodo severiano si deve invece molto probabilmente la generalizzazione dell'esenzione dagli oneri della tutela. In tal senso depone un passo dei *Fragmenta Vaticana*¹⁵¹ estratto dal *liber de excusationibus* di Ulpiano:

*F.V. 149: Philosophis quoque et medicis et rhetoribus et grammaticis, quibus per hanc professionem immunitas dari solet, etiam vacatio a tutelis datur tam divorum principum rescriptis quam imperatorum nostrorum*¹⁵². *Quantum ad medicos uniuscuiusque civitatis pertinet, intra numerum quinque esse debere sacrae constitutiones docent. Cetera.*

L'esigenza di riportare alle costituzioni emanate da precedenti Imperatori la *vacatio tutelae* ci fa infatti desumere come Ulpiano¹⁵³, alla stregua del resto di Modestino, interpretando estensivamente il dettato di provvedimenti imperiali, soprattutto rescritti dei *Divi Fratres* e di Severo e Caracalla¹⁵⁴, emanati per risolvere questioni particolari, abbia tratto da essi principi normativi di portata generale¹⁵⁵. Ebbene, è così procedendo che, a nostro giudizio, la giurisprudenza dell'età dei Severi arriverà a fare della *excusatio tutelae* e *curatela*, concessa agli intellettuali, inclusi i medici, un'esenzione ormai acquisita nel comune

sentire sociale. Conferma del nostro assunto può trarsi infatti pure da:

D.27.1.6.1: Γραμματικοί, σοφισταὶ ῥήτορες, ἰατροὶ οἱ περιοδεύται¹⁵⁶ καλούμενοι ὡσπερ τῶν λοιπῶν λειτουργιῶν οὕτως δὲ καὶ ἀπὸ ἐπιτροπῆς καὶ κουρατορίας ἀνάπαυσιν ἔχουσιν¹⁵⁷

ove il giurista sottolinea come insegnanti e medici, ai quali è attribuita l'esenzione dai *munera*, debbano considerarsi esenti anche dal gestire una tutela o una curatela¹⁵⁸.

All'impegno assunto dalla giurisprudenza dell'età dei Severi la quale, come s'è notato, operò attivamente nella materia della *vacatio munerum* relativa alla nostra categoria di operatori intellettuali, si accompagna comunque una altrettanto attiva e diretta partecipazione del potere politico in questo settore.

Antonino Pio, come si è avuto modo di constatare, aveva cercato di legare il diritto alle immunità al paese d'origine del professionista; tale diritto tuttavia non sarebbe andato perduto per chi esercitava in altro luogo¹⁵⁹. Questo è quanto può ricavarsi da un frammento che riferisce l'opinione di Paolo al riguardo:

D.27.1.6.10 (Mod. 2 *Excusat.*): Τοὺς μέντοι ἄγαν ἐπιστήμονας καὶ ὑπὲρ τὸν ἀριθμὸν καὶ ἐν ἀλλοτρίᾳ πατρίδι τὰς διατριβὰς ποιούμενους εἶναι ἀλειτουρηγῆτους Παῦλος γράφει, λέγων τὸν θειότατον Ἀντωνίνον τὸν Εὐσεβῆ οὕτω κεκελευμέναι¹⁶⁰

Dal testo si desume infatti che le città dovevano, per disposizione imperiale risalente ad Antonino Pio, concedere le immunità a tutti quegli intellettuali particolarmente eruditi che superassero il numero prestabilito ed esercitassero la loro professione altrove. Tale norma, che in sostanza rifletteva l'intenzione dell'Imperatore di controllare il lavoro espletato da insegnanti e medici attraverso il Consiglio, e cioè il ceto egemone della loro città d'origine, accolta pure dalla giurisprudenza, dovette però apparire poco adeguata ai Severi. L'esigenza di un controllo più efficace, operato direttamente dalla città nella quale di fatto gli intellettuali esercitavano la loro professione, è presumibile sia

stata infatti alla base di una innovazione della quale ci informa Modestino:

D. 27.1.6.9: Ἔτι κάκεῖνο εἰδέναι χρή, ὅτι ὁ ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι διδάσκων ἢ θεραπεύων τὴν ἀλειτουρησίαν ταύτην ἔχει. εἰ γὰρ Κομανεὺς ὢν ἐν Νεοκαισαρείᾳ σοφιστεύῃ ἢ θεραπεύῃ ἢ διδάσκῃ παρὰ Κομανεῦσιν ἀλειτουρησίαν οὐκ ἔχει. καὶ τοῦτο οὕτω νενομοθέτηται ὑπὸ τῶν θειοτάτων Σεβήρου καὶ Ἀντωνίνου¹⁶¹.

Ivi il giurista fa riferimento ad una costituzione imperiale di Severo e Caracalla ed in base alla quale si era stabilito che chi insegnava o esercitava la medicina lontano dalla propria patria non godeva più dell'immunità presso la sua città d'origine. Ebbene, a nostro avviso, questa disposizione non è da interpretare, come pure è stato fatto, nel senso che il professionista che esercitava fuori dal suo paese avrebbe perduto totalmente il diritto all'immunità¹⁶², quanto piuttosto appunto nel senso che egli avrebbe potuto goderne nella città nella quale di fatto esercitava, alla quale, dunque, sarebbe stato permesso di estendere le immunità anche a favore di quegli intellettuali che non avessero cittadinanza locale¹⁶³.

7. (Segue) e basso Impero

Il titolo *de medicis et professoribus* appartenente al tredicesimo libro del C.Th. si apre con ben tre costituzioni di Costantino che sono particolarmente significative riguardo alla posizione assunta dall'Imperatore che per primo scelse di riconoscere ufficialmente quell'umanesimo cristiano per secoli soffocato o ignorato dal mondo ufficiale¹⁶⁴ nei riguardi dei rappresentanti della cultura non solo umanistica bensì anche medica¹⁶⁵.

C.Th. 13.3.1 (*Imp. Constantinus A. ad Volusianum*) (a.321/4): *M e d i c o s , grammaticos et professores alios litterarum immunes esse cum rebus, quas in civitatibus suis possident, praecipimus et honoribus fungi; in ius etiam vocari eos vel pati iniuriam prohibemus, ita ut, si quis eos*

vexaverit, centum milia nummorum aenario inferat a magistratibus vel quinquennialibus exactus, ne ipsi hanc poenam sustineant, servus eis si iniuriam fecerit, flagellis debeat a suo domino verberari coram eo, cui fecerit iniuriam, vel, si dominus consensit, viginti milia nummorum fisco inferat, servo pro pignore, donec summa haec exsolvitur, retinendo. Mercedis etiam eorum et salaria reddi praecipimus. Quoniam gravissimis dignitatibus vel parentes vel domini vel tutores esse non debent, fungi eos honoribus volentes permittimus, invitos non cogimus.

13.3.2 (*Idem A. ad Rufinum p.p.*) (a. 326): *Archiatři omnes et ex archiatři ab universis muneribus curialium, senatorum et comitum perfectissimorumque muneribus et obsequiis, quae administratione perfunctis saepe mandantur, a praestationibus quoque publicis liberi immunesque permaneant nec ad ullam auri et argenti et equorum praestationem vocentur, quae forte praedictis ordinibus aut dignitatibus adscribuntur. Huius autem indulgentiam sanctionis ad filios quoque eorum statuimus pervenire.*

13.3.3 (*Idem A. ad populum*) (a. 333): *Beneficia divorum retro principum confirmantes m e d i c o s et professores litterarum, uxores etiam et filios eorum ab omni functione et ab omnibus muneribus publicis vacare praecipimus nec ad militiam comprehendendi neque hospites recipere nec ullo fungi munere, quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituant.*

Queste costituzioni, soprattutto la prima e la terza, costituiscono infatti, a nostro avviso, una importante testimonianza del maturarsi nella mente di Costantino di un preciso indirizzo di politica culturale che coinvolgerà anche il lavoro medico e che segnerà la traccia alla quale si atterranno gli Imperatori successivi.

Con la prima *lex*¹⁶⁶, indirizzata al prefetto del pretorio Volusiano¹⁶⁷, Costantino riconosce l'immunità nei riguardi delle loro persone e delle loro cose (*immunes esse, cum rebus*) a medici e professori di lettere delle varie città dell'Impero ai quali nel contempo prescrive di assolvere agli *honores*¹⁶⁸ municipali¹⁶⁹.

Già questo basta a farci capire l'enorme portata della disposizione: la concessione di Costantino, infatti, da un lato abroga le limitazioni al numero degli immuni fissate da Antonino Pio¹⁷⁰, ponendo sullo stesso piano *munera personalia* e *patrimonialia* che talvolta si fu soliti distinguere, almeno riguardo a qualche categoria di professionisti¹⁷¹; dall'altro ingiunge anche agli intellettuali di adempiere agli *honores* municipali. Disposizione, quest'ultima, facilmente spiegabile alla luce della situazione in cui

versavano le curie nel periodo da noi considerato¹⁷². Infatti, le cariche municipali, che solo nell'ottica degli ideali borghesi delle aristocrazie provinciali potevano considerarsi ancora *honores*, erano nei fatti ormai *munera* gravosi¹⁷³. Di conseguenza, l'incoraggiare l'entrata nell'*administratio* della *res publica* di medici ed insegnanti, per lo più rappresentanti della piccola borghesia, è una chiara attestazione della decadenza delle classi che avevano tradizionalmente guidato le città; ma, forse, pure un tentativo di infondere in esse nuove energie intellettuali.

Comunque, ciò che colpisce maggiormente del provvedimento è la *prohibitio*, a favore sempre degli intellettuali menzionati, della *in ius vocatio* e del *pati iniuriam*: pertanto, coloro che fossero stati di qualche nocimento a medici e professori avrebbero dovuto pagare una pena di centomila nummi all'erario con l'ulteriore conseguenza che, se i magistrati a ciò addetti non avessero provveduto all'esazione, sarebbero stati sottoposti alla stessa pena. Se poi, specifica ancora la *lex*, a causare *iniuria* fosse stato un servo, questi avrebbe dovuto sottostare alla pena corporale della *verberatio flagelli*, purché però avesse agito *sua sponte*; se infatti avesse operato col consenso del *dominus*, sarebbe stato quest'ultimo a dover pagare una pena di ventimila nummi al fisco o, finché la somma non fosse stata pagata, consegnare il servo a titolo di pegno.

Ora, non v'è chi non veda la singolarità di tali disposizioni che si concretano fondamentalmente nell'inviolabilità delle persone degli intellettuali e, soprattutto, di quella che concerne il divieto di tradurre i privilegiati in giudizio. Certamente, com'è stato al riguardo ben evidenziato¹⁷⁴, noi ci troviamo di fronte alla pratica applicazione del privilegio del *ἑρᾶσθαι* che già in passato era stato concesso¹⁷⁵; non può tuttavia sottacersi che esso assume con Costantino una portata davvero insolita visto che l'Imperatore non soltanto lo rende universale, bensì ne fa soprattutto il momento centrale di tutta la normativa.

Infine, al richiamo ai privati e ai *municipia* perché paghino rispettivamente le *mercedes* ed i *salaria* a docenti e medici¹⁷⁶, Costantino fa seguire un'altra importante prerogativa che fino a quel momento mai era stata conferita, almeno in così ampia portata, a tali professionisti: l'assolvere, solo se lo volevano, al-

l'honor di parens, di *dominus* e di *tutor*. Non solo pertanto veniva loro concessa la più ampia immunità personale e patrimoniale, bensì anche la possibilità di non sobbarcarsi agli altrettanto gravosi *honores* che derivavano dall'esercizio della *patria e dominica potestas* oltre che della tutela¹⁷⁷.

Dalle indicazioni forniteci da questa testimonianza¹⁷⁸ si può dunque dedurre come con Costantino gli esercenti attività medica nell'Impero riuscirono a raggiungere una posizione di privilegio davvero eccezionale, quale mai avevano goduto nel passato. Su tali scelte legislative incisero indubbiamente ragioni politico-ideologiche non dissimili in fondo da quelle che avevano ispirato pure i precedenti interventi del potere imperiale in questo settore. Analogamente a quanto era avvenuto nel corso dei primi tre secoli dell'Impero, in cui i *Principes* specificarono legislativamente immunità e privilegi a favore della classe medica, attribuendo in proposito anche un attivo potere di controllo e di scelta agli esponenti delle classi cittadine, al fine di raggiungere un obiettivo sempre più recepito e comunemente accettato nella coscienza sociale, fare della cura materiale dei cittadini uno strumento di potere, Costantino si rese infatti conto che l'adeguamento delle strutture di un Impero fino ad allora formalmente politeistico alla nuova realtà monoteistica, riconosciuta ufficialmente attraverso la concessione della libertà di culto, sarebbe certamente riuscito più facile se avesse incontrato quanto meno la non opposizione delle classi intellettuali cittadine in gran parte ancora pagane¹⁷⁹. Pertanto, la massima protezione accordata loro dall'Imperatore avrebbe sicuramente assicurato sotto questo profilo un allineamento dei privilegiati alle esigenze del potere e, conseguentemente, una più celere realizzazione degli obiettivi politici da raggiungere¹⁸⁰.

Se comunque quello di fare ancora della cultura, anche medica, uno strumento del potere sembra sia stato il primo obiettivo di Costantino, questi capì ben presto però che essa poteva e doveva servire allo Stato per la realizzazione di fini meno personalistici anche se non meno egoistici. E l'ultima costituzione chiarisce appieno il nostro punto di vista.

Emanata dopo la fondazione di Costantinopoli e rivolta *ad populum*¹⁸¹, la *lex* contenuta in C.Th. 13.3.3, infatti, oltre che con-

fermare genericamente l'esonero da ogni funzione e *munus publicum*, esemplificando precipuamente tra questi il dovere di prestare servizio militare e di fornire *hospitalitas*, ne estende l'applicazione alle mogli ed ai figli sia dei medici che dei vari professori di lettere con una motivazione tanto singolare quanto innovatrice: *quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituant*, affinché dunque più facilmente questi intellettuali potessero istruire gli allievi negli studi liberali e nella medicina.

Orbene, questa argomentazione, che giustifica l'emanazione della nuova *lex*, è, crediamo, la più esplicita attestazione di un nuovo indirizzo politico-culturale inaugurato da Costantino ed in base al quale, appunto, le immunità vennero concesse agli intellettuali non più semplicemente per plasmarli alle esigenze del potere, bensì soprattutto per indurli all'esercizio della loro professione, in armonia del resto col principio che si veniva sempre più diffondendo nella società tardo-imperiale secondo cui lo Stato poteva richiedere ai cittadini non esclusivamente prestazioni patrimoniali, bensì anche servizi personali¹⁸². Privilegiando in sostanza sia chi esercitava queste attività che i membri della sua famiglia si finiva con l'incrementare notevolmente l'esercizio delle professioni di medico ed insegnante; ciò avrebbe conseguentemente permesso il realizzarsi di un ben preciso obiettivo didattico¹⁸³ che avrebbe garantito all'Impero un ricambio nella stessa classe intellettuale¹⁸⁴.

A motivazioni diverse pensiamo rispondano invece i particolari *beneficia* concessi da Costantino agli architri¹⁸⁵, di cui testimonia C.Th. 13.3.2. Questi venivano esonerati, assieme ai loro figli, dai *munera curialium, senatorum, comitum, perfectissimorum* e da qualsiasi altra prestazione pubblica, soprattutto quelle che si concretizzavano in dazioni d'oro, d'argento e di cavalli. Così ampia liberalità attribuita ai medici di corte sia ancora attivi che già a riposo (*ex architri*) rappresenta infatti a nostro avviso semplicemente un pubblico riconoscimento delle importanti mansioni espletate da tale categoria di professionisti ai quali era assegnata la cura della persona fisica dell'Imperatore¹⁸⁶.

Sulle direttive di Costantino si pose pure, in riferimento a quest'ultima categoria di medici, Giuliano il quale confermò le esenzioni dai *munera* a loro favore:

C.Th. 13.3.4 (*Imp. Iulianus A. ad archiatros*) (a. 362): *Ratio aequitatis exposcit, ut veterum privilegia principum circa vos censeamus esse firmanda. Proinde nostrae mansuetudinis sanctione subnixi securi a molestiis munerum omnium publicorum reliquum tempus aetatis iugiter agitabitis*¹⁸⁷.

Motivazioni di carattere amministrativo, tendenti a ridimensionare l'elargizione delle immunità, in linea del resto con la legislazione di Valentiniano che in materia fu *sostanzialmente repressiva*¹⁸⁸, giustificano invece la seguente disposizione:

C.Th. 13.3.10 (*Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Principium p.u.*) (a. 370 [?])¹⁸⁹: *M e d i c i s et magistris urbis Romae sciant omnes immunitatem esse concessam, ita ut etiam uxores eorum ab omni inquietudine tribuantur immunes et a ceteris oneribus publicis vacent, eosdemque ad militiam minime comprehendere placeat, sed nec hospites militares recipiant.*

Non crediamo, infatti, che la legge, come si è sostenuto in dottrina¹⁹⁰, non abbia *alcun valore speciale*. Essa, in realtà, non può considerarsi una pura e semplice ripetizione delle immunità anteriormente elargite da Costantino e ciò per due ordini di motivi: intanto, la costituzione contenuta in C.Th.13.3.3 fu indirizzata da Costantino *ad populum* ed ebbe quindi a nostro avviso una portata più ampia di quella in esame che risulta rivolta al *praefectus urbi* e pertanto alla sola città di Roma; inoltre, pur dichiarando l'Imperatore espressamente di riconfermare le concessioni di immunità a medici e docenti ed alle loro consorti talché essi, liberi da tutti i pubblici oneri, né essendo tenuti al servizio militare né all'obbligo dell'acquartieramento, possano tranquillamente espletare le loro attività, esclude tuttavia i figli, anch'essi invece esenti in base alla precedente normativa.

La nostra norma¹⁹¹ ebbe pertanto un suo significato particolare e cioè quello di restringere in certo qual modo la portata della precedente *vacatio munerum*, pur mantenendo tuttavia sempre inalterato l'interesse verso le categorie di intellettuali a cui il provvedimento si riferisce.

In questo clima di restrizioni del resto mostrano di essere stati coinvolti pure i medici di corte:

C.Th. 13.3.12 (*Imppp. Valens, Gratianus et Valentinianus AAA. Vindiciano*) (a.379): *Archiatrorum, qui intra penetralia regalis aulae totius vi-*

tae probitate floruerunt, nulla dignitatem sequatur expensa neque eorum fatiget heredes. Ab his etiam, qui comitivae honore donati sunt, ut consuetudo poscebat, sordidi muneris interpellatio conquiescat. Nam dilecti a patribus adque suscepti honoris ac muneris incrementa servamus.

Con quest'ultima legge, infatti, indirizzata al *comes archiatrorum Vindicianus*¹⁹², se da un lato vengono confermate le precedenti prerogative connesse alla dignità di archiatra, adesso estese pure agli eredi, dall'altro se ne limita l'effettiva portata a quanti tra essi abbiano ottenuto il titolo onorifico di *comites*¹⁹³, ai quali soltanto veniva invero riservato ancora una volta l'esonero dai *sordida munera*¹⁹⁴.

Leges di poco successive ci fanno comunque notare che i *beneficia* di cui sopra furono riconfermati dai successivi Imperatori a favore di tutti gli appartenenti a tale categoria di lavoratori intellettuali. Si leggano al riguardo:

C.Th. 13.3.14 (*Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius AAA. Cynegio p.p.*) (a. 387): *Ea, quae principes veteres archiatris sacri palatii, salutaris ac necessariae artis professoribus, sacro et mansuro in aeternum iudicio detulerunt, et antiquorum contemplatione iussorum et laborum praesentium intuitu roborata in perpetuum manere praecipimus nec ulla cuiuspiam improbitate convelli.*

13.3.15 (*Idem AAA. Rufino p.p.*) (a.393): *Archiatrorum privilegia, quae iis vetustis sanctionibus attributa sunt, inlibata volumus permanere ac tenere perpetem firmitatem. Hoc quoque addendum esse censuimus, ut qui egerunt administrationes aut earum honore fungentur vel dimissi e palatio testimonialium suffragio munientur, ad descriptiones senatorias non vocentur, sed ab omnibus muniis absoluti liberi adque securi dignitatis praemiis perfruantur.*

Entrambe le leggi risalgono a Teodosio I. È però incontestabile che il suo successore Teodosio II, figlio di Arcadio, sia stato, tanto nella storia politica quanto in quella della cultura, un personaggio più di spicco¹⁹⁵.

Di alcuni anni dopo la sua ascesa al trono sono due leggi che si occupano dei medici e degli insegnanti e che risultano essere state emanate addirittura nello stesso giorno. La prima è contenuta in:

C.Th. 13.3.16 (*Imp. Honorius et Theodosius AA. Monaxio p.p.*) (a. 414 Nov. 30): *Grammaticos oratores adque philosophiae praeceptores nec non etiam m e d i c o s praeter haec quae retro latarum sanctionum auctoritate consecuti sunt privilegia immunitatesque frui hac praerogativa praecipimus, ut universi, qui in sacro palatio inter archiatros militarunt cum comitiva primi ordinis vel secundi, nulla municipali, nulla curialium conlatione, nulla senatoria vel glebali descriptione vexentur, seu indepta administratione seu accepta testimoniali meruerint missionem, sint ab omni functione omnibusque muneribus publicis immunes nec eorum domus ubicumque positae militem seu iudicem suscipiant hospitandum. Quae omnia filiis etiam eorum et coniugibus inlibata praecipimus custodiri, ita ut nec ad militiam liberi memoratorum trahantur inviti. Haec autem et professoribus memoratis eorumque liberis deferenda mandamus.*

La costituzione menziona espressamente insegnanti e medici ai quali, riconfermati i precedenti privilegi e immunità, venivano inoltre attribuite quelle prerogative di cui godevano gli architri che erano stati onorati della qualifica di comite di primo¹⁹⁶ o secondo ordine¹⁹⁷: e cioè, l'immunità da ogni carico municipale o curiale, da ogni imposizione senatoria o fondiaria e, tanto nel caso in cui si fossero trovati in attività di servizio che non, l'esenzione da ogni funzione o pubblico carico e dall'obbligo di ospitare i giudici o i militari. Questi privilegi, accordati agli architri ed estesi ai loro figli e mogli, venivano così confermati a favore dei menzionati professori e dei loro figli¹⁹⁸.

Il controllo circa l'osservanza di queste disposizioni, a cui il prefetto del pretorio avrebbe dovuto dare esecuzione¹⁹⁹, dovette essere demandato al *magister officiorum*. Ciò può desumersi con sufficiente sicurezza dalla successiva costituzione indirizzata al *magister officiorum Helio* e contenuta in:

C.Th. 13.3.17 (*Idem AA. Helioni mag. off.*) (a. 414 Nov. 30): *Artium liberalium professoribus ac praecipue m e d i c i s, qui cum comitivae primi ordinis ac secundi militant dignitate, privilegia et beneficia a retro principibus praestita nec non etiam nova ipsis eorumque filiis clementia nostra detulit, ut cohaerens sanctio protestatur: quae tenaciter observari oportet.*

In essa²⁰⁰, infatti, nel ribadire i *privilegia* e *beneficia* attribuiti dai predecessori ai professori di arti liberali e ai medici investiti della dignità di comite di primo e secondo ordine ed i nuovi

attribuiti anche ai loro figli, Teodosio II esprime chiaramente il desiderio che le sue disposizioni venissero osservate con tenacia²⁰¹.

Per finire, un'ultimo sguardo va dato alla legislazione giustiniana. Il titolo 53(52) del decimo libro del Codice giustiniano, intitolato *de professoribus et medicis*, costituisce invero, a nostro avviso, la prova più eloquente della continuità ideale tra la politica di Teodosio II e quella di Giustiniano nei riguardi del lavoro intellettuale e, in particolare, di quello medico.

In esso, accanto alla costituzione di Caracalla in materia di privilegi elargiti ai medici militari²⁰² e quella, di Diocleziano e Massimiano, che convalida il godimento delle immunità a favore dei medici, sempre che siano inclusi nel numero di coloro che hanno diritto ad averla con decreto curiale²⁰³, riscontriamo in particolare una *lex*, precisamente la sesta del titolo, che, pur riproducendo l'*inscriptio* di C.Th. 13.3.1²⁰⁴, costituisce un collage delle tre costituzioni innanzi esaminate di Costantino, quella contenuta in C.Th. 13.3.1, appunto, e quelle contenute in C.Th. 13.3.2 e 13.3.3:

C.I. 10.53(52).6 (*Imp. Constantinus A. ad Volusianum*): *Medicos et maxime archiatros vel ex archiatris, grammaticos et professores alios litterarum et doctores legum una cum uxoribus et filiis nec non etiam rebus, quas in civitatibus suis possident, ab omni functione et ab omnibus muneribus civilibus vel publicis immunes esse praecipimus neque in provinciis hospites recipere nec ullo fungi munere nec ad iudicium deduci vel exhiberi vel iniuriam pati, ut, si quis eos vexaverit, poena arbitrio iudicis plectetur. 1. Mercedem etiam eorum et salaria reddi iubemus, quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituant.*

In essa Giustiniano riconferma i privilegi che erano già stati concessi da Costantino a medici, architri, ex architri, grammatici e professori di lettere, con l'unica aggiunta dei *doctores legum*²⁰⁵. Queste categorie, invero, assieme alle loro mogli, ai loro figli ed alle loro cose, sarebbero stati esentati da ogni funzione e *munus* civile o pubblico; in particolare, essi non avrebbero dovuto sottostare né all'obbligo dell'*hospitalitas* né all'esercizio di alcuna carica né alla *in ius vocatio* né sopportare *iniuria*: contro quanti avessero violato queste disposizioni il giudice avrebbe

dovuto di suo arbitrio fissare una punizione. Infine, nel richiamare al loro dovere i privati e le *civitates* riguardo al pagamento rispettivamente delle *mercedes* e dei *salaria* ai professionisti, i Compilatori fanno seguire la medesima motivazione che si riscontra in C.Th. 13.3.3 e che Costantino aveva limitato all'elargizione dei concessi *beneficia: quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituunt*. Viene così affermato che qualunque attestazione di stima gli operatori intellettuali ricevano, non solo dunque i *privilegia* e le immunità, bensì pure le ricompense private e pubbliche, debba servire alla realizzazione di un preciso obiettivo: garantire la continuità di una classe intellettuale, valida dispensatrice di cultura umanistica e medica, anche per il futuro²⁰⁶.

8. Il *salarium* accordato ai medici ufficiali dallo Stato nell'alto Impero

Il riferimento, oltre che alle *mercedes*, anche ai *salaria* contenuto nella precedente costituzione ci conduce ad affrontare pure il problema delle ricompense ufficiali erogate alla nostra categoria di lavoratori intellettuali.

Risale in proposito al primo periodo del Principato la seguente testimonianza:

Plin., *Nat.* 29.5.7-8: *Multos praetereo medicos celeberrimosque ex iis Cassios, Carpetanos, Arruntios, Rubrios. CCL HS annua his mercedes fuere apud principes. Q. Stertinius inputavit principibus, quod sestertiis quingenis annuis contentus esset, sescena enim sibi quaestu urbis fuisse enumeratis domibus ostendebat. Par et fratri eius merces a Claudio Caesare infusa est, censusque, quamquam exhausti operibus Naepoli exornata, heredi HS CCC relinquere, quantum aetate eadem Arruntius solus.*

Stando alle parole di Plinio, molti medici famosi tra cui Cassio, Carpetano, Arrunzio, Rubrio²⁰⁷, già da allora ottennero dei lauti compensi annui dai *Principes*, compensi che è da ritenere fossero elargiti per avere prestato la loro attività al diretto servizio dei vari Imperatori. Né questo implicava che essi rinunciassero alla loro attività privata, lautamente remunerata anch'essa

e che, appunto, potevano pur sempre espletare accontentandosi se mai, in quest'ultimo caso, di percepire dal *Princeps* una somma inferiore, come fecero ad esempio Quinto Stertino ed il fratello²⁰⁸.

Senonché, le espressioni adoperate dal Nostro nel corso del brano (*CCL HS annua his mercedes fuere apud principes; merces a Claudio Caesare infusa est*) inducono a supporre che tali erogazioni a favore dei medici fossero il frutto di una personale iniziativa del *Princeps*, rivolta sempre a favore di singole persone²⁰⁹. Lo stesso termine *merces*, adoperato come s'è visto anche nei rapporti tra privati²¹⁰, fa presumere che esse, in questa prima fase del Principato, gravassero sul patrimonio privato dei diversi *Principes*. Se, invero, si fosse trattato di vere e proprie erogazioni pubbliche e cioè gravanti sul fisco, Plinio avrebbe certamente utilizzato il termine *salarium*, vocabolo molto più significativo che, come egli stesso non manca di precisare²¹¹, faceva riferimento al *quid* assegnato a soggetti che normalmente espletavano una attività al servizio dello Stato.

Comunque, è certo che queste prime forme *ibride* di elargizione effettuate dal potere centrale a favore della nostra categoria di lavoratori intellettuali col tempo vennero sostituite da altre aventi connotati più spiccatamente pubblicistici.

Si deve soprattutto ad Alessandro Severo, che riprese l'indirizzo politico tracciato dal fondatore della dinastia attraverso il recupero di principi maggiormente umanitari e liberali²¹², l'intervento più incisivo in questo campo:

Lampr., *Alex.* 44.4: *Rhetoribus, grammaticis, medicis, haruspibus, mathematicis, mechanicis, architectis salaria instituit et auditoria decrevit et discipulos cum annonis pauperum filios modo ingenuos dari iussit.*

Alessandro fissò infatti, non solo a favore di retori, grammatici, aruspici, astrologi²¹³, ingegneri²¹⁴ e architetti, bensì pure di medici, l'elargizione di *salaria*, decretando nel contempo l'assegnazione di *auditoria* ove costoro avrebbero potuto istruire nelle varie discipline precipuamente i figli dei poveri, purché di nascita libera, al mantenimento dei quali avrebbe provveduto l'Imperatore stesso attraverso sovvenzioni alimentari (*annonae*). Sarebbero così sorte a Roma, grazie ad Alessandro, cattedre uffi-

ciali, oltre che di retorica, grammatica, aruspicina, astrologia, ingegneria ed architettura, anche di medicina.

Certo, non possiamo affermare con sicurezza quanto di vero e quanto di eccessivo ci sia in questa notizia di Lampridio²¹⁵. Una cattedra di retorica, ad esempio, esisteva già sicuramente ai tempi del Nostro²¹⁶; ma riguardo a quelle di medicina²¹⁷ ingegneria e architettura è da dire che, se pure esse furono istituite dall'Imperatore severiano, è certo che dopo di lui non ne abbiamo più alcuna notizia, restando l'insegnamento di dette discipline tecniche in mano dei privati che in concreto le esercitavano. Nel basso Impero, infatti, l'unico impulso che fu dato all'insegnamento della medicina così come a quello dell'architettura e dell'ingegneria consistette nella concessione di *beneficia* e, in genere, nella esenzione da *munera* accordati agli esercenti tali attività con lo scopo precipuo, appunto, di incoraggiare l'insegnamento della loro *ars*²¹⁸.

Né notizie possediamo riguardo alle cattedre ufficiali di aruspicina e di astrologia²¹⁹, scienze che sia prima che dopo il regno di Alessandro Severo vennero considerate una perenne minaccia politica e dinastica per i vari Imperatori²²⁰. Forse, quello di innalzare queste discipline alla dignità dell'insegnamento²²¹ ufficiale fu per Alessandro un tentativo effettuato allo scopo di avere un'aruspicina ed un'astrologia controllate dallo Stato²²²; un tentativo, tuttavia, non più ripetuto dai successori²²³.

Ma se appare plausibile supporre che motivazioni di carattere politico siano state alla base della concessione di *salaria ad haruspices e mathematici*, altrettanto plausibile è, crediamo, ritenere che analoghe motivazioni abbiano spinto a favorire in egual maniera *mechanici* e *architecti*, della cui attività Alessandro si avvalse in larga misura²²⁴, nonché i medici. L'ufficializzazione dell'insegnamento tecnico avrebbe infatti permesso un incremento delle rispettive professioni a tutto vantaggio delle classi inferiori. Ugualmente, del resto, la conferma di *salaria* a favore dei retori e la loro istituzione a favore dei grammatici avrebbe consentito la diffusione della cultura media e superiore tra i cittadini meno abbienti e ciò in linea col programma politico che aveva distinto l'Impero severiano, teso alla lotta contro la vecchia aristocrazia²²⁵ e all'attenuarsi delle distanze di classe tra i *cives*.

Ben diversa motivazione ebbero invece altri provvedimenti presi da Alessandro. Il suo biografo riferisce infatti come egli avesse teso a ridurre le spese di corte all'essenziale (Lampr., *Alex.* 41), nel tentativo forse di sgravare l'amministrazione finanziaria dello Stato già messa a dura prova da una politica volta tra l'altro ad un accentramento autocratico di tutta la struttura amministrativa. Ebbene, è proprio in quest'ottica che bisogna, a nostro avviso, interpretare:

Lampr., *Alex.* 42.3: *medicus sub eo unus palatinus salarium accepit, ceterique omnes usque ad sex fuerunt, qui annonas binas aut ternas accipiebant, ita ut mundas singulas consequerentur, alias aliter.*

Dalle parole di Lampridio si desume che già prima di Alessandro i medici di corte (*archiatri*), ormai inseriti nell'organizzazione burocratica imperiale, ricevevano, come impiegati imperiali appunto, un regolare *salarium*. Il nostro Severo, tuttavia, cercò di ridurre il carico finanziario che derivava da questa situazione lasciando il *salarium* ad uno solo di essi e trasformando quello degli altri (che pare avessero raggiunto anche il numero di sei) in una elargizione in natura (*annonae*), rispettando probabilmente, attraverso il differente trattamento economico, il rapporto gerarchico esistente già ai suoi tempi tra i vari *archiatri*²²⁶.

9. Il ruolo assunto in proposito dalle amministrazioni locali

Si è già avuto modo di accennare alla prassi, vigente sin dall'epoca repubblicana, della pubblica *conductio* di medici, il cui pagamento gravava sui fondi cittadini²²⁷.

Col tempo, tuttavia, si venne affiancando al sistema di finanziamento attuato ricorrendo a strumenti privatistici un nuovo sistema dai connotati più spiccatamente pubblicistici: quello del *salarium*. L'elargizione di esso da parte della *civitas*, di contro alla *merces* con cui la stessa poteva retribuire i nostri intellettuali *conducti*, avrebbe trasformato infatti questi ultimi in veri e propri pubblici funzionari al servizio della *respublica*. Significativo al riguardo è un passo di Ulpiano. Leggiamolo:

D. 50.9.4. pr. (Ulp. Libr. sing. de officio curatoris rei publicae): *Ambitiosa decreta decurionum rescindi debent, sive aliquem debitorem dimiserint sive largiti sunt. 1 Proinde, ut solent, sive decreverint de publico alicuius vel praedia vel aedes vel certam quantitatem praestari, nihil valebit huiusmodi decretum. 2 Sed et si salarium alicui decuriones decreverint, decretum id nonnumquam ullius erit momenti: ut puta si ob liberalem artem fuerit constitutum vel ob medicinam: ob has enim causas licet constitui salaria.*

Il brano prevede la rescissione dei decreti dei decurioni qualora siano *ambitiosa* e cioè sconfinanti la competenza dell'*ordo*, come nel caso in cui sia in essi rimesso un debito o decisa una elargizione. A questi si aggiungono quei decreti con cui sono stati donati fondi o case o una somma di denaro. Tuttavia, se i decurioni hanno conferito a qualcuno un *salarium*, il *decretum* avrà efficacia sempreché il conferimento riguardi gli esercenti una professione liberale o medica. *Ob has enim causas*, ribadisce infatti Ulpiano, *licet constitui salaria*²²⁸.

Il frammento, dunque, se da un lato ci fa notare i divieti che, in età severiana, i senati locali incontravano nel conferimento di pubbliche elargizioni, dall'altro ribadisce come la loro competenza in materia di conferimenti di *salaria* ad esercenti attività intellettuali non trovasse alcuna limitazione. Le Curie, pertanto, e cioè in concreto i rappresentanti dell'aristocrazia locale, collaboravano col *Princeps* nella scelta degli intellettuali da porre al servizio della collettività, scelta, si badi, che non appare limitata semplicemente agli esercenti un'attività di insegnamento medio e superiore, riguardando anche i medici.

Per questi ultimi, del resto, non mancano altre testimonianze volte a confermare l'assiduità con cui i *municipia* intervenivano. Si legga al riguardo:

C.I.L. XI. 3007 (=Dessau 2542): *D(is) M(anibus). M(arco) Ulpio cl. (sic!) fil(io) sporo medico alar(io) Indianae et tertiae Ast[urum] et salariario civitati[s] splendidissimae Ferentiensium, Ulpius Protog[enes] lib(ertus) pat(rono) b(ene) m(erenti) f(ecit).*

L'epigrafe, che riferisce di un tal *M. Ulpus* il quale, oltre ad essere stato medico militare, fu anche salariato dal municipio Fe-

rentiense, città dell'Etruria, non presenta elementi tali da permettere una sua esatta datazione²²⁹. Comunque, l'espressione *dis manibus*, nella forma abbreviata *D.M.*, in essa contenuta, prova per la sua risalenza ad un'epoca sicuramente postneroniana²³⁰; mentre la fonte che ora passeremo ad esaminare, con più esattezza, induce a concludere per la sua appartenenza ad una età presumibilmente non anteriore agli Antonini. Che l'esistenza di medici salariati dalle *civitates* risalisse infatti quanto meno alla loro età è attestato da:

D.34.1.16.1 (Scaev. 18 Digest.): *Libertis libertabusque, item quos quasque testamento codicillisve manumiserat, alimenta, commoda, quae viva praestabat, dari iusserat: item omnibus libertis libertabusque fundos: quaesitum est, an a dea legata admitteretur liberti paterni libertus, cui scribere solebat ita: ἀπὸ Ρουφίνης ἡμετέρῳ ἀπελευθέρῳ epistula etiam emissa ad ordinem civitatis, unde oriunda erat, petierat, uti publice (quod medicus erat) salaria ei praestarentur, manifestando litteris suis eum suum esse libertum. respondit eum, cuius notio est, aestimaturum, ut, si quidem viva ea et ei praestabat, nihilo minus ad fideicommissum admitteretur, aliter vero non.*

Una testatrice lega ai propri liberti, tra l'altro, gli alimenti *quae viva praestabat*. Il quesito sottoposto a Scevola era se questi legati potessero intendersi attribuiti anche al liberto di un liberto, che la testatrice considerava proprio, tanto da chiamarlo suo in una lettera con cui lo raccomandava alle autorità cittadine. Il giurista imposta la soluzione del caso sulla base di quanto la disponente era solita fare durante la sua vita: pertanto, se ella aveva già prestato in vita gli alimenti al liberto del suo liberto, il lascito si doveva intendere riferito anche a lui²³¹.

Ora, al di là della rilevanza che il brano riveste in tema di interpretazione della volontà negli atti *mortis causa*²³², ciò che è importante ai nostri fini è il contenuto dell'*epistula* indirizzata dalla testatrice *ad ordinem civitatem unde oriunda erat* ed in cui essa sollecitava la concessione di *publica salaria* al liberto *quod medicus erat*. Queste parole, infatti, ci fanno chiaramente desumere come già ai tempi in cui Scevola scrisse i *libri digestorum* e cioè, con molta probabilità, sotto il principato di Marco Aurelio²³³, le *civitates* sollevano elargire *salaria* ai medici, attribuendo

conseguentemente carattere ufficiale alla professione e, di riflesso, a chi l'esercitava²³⁴.

Ma se le testimonianze fin qui discusse crediamo non lascino dubbi sul fatto che, almeno fino al III secolo, le Curie avessero conservato un grosso margine di discrezionalità²³⁵ nella scelta degli intellettuali che avrebbero dovuto contribuire, a spese della *civitas*, alla salvaguardia della salute delle varie collettività cittadine, non altrettanto può dirsi per i secoli successivi. Emblematica è in proposito la seguente costituzione di Costanzo II:

C.Th.12.2.1 (*Imp. Constantius A. ad Marcellinum comitem orientis*) (a. 349). *Nulli salarium tribuatur ex viribus rei publicae nisi ei, qui iuventibus nobis specialiter fuerit consecutus. Gravitas igitur tua placitis obsequatur.*

La *lex generalis*²³⁶, confermata successivamente da Giustiniano²³⁷, sancisce che a nessuno e, conseguentemente, nemmeno ai medici, potrà essere assegnato un *salarium* sui cespiti della *res publica* se non a chi l'abbia conseguito per esplicita volontà dell'Imperatore²³⁸.

Com'è evidente, siamo ben lontani dalla libera iniziativa che in precedenza aveva caratterizzato l'attività delle Curie in fatto di nomine e di emolumenti a tali intellettuali. Se in epoca alto-imperiale, infatti, i *municipia* potevano anche ascoltare le segnalazioni dei privati al riguardo (si pensi al caso riferito in D.34.1.16.1), ora debbono sottostare alla volontà imperiale la cui rilevanza, pur essendo stata consacrata legislativamente da Costanzo, di fatto, comunque, è da presumere fosse già da tempo operante.

10. Le sovvenzioni pubbliche a favore dei medici nel basso Impero

La perdita della libertà municipale nella gestione della salvaguardia della salute pubblica trova certamente il suo fondamento in una maggiore affermazione dell'autorità dello Stato²³⁹. Non v'è dubbio, infatti, che, nell'evolversi della storia dell'Impero romano, si assista ad un sempre più marcato autoritarismo da par-

te del potere centrale. L'Imperatore interviene in maniera sempre più incisiva per assicurare il funzionamento di servizi ritenuti di pubblico interesse – tra i quali, appunto, la medicina – esautorando conseguentemente, anche in questo campo, i compiti delle Curie e cioè, in ultima analisi, della *nobilitas* municipale. Che dunque alla base della perdita di iniziativa da parte delle *civitates* riguardo alla concessione di *salaria* ai medici ci siano stati dei fattori di carattere politico è indiscutibile. Ma non furono i soli. È infatti plausibile pensare, a nostro avviso, che ben più profonda rilevanza abbiano avuto fattori di carattere economico i quali finirono con l'interferire, inevitabilmente, sui primi.

La grave crisi del III secolo, le cui cause economico-sociali, politiche e religiose che determinarono la fine del Principato ed il passaggio alla monarchia assoluta sarebbe fuori luogo qui esaminare²⁴⁰, ha indubbiamente contribuito ad alterare i caratteri dell'intero sistema economico romano²⁴¹. L'evolversi dell'economia romana verso forme di economia naturale comportò, tra l'altro, la scarsità degli scambi monetari e la loro sostituzione, specie nella sfera pubblica, con pagamenti in natura²⁴². La prestazione annonaria costituì, infatti, come avremo modo di evidenziare tra breve, anche per i medici direttamente remunerati dal fisco, l'unico tipo di pagamento effettuato dal potere centrale. Ma questa, quantunque potesse anche considerarsi preferibile al pagamento in denaro, almeno fin quando con Costantino si cercò di stabilizzare la situazione monetaria²⁴³, non lo fu certamente in seguito.

Preferibile restava dunque il sistema del *salarium* e l'Imperatore, a nostro avviso, cercò appunto di assicurare quest'ultimo agli esercenti l'*ars medica* ricorrendo alle amministrazioni locali. Appoggiandosi ad esse, infatti, e limitando la loro libera iniziativa in fatto di nomine e di fissazione di *salaria*, sostituendovi un suo potere di intervento diretto, lo Stato avrebbe così, con l'ausilio delle casse cittadine, affrontato le spese per il mantenimento degli esponenti della cultura medica, continuando in quella politica di crescente monopolizzazione della medicina che affonda le sue radici nelle origini del Principato e,

nel contempo, evitando di depauperarsi di eccessiva quantità di moneta²⁴⁴.

Questo sistema di intervento diretto nelle decisioni prese dalle *civitates* circa la fissazione di *salaria* ai medici, come si è detto, a nostro avviso si istituzionalizzò con Costanzo II: ma questi non fece altro che proseguire nella direzione già segnata dal padre. Costantino, infatti, nel tentativo di tutelare la situazione economica degli operatori intellettuali su menzionati, aveva, come si è avuto modo già di riferire, tra l'altro così legiferato: *Mercedes etiam eorum (scil. medicorum, etc.) et salaria reddi praecipimus* (C.Th. 13.3.1). Orbene, il richiamo contenuto in questa *lex* ai privati ed alle *civitates* affinché paghino rispettivamente le *mercedes* ed i *salaria*²⁴⁵ dovuti anche ai medici è un indizio estremamente significativo della particolare situazione economica che si stava attraversando. I medici privati, la cui posizione economica dovette mantenersi abbastanza florida durante il corso dell'Impero, ebbero certamente a subire le conseguenze dell'indebolimento economico cui furono sottoposte le antiche famiglie della c.d. borghesia municipale²⁴⁶. D'altro canto, la situazione dei municipi non era certo più florida, in quanto le loro case si andarono sempre più depauperando coll'aumentare dei contributi che essi avevano verso il fisco²⁴⁷.

Eppure, nonostante ciò, Costantino richiama non solo i privati, bensì anche le *civitates* ai loro doveri economici verso tali intellettuali²⁴⁸. Questo, infatti, era l'unico modo per mantenere alte le sorti della medicina in un periodo in cui il potere centrale non poteva più elargire con la disinvoltura di prima *salaria* agli esercenti tale attività. I suoi successori, d'altro canto, abbiamo visto che si spinsero oltre, imponendo legislativamente alle città l'assegnazione di *salaria* solo a favore di chi fosse stato prescelto dall'Imperatore.

Comunque, al di là del ricorso all'ausilio delle amministrazioni cittadine, che riguardo alla scelta e remunerazione dei medici pubblici vennero così assoggettate al potere del governo centrale, il processo di monopolizzazione della cultura medica si è già detto essere stato direttamente continuato dai vari Imperatori di questo periodo ricorrendo al sistema di pagamento in *annonae* che lo Stato anteponeva, per i motivi che si sono il-

lustrati, a quello in denaro. Un trattamento economico del genere fu infatti riservato da Valentiniano I ai medici pubblici esercenti in Roma:

C.Th. 13.3.8 (*Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Praetextatum p.u.*) (a. 370[368]²⁴⁹): *Exceptis portus Xysti virginumque Vestalium quot regiones urbis sunt, totidem constituentur archiatri. Qui scientes annonaria sibi commoda a populi commodis ministrari honeste obsequi tenuioribus malint quam turpiter servire divitibus. Quos etiam ea patimur accipere, quae sani offerunt pro obsequiis, non ea, quae periclitantes pro salute promittunt. Quod si huic archiattrorum numero aliquem aut condicio fatalis aut aliqua fortuna decerpserit, in eius locum non patrociniis praepotentium, non gratia iudicantis alius subrogetur, sed horum omnium fideli circumspectoque delectu, qui et ipsorum consortio et archiatriae ipsius dignitate et nostro iudicio dignus habeatur. De cuius nomine referri ad nos protinus oportebit.*

Con questa costituzione del 368 venne istituito un servizio sanitario pubblico nella città di Roma. Oltre i già esistenti medici distaccati presso il collegio delle Vestali, Portus e Xystus (l'associazione degli atleti), ad ognuna delle quattordici *regiones* di cui si componeva la città di Roma²⁵⁰ fu assegnato un medico col compito di curare gratuitamente i cittadini del suo distretto; la supervisione di detto servizio venne affidata al *praefectus Urbi* a cui appunto è indirizzata la legge in esame²⁵¹.

Riguardo al trattamento economico, esso fu posto a carico dello Stato, come può ben concludersi dall'interpretazione dell'espressione *annonaria commoda a populi commodis* che l'Imperatore riferisce nell'intento di responsabilizzare maggiormente coloro che esercitavano tale attività. Gli archiatri istituiti, infatti, sapendo di essere destinatari di utiliannonari, avrebbero dovuto offrire le loro cure non esclusivamente ai ricchi capaci di pagare, bensì principalmente ai poveri, potendo *accipere* dai privati per le loro prestazioni, già retribuite dallo Stato, semplicemente ciò che un cliente sano avrebbe offerto *pro obsequiis*, a titolo cioè di gratificazione, e non ciò che chi era in pericolo di vita eventualmente prometteva per ottenere una pronta guarigione²⁵².

Questa precisazione rappresenta una inequivoca testimonianza dell'atteggiamento assunto dagli Impp. Valentiniano I e

Valente e tenuto fermo, come vedremo, anche dai successori, volto ad accentrare nelle mani dello Stato l'esercizio dell'attività medica. La *lex*, infatti, pur non vietando l'esercizio privato della medicina, in concreto tuttavia lo disincentiva, spogliandolo di reali effetti economici, almeno in riferimento a chi già lo esercitasse per conto dello Stato.

Riguardo infine alla sostituzione degli architri all'interno del numero prefissato, l'Imperatore statuisce che la scelta non dovesse dipendere né dall'ausilio di uomini potenti (*patrocinio praepotentium*) né dall'indulgenza di un giudice (*gratia iudicantis*)²⁵³, bensì dallo stesso consorzio degli architri la cui decisione sarebbe stata in ogni caso subordinata al volere imperiale.

A quest'ultimo proposito, tuttavia, occorre rilevare che, due anni dopo l'istituzione degli architri pubblici, Valentiniano emanò una seconda costituzione, molto probabilmente in seguito ai gravi contrasti che inevitabilmente dovettero sorgere in seno al collegio per il decesso di uno dei suoi membri, in base a quanto l'Imperatore aveva legiferato genericamente nella seconda parte della sua prima *lex*.

C.Th. 13.3.9 (*Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Olybrium p.u.*) (a. 370): *Si qui in architri defuncti est locum promotionis meritis adgregandus, non ante eorum particeps fiat, quam primis qui in ordine repperientur septem vel eo amplius iudicantibus idoneus adprobetur, ita ut, quicumque fuerit admissus, non ad priorum numerum statim veniat, sed eum ordinem consequatur, qui ceteris ad priora subvectis ultimus poterit inveniri. Hisque annonarum compendia, quae eorum sunt meritis dignitatisque praestanda, tua sinceritas iuxta dispositionem prius habitam faciat ministrari.*

Gli aspiranti ad occupare il posto del medico deceduto avrebbero dovuto così sottostare, per volere imperiale, ad un giudizio favorevole espresso da una commissione formata quanto meno dai primi sette architri; il neoeletto sarebbe stato inserito nell'ultimo posto della *matricula*, mentre tutti i medici che erano in graduatoria dietro il collega defunto avanzavano automaticamente di un posto²⁵⁴. A questo avanzamento corrispondeva inoltre un incremento retributivo, come chiaramente attesta la frase *Hisque ministrari*.

Ebbene, queste costituzioni sono estremamente significative perché provano con chiarezza non solo la creazione, nel tardo Impero, di medici pubblici retribuiti direttamente dallo Stato²⁵⁵, ma anche, a nostro avviso, il loro inquadramento gerarchico, riflesso inevitabile della società nella quale tale servizio pubblico si era venuto sviluppando.

Le disposizioni emanate da Valentiniano I in materia di nomina e di emolumenti dei medici pubblici²⁵⁶ si mantennero in concreto inalterate fino a Giustiniano. Una costituzione di Teodosio I del 387, contenuta in:

C.Th. 13.3.13 (*Imppp. Valentinianus Theodosius et Arcadius AAA. ad Pinnianum p.u.*): *Si quid in petratibus subrepticis in iudicio suo magnificentia tua ita viderit actitatum, ut his legibus, quae ad relationes promulgatae sunt, videatur aliquid imminutum, rescissis omnibus, quae per gratiam gesta videbuntur, eorum tenorem super architris ordinandis, quae a divinae memoriae patre nostro constituta sunt, a nobis quoque confirmata ex huius auctoritate rescripti faciet omnifariam custodiri*

conferma, infatti, espressamente la volontà di questo Imperatore di attenersi alle precedenti disposizioni che, in proposito, erano state dettate dal padre; mentre, dal canto suo, Giustiniano inserisce, con qualche lieve modifica, entrambe le costituzioni di Valentiniano I nel suo Codice:

C.I.: 10.53(52). 9 (*Impp. Valentinianus et Valens AA. ad Praetextatum p.u.*): *Architri scientes annonaria sibi commoda a populi commodis ministrari honeste obsequi tenuioribus malint quam turpiter servire divitibus. Quos etiam ea patimur accipere, quae sani offerunt pro obsequiis, non ea, quae periclitantes pro salute promittunt.*

10.53(52).10 (*Idem AA. ad Olybrium p.u.*): *Si quis in architri defuncti est locum promotionis meritis adgregandus, non ante eorum particeps fiat, quam primis qui in ordine reperientur septem vel eo amplius iudicantibus idoneus approbetur: ita tamen ut, quicumque fuerit admissus, non in priorum numerum statim veniat, sed eum ordinem consequatur, qui ceteris ad priora subvectis ultimus poterit inveniri.*

Bisogna tuttavia in proposito rilevare che se la seconda costituzione giustiniana ricalca quasi integralmente C.Th. 13.3.9²⁵⁷, ribadendo di conseguenza le norme precedenti riguardanti la so-

stituzione di archiatri defunti all'interno della *matricula*, la prima riferisce sostanzialmente solo la parte centrale della legge di Valentiniano I del 368. Ebbene, a nostro avviso, ciò ha una sua giustificazione logica. La parte iniziale di tale *lex*, infatti, che faceva riferimento espressamente alla costituzione di archiatri per la città di Roma, si mostrava ai tempi del *Codex repetitae praelectionis* priva di importanza pratica, essendo l'Italia ancora nelle mani degli Ostrogoti e quindi fuori dal governo effettivo di Giustiniano²⁵⁸. Questo però non escludeva che anche in altre città dell'Impero si fossero andati nominando archiatri direttamente pagati dal fisco che prestavano il loro servizio a favore della cittadinanza tutta. Ed è proprio a questi ultimi che i Commissari giustiniani si saranno rivolti lasciando della *lex* del 368 quanto appunto ad essi poteva essere riferito. Né rilevante si mostrava ai loro occhi il quarto capo della medesima *lex*. La riserva di scelta dei sostituti, infatti, era stata ormai del tutto superata dalla *lex* di Valentiniano I del 370, riportata dai Compilatori subito dopo (fr.10).

Per altro verso, poi, che nell'Italia sottoposta al dominio degli Ostrogoti siano rimaste in vigore, per quanto concerne il nostro specifico campo, le disposizioni contenute nel *Codex Theodosianus*, le quali, com'è notorio, furono accolte in occidente da Valentiniano III sin dal 438²⁵⁹, non crediamo possa essere messo in discussione. I Re ostrogoti, invero, non mostrarono di discostarsi dagli orientamenti che in materia di lavoro intellettuale erano stati propri degli Imperatori romani.

Teodorico, in ispecie, che durante il suo regno (493-526) palesò grande rispetto ed una ammirazione genuina per la civiltà romana²⁶⁰, attraverso l'espressa conferma attuata con una clausola restrittiva contenuta nel prologo del suo *Edictum*²⁶¹ e il cui concetto è ribadito nell'epilogo, le leggi romane esistenti²⁶², è da credere infatti che abbia così voluto continuare a dare valore legislativo, tra l'altro, pure alle disposizioni contenute in C.Th.13.3.

Comunque, che il Sovrano amalo abbia, alla stregua degli Imperatori romani, mantenuto a spese dello Stato anche i medici è pure documentato da un paragrafo della *pragmatica sanctio pro petitione Vigili*, disposizione che Giustiniano emanò, com'è notorio, il 13 agosto del 554, al fine precipuo di risolvere le urgen-

ti situazioni concrete che si erano venute a creare in Italia finalmente ricongiuntasi all'Impero²⁶³, non ultima l'estensione alla nostra Penisola del valore normativo della sua compilazione²⁶⁴:

App. VII, c. 22: Ut annona ministretur medicis et diversis. Annonam etiam, quam et Theodoricus dare solitus erat et nos etiam Romanis indulsumus, in posterum etiam dari praecipimus, sicut etiam annonas, quae grammaticis ac oratoribus vel etiam medicis vel iurisperitis antea dari solitum erat, et in posterum suam professionem scilicet exercentibus erogari praecipimus, quatenus iuvenes liberalibus studiis eruditi per nostram rempublicam floreat.

Certamente troppo azzardato è il supporre, come pure è stato fatto²⁶⁵, che la *pragmatica sanctio* costituisca una prova indiretta della conferma di tutta l'attività legislativa di Teodorico da parte di Giustiniano; ma non altrettanto pienamente condivisibile è l'opinione di quanti ritengono che il nostro brano convalidi un suo provvedimento legislativo speciale riguardante l'*annona*²⁶⁶. Non può invero escludersi che il c. 22 rappresenti semplicemente una prova dell'osservanza di Teodorico delle precedenti disposizioni legislative esistenti in materia. Significativa in tal senso è infatti a nostro avviso l'espressione *dare solitus erat* che, più che richiamarsi ad un provvedimento emanato *ad hoc*, sembra evidenziare la consuetudinarietà del comportamento tenuto al riguardo dal Sovrano, sulla base di norme già da tempo vigenti.

In ogni caso, comunque, il riferimento fatto da Giustiniano alla politica teodoricianiana in tema di concessione di emolumenti (*annonae*) a grammatici, oratori, medici²⁶⁷ e giurisperiti (che, ovviamente, esercitavano la loro attività pubblicamente) dimostra con chiarezza l'interesse del Sovrano ostrogoto verso la diffusione dell'istruzione classica e della medicina²⁶⁸, interesse che viene ulteriormente confermato da Giustiniano nella frase finale del provvedimento innanzi riportato: *quatenus iuvenes liberalibus studiis eruditi per nostram rempublicam floreat.*

Orbene, se si riflette sul fatto che analoga motivazione si riscontra pure nella *lex* contenuta in C.I. 10.53(52).6 che richiama tra l'altro, come si è precedentemente posto in evidenza, le *civitates* ed i privati al rispetto dei loro doveri economici verso le ca-

tegorie di intellettuali ivi menzionate con la ben precisa motivazione che le *mercedes* ed i *salaria* dovranno appunto essere corrisposti affinché con più facilità gli intellettuali possano istruire *multos* negli *studia liberalia* e nelle *artes memoratae*, si potrà constatare l'enorme importanza che si venne attribuendo a partire da Costantino al lavoro medico: qualunque attestazione di stima i medici ricevessero, dai *privilegia* e immunità alle *annonae* assegnate dallo Stato ed ai *salaria* elargiti dalle *civitates*, infatti, doveva servire d'ora innanzi non solo a diffondere una cultura medica controllata, bensì anche e soprattutto a creare la classe di medici del futuro che ne garantisse la conservazione²⁶⁹.

Concludendo, la concessione dei *privilegia* e, soprattutto, l'inserimento operativo dei medici nella macchina amministrativa imperiale con conseguente mantenimento economico ad opera del potere centrale costituiscono senza dubbio momenti fondamentali di un processo di monopolizzazione della cultura medica quale fu appunto quello che si venne attuando nel corso dell'Impero. Una cultura medica controllata, d'altronde, inquadrandosi perfettamente con gli ideali di un potere che aveva assunto connotati sempre più autoritari, poteva costituire a sua volta un valido ausilio per il suo mantenimento.

Ed è proprio nell'ottica di questa funzione ideologizzante del lavoro medico che debbono a nostro avviso spiegarsi i privilegi attribuiti ai medici salariati, analoghi a quelli riservati ai militari, relativamente ai loro guadagni professionali qualificati come *peculium quasi castrense*. Ad informarcene è la seguente costituzione giustiniana:

C.I. 3.28.37 pr. (Imp. Iustinianus A. Johanni p.p.) (a. 531):... *Sed prior quaestio erat, si omnes qui quasi castrense peculium habent testari in hoc possint, quia non omnibus passim, sed quibusdam personis hoc privilegii loco concessum est: quia militibus quidem et veteranis testamenta facere in castrensi peculio undique concessum fuerat, sed militibus quidem in expeditione constitutis iure suo, veteranis autem iure communi: de aliis autem personis omnibus, quae non per speciale privilegium hoc acceperunt, si possint testari, dubitatum fuerat, ut puta viris disertissimis patronis causarum²⁷⁰ nec non magistris studiorum liberalium, archiatri quoque et omnibus omnino, qui salaria ... percipiunt publica. 1. In his itaque omnibus sancimus²⁷¹, quia ad imitationem peculii castrensis quasi castrense peculium*

supervenit, omnibus, qui tale peculium possident, super ipsis tantummodo rebus, quae quasi castrensis peculii sunt, ultima condere (secundum leges tamen) posse elogia: hoc nihilo minus eis addito privilegio, ut neque eorum testamenta de inofficioso querella expugnentur...

L'estensione anche agli architri ed a quant'altri percepiscono un *salarium* pubblico dei privilegi concessi ai militari e veterani e cioè, in ultima analisi, la possibilità del *filius*²⁷² *archiatra*, etc. di disporre *mortis causa* del *salarium* e, nel contempo, il divieto di impugnare il suo testamento con la *querella inofficiosi*, lasciano chiaramente intendere come con Giustiniano si sia arrivati al culmine di una evoluzione che porta il lavoro dei medici e, in genere, degli intellettuali direttamente retribuiti dallo Stato ad essere paragonato a quello dei soldati al servizio dell'Impero²⁷³.

BIBLIOGRAFIA E NOTE

1. Per una più ampia analisi dei rapporti tra cultura e potere nel mondo romano rinviando il lettore al nostro volume *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*. Milano, 1994.
2. Cfr. anche: CIC., *Tusc.* 3.1.1: *Quidnam esse, Brute, causae putem, cur, cum constemus ex animo et corpore, corporis curandi tuendique causa quaesita sit ars atque eius utilitas deorum immortalium inventioni consecrata, animi autem medicina nec tam desiderata sit, ante quam inventa...* Le divinità cui alludono sia Plinio che Cicerone sono rappresentate da Apollo e dal figlio di lui Esculapio. Anche il culto di quest'ultimo si diffuse, infatti, presso i Romani i quali gli dedicarono un tempio nell'isola Tiberina (PLIN., *Nat.* 29.8.16). Sul punto cfr. per tutti DE SANCTIS G., *Storia dei Romani*. 4, 2, 1, Firenze 1953, p. 266 sgg. Tale culto si inquadra in quel fenomeno della divinizzazione di eroi benefattori nota al *razionalismo* greco del V sec. e accettata dai Romani (cfr. in part., sempre sul culto di Esculapio, CIC., *Nat. deor.* 2.24.62 e *Leg.* 2.8.19) non senza difficoltà. Al riguardo si veda SCHIAVONE A., *Giuristi e nobili nella Roma repubblicana*. Roma-Bari 1987, p. 92 sgg. (=Linee di storia del pensiero giuridico romano, Torino 1994, p. 86 sgg.).
3. Sulla medicina teurgica presso i Romani, cfr. PENSO G., *La medicina romana. L'arte di Esculapio nell'antica Roma*. Paris 1984, (trad. E. BARENGO, 1985) p. 9 sgg.; ANDRÉ J., *Être médecin à Rome*. Paris, Les Belles Lettres, 1987, p. 98 sgg.; DE FILIPPIS CAPPAI C., *Medici e medicina in Roma antica*. Torino, 1993, p. 35 sgg.
4. Cfr. al riguardo: VERG., *Aen.* 7.750 sgg.: *Quin et Maruvia venit de gente sacerdos/ fronde super galeam et felici comptus oliva/ Archippi regis missu fortissimus Umbro,/ vipereo generi et graviter spirantibus hydris/ spargere qui somnos cantuque manique solebat/ mulcebatque iras et morsus arte levabat*. Sul passo vedi REINACH S., *Medicus*. In: *DS*, 3, 2, Paris 1904, p. 1688 e nt. 2. In generale, sulla medicina c. d. sacerdotale cfr. inoltre PENSO G., *La medicina*, op. cit., p. 47 sgg.
5. Sull'episodio cfr. da ultimo anche LENTINI MERLINO R., *Ispirati da Apollo e figli di Asclepio in Omero e Virgilio*. *Journal of History of Medicine*, 1989; 1: 255 sgg., in

- part. p. 258, alla quale rinviamo per le interessanti considerazioni sui rapporti tra medicina e religione in Virgilio.
6. Sulla medicina patriarcale cfr. PENSO G., *La medicina romana*, op. cit., p. 69 sgg. Qualche cenno si rinviene anche in JUST M., *Der Honoraranspruch des «medicus ingenuus»*. In: *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, 6, Napoli 1984, p. 3070. Adde inoltre: BELOW K.H., *Der Arzt im römischen Recht*. München 1953, p. 2 sg.; KUDLIEN F., *Die Stellung des Arztes in der römischen Gesellschaft*. Stuttgart 1986, p. 192; ANDRÉ J., *Être médecin*, op. cit., pp. 19 e 102 sg.; MANULI P., *Il sapere medico*. In: AA.VV., *Storia di Roma*, 4, Torino, 1989, p. 416 sg.; GÓMEZ-ROYO E., BUIGUES-OLIVER G., *Die Haftung der Ärzte in den klassischen und nachklassischen Quellen*. RIDA 1990; 37: 168 sg. e DE FILIPPIS CAPPAL C., *Medici e medicina*, op. cit., p. 54 sgg.
 7. Il testo è stato da noi così interpretato sulla base delle osservazioni, a nostro avviso convincenti, fatte da CAPITANI U., *Catone, De Agricoltura, cap. 160*. Maia 1968; 20: 31 sgg., il quale individua nelle varie operazioni descritte che accompagnavano la recita della *cantio* non i gesti di un rituale puramente magico, come vogliono quasi tutti gli esegeti ed i traduttori, bensì dei veri e propri atti chirurgici basati su un elementare empirismo. Per più specifici approfondimenti rinviamo comunque il lettore all'articolo in esame in cui, tra l'altro, il Capitani propone delle interessanti varianti all'ultima parte del testo da noi riportato nell'edizione critica di GOETZ G., Lipsiae 1922.
 8. Un residuo di antiche pratiche magiche presenti nella medicina romana può intravedersi anche nella formula ricordata da Varrone contro la gotta: VARRO, *Rust.* 1.3.27: ... *vel Tarquennam audivi: 'cum homini pedes dolere coepissent, qui tui meminisset, ei mederi posse. Ego tui memini, medere meis pedibus, terra pestem teneto, salus hic maneto in meis pedibus'*. *Hoc ter noviens cantare iubet, terram tangere, despuere, ieiunum cantare*. Sulla medicina magica in genere cfr. PENSO G., *La medicina romana*, op. cit., p. 63 sgg. e ÖNNERFORS A., *Magische Formeln im Dienste römischer Medizin*. In: ANRW, II, 37, 1, Berlin-New York 1993, p. 157 sgg. Cenni anche in: HELDRICH K., *Der Arzt im römischen Privatrecht*. JJ 1939/40; 52: p. 119; JUST M., *Der Honoraranspruch...* op. cit., p. 3070 e nota 46; ANDRÉ J., *Être médecin*, op. cit., p. 97 sgg.; DE FILIPPIS CAPPAL C., *Medici e medicina...* op. cit., in part. p. 46 sg. e 55 sg.
 9. Sul punto cfr. per tutti le insuperabili pagine di DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*², 1, Napoli, 1972, p. 215 sgg.
 10. Sul punto cfr. SCHIAVONE A., *Giuristi e nobili...* op. cit., p. VI sgg., il quale evidenzia questo cambiamento in riferimento al sapere giuridico; ma noi riteniamo che le osservazioni dell'A. possano valere per tutto il campo delle attività intellettuali socialmente più rilevanti, compresa la medicina. In proposito si vedano comunque pure, dello stesso A., *I saperi della città*. In: AA.VV., *Storia di Roma*, 1, Torino 1988, pp. 550 sg. e 565 sgg.; *Pensiero giuridico e razionalità aristocratica*. In: AA.VV., *Storia di Roma*, 2, 1, Torino 1990, p. 415 sg. (*Linee di storia...* op. cit., pp. 4, 15 sgg.; 31 sg.) e FREZZA P., *Corso di storia del dir. rom.*³, Roma, 1974, p. 367 sgg.
 11. Cfr. nota 14.
 12. Il suggerimento di Catone, al quale qui si fa riferimento, doveva essere contenuto nei libri *ad Marcum filium* di cui Plinio ci ha tramandato un frammento proprio poco prima del nostro passo (cfr., *Nat.* 29.7.14). Su quest'opera del Censore cfr. per tutti ROSTAGNI A., *Storia della letteratura latina*³, 1, Torino, 1964, p. 191 sg.
 13. Cfr. PLUT., *M. Cato* 23.5: *αὐτῷ δὲ γεγραμμένον ὑπόμνημα εἶναι, καὶ πρὸς τοῦτο θεραπεύειν καὶ διαίτην τοὺς νοσοῦντας οἴκοι ... 6. ... τοιαύτη δὲ θεραπεία καὶ διαίτη χρώμενος ὑγιαίνει μὲν αὐτός, ὑγιαίνοντας δὲ τοὺς αὐτοῦ διαφυλάττειν*.
 14. Sull'esistenza di medici nella Roma arcaica depongono altre due testimonianze. La prima è riportata da Dionigi di Alicarnasso, 10.53.1, il quale si riferisce all'attività da

- essi prestata durante la pestilenza che si abbatté su Roma sotto il consolato di Publio Orazio e Sesto Quintilio (453 a.Cr.) (cfr. BROUGHTON T.R.S., *The Magistrates of the Roman Republic*, 1, Cleveland-Ohio 1951, rist. 1968, p. 43 sg.). La seconda è riferita da Valerio Massimo, 2.4.5, il quale ricorda come, anteriormente al consolato di Valerio Publicola (509 a. Cr.) (cfr. BROUGHTON T.R.S., *The Magistrates...* 1, op. cit., p. 2), a proposito sempre di una pestilenza che scoppiò in Roma e nelle campagne, Valesio, un ricco agricoltore, si avvalse dell'opera di medici per cercare di salvare i suoi due figli. Ma tali riferimenti sono troppo generici per potere individuare la condizione sociale di questi primi esercenti l'arte sanitaria. Piuttosto, ciò che rileva in entrambe le testimonianze (sulle quali cfr. di recente anche ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 16 sg. e DE FILIPPIS CAPPAL C., *Medici e medicina...* op. cit., p. 49 sg.) è il fatto che là dove l'umana attività non raggiunge il risultato voluto, l'*extrema ratio* è rappresentata dal ricorso all'aiuto degli dei. Sia nel primo episodio che nel secondo, infatti, è ad essi che si ricorre con preghiere e riti di purificazione per ottenere la guarigione. E ciò conferma come l'aspetto teurgico costituisse un dato sempre presente nella medicina romana. Si confrontino sotto questo profilo anche VAL. MAX., 1.8.2 e 2.4.4.
15. Si leggano, infatti, i §§ 46-47 del 2° libro dell'opera liviana. Sull'anno del consolato di Gneo Manlio e Marco Fabio cfr. BROUGHTON T.R.S., *The Magistrates...* 1, op. cit., p. 24.
 16. Vedi in proposito quanto osservato alla nota 10. Per le fonti cfr. D. 1.1.2.7 (POMP., *Lib. sing ench.*); CIC., *Att.* 6.1.8; *De orat.* 1.41.186; *Mur.* 11.25; LIV., 9.46; MACR., *Sat.* 1.15.9; PLIN., *Nat.* 33.6.17 sgg.; VAL. MAX., 2.5.2.
 17. Al riguardo Plinio narra (*Nat.* 29.2.4) come, secondo la tradizione, Ippocrate, copiando a Cos le indicazioni lasciate scritte dai malati, guariti da Esculapio, sulle pareti del tempio consacrato a quel dio e successivamente dato alle fiamme per disperdere ogni traccia circa l'origine del suo sapere, se ne sarebbe servito per istituire quella forma di medicina *quae clinice vocatur*. In seguito, non ci sarebbe stato più alcun limite ai profitti ricavati dalla professione medica e, addirittura, un tal *Prodicus*, discepolo di Ippocrate, fondando quella branca della medicina chiamata iatraliptica, assicurò questi lauti guadagni anche al c. d. personale paramedico e cioè ai massaggiatori e agli assistenti. D'altro canto, una leggenda riportata da Pindaro, fa risalire addirittura ad Esculapio l'uso di farsi pagare per le prestazioni mediche. Quest'ultimo, infatti, sarebbe stato fulminato da Zeus per aver resuscitato un uomo per denaro (PIND., *Pitica* 3, 105; cfr. anche CLEM. ALEX., *Protrept.* 25, il quale considera Esculapio appunto un Φιλάργυρος). Né vanno dimenticate le insinuazioni di Aristofane circa il cattivo trattamento economico riservato alla categoria medica (ARISTOPH., *Pluto* 407) e il riferimento alla retribuzione di una dracma per visita da dare al medico che leggiamo nella vita del cinico Cratete di Tebe (DIOG. LAERT., 6.5.86). Si tratta di ulteriori prove volte a dimostrare come in Grecia la medicina si sarebbe sviluppata come *ars fructuosa*, la cui legittimità non è contestata nemmeno da filosofi come Socrate (XENOPH., *Memorab.* 1.2.54) e Aristotele (*Polit.* 3.10). Come tale essa sarebbe dunque penetrata nel mondo romano (Si veda a quest'ultimo proposito del libro 29° di PLINIO, *Nat.* in part. i §§ 4.7-9; 7.14-16; 8.21-22, ove l'A. fa esplicito riferimento all'entità dei guadagni indecorosamente accumulati dai medici attraverso l'esercizio della loro professione presso i romani). Sul carattere commerciale della medicina greca cfr. REINACH S., *Medicus*, op. cit., p. 1693 sgg.; HELDRICH K., *Der Arzt*, op. cit., p. 146 sg.; si v. anche BERNARD A., *La rémunération des professions libérales en droit romain classique*. Paris, 1936, p. 68 sg., quantunque a tal proposito l'A. confonde il concetto di *merces* con quello di *honorarium*, a nostro avviso completamente diverso (v. in proposito COPPOLA G., *Note sui termini merces e honorarium*. In: *Atti Accademia Peloritana dei Pericolanti. Classe di Lettere, Filosofia e BB.AA.*, 1991; 66: 285 sgg.).

18. Sull'affermazione pliniana, contenuta in *Nat.* 29.5.11, cfr. REINACH S., *Medicus*, op. cit., p. 1672; BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 57 sg.; PENSO G., *La medicina romana*. Op. cit., p. 74 sg.; JUST M., *Der Honoraranspruch...* op. cit., p. 3069 sg.; ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 15 sg.; DE FILIPPIS CAPPAL C., *Medici e medicina...* op. cit., p. 47 sg. Quest'atteggiamento nostalgico verso l'antica medicina empirico-razionale si ritrova in Seneca, *Epist.* 95, in part. §§ 15 e 18.
19. Sul governo oligarchico dei *patres* nel periodo alto repubblicano cfr. DE MARTINO F., *Storia della costituzione...* 1, op. cit., p. 215 sgg.
20. Sull'evoluzione storica della *nova nobilitas* patrizio-plebea cfr. DE MARTINO F., *Storia della costituzione...* op. cit., 2, Napoli 1973, p. 138 sgg.
21. Sulla politica imperialistica romana cfr. per tutti DE MARTINO F., *Storia della costituzione...* 2, op. cit., p. 274 sgg.
22. Per una visione d'insieme delle conseguenze che gli avvenimenti successivi alle guerre puniche determinarono nella vita politica, sociale e soprattutto culturale di Roma cfr., tra gli altri, DE SANCTIS G., *Storia dei romani...* 4, 2, 1, op. cit., p. 1 sgg.; MARROU H.I., *Storia dell'educazione nell'antichità* (trad. U. MASSI), Roma 1950, p. 323 sgg.; PARETI L., *Storia di Roma e del mondo romano*, 2, Torino 1952, p. 784 sgg. (cfr. anche, 3, Torino 1953, p. 879 sgg.); CASSOLA F., *I gruppi politici romani nel III secolo a.Cr.* Trieste 1962 (rist. Roma 1968), p. 375 sgg.; ROSTAGNI A., *Storia della letteratura latina*. 1, op. cit., p. 171 sgg.; ADORNO F., *La filosofia antica*. 2, Milano 1965, p. 9 sgg.; MOMMSEN TH., *Storia di Roma antica*⁴. Firenze 1967, 1, p. 1059 sgg.; p. 1135 sgg. (cfr. anche, 2, p. 487 sgg.; p. 493 sgg.; p. 521 sgg.); ASTIN A.E., *Scipio Aemilianus*. Oxford 1967, p. 199 sgg.; DUFF J.W., *Gli inizi della letteratura latina*. In: *The Cambridge Ancient History*, 8/2 (trad. C. PAGLIARA), Milano 1971, p. 601 sgg.; DE MARTINO F., *Storia della costituzione...* 2, op. cit., p. 310 sgg.; CARY M., SCULLARD H.H., *Storia di Roma*. Bologna 1981, 1, p. 443 sgg.; 464 sgg. (cfr. anche, 2, p. 271 sgg.); TOYNBEE A., *L'eredità di Annibale. Le conseguenze della guerra annibalica nella vita romana*, 2, Torino 1983, p. 510 sgg.; I. LANA, *Storia della civiltà letteraria di Roma e del mondo romano*. Firenze 1984, p. 35 sgg.; p. 75 sgg.; TONDO S., *Crisi della repubblica e formazione del principato in Roma*. Milano 1988, p. 51 sgg.; *Profilo di storia costituzionale romana*. 2, Milano 1993, p. 46 sgg.
23. Sul punto cfr. per tutti, ROSTAGNI A., *Storia della letteratura latina*. 1, op. cit., p. 193 sgg.
24. In proposito cfr. MARQUARDT J., *La vie privée des Romains*. 2, Paris 1893, p. 437; REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1672; BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 57; HELDRICH K., *Der Arzt...* op. cit., p. 140; BELOW K.H., *Der Arzt...* op. cit., p. 2 sg.; JUST M., *Der Honoraranspruch...* op. cit., p. 3071; PENSO G., *La medicina romana*. Op. cit., p. 83 sgg.; KUDLIEN F., *Die Stellung...* op. cit., p. 53; ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 16 sgg.; VEGETTI M., *Sanità e professione medica*. In: AA.VV., *Storia di Roma*. 4, op. cit., p. 394; MANULI P., *Il sapere medico...* op. cit., p. 403; DE FILIPPIS CAPPAL C., *Medici e medicina...* op. cit., p. 47 sgg.
25. Il frammento di Catone, riportato da Plinio, è tratto dai *Libri ad Marcum Filium* (cfr. supra, nt. 12). ὁ δ' οὐ μόνον ἀπηχθάνετο τοῖς φιλοσοφοῦσιν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἰατρούοντας ἐν Ρώμῃ δι' ὑποψίας εἶχεν. 4. καὶ τὸν Ἱπποκράτους λόγον ὡς εἴκειν, ἀκηκῶς, ὃν εἶπε τοῦ μεγάλου βασιλέως καλοῦντος αὐτὸν ἐπὶ πολλοῖς τισὶ ταλάντοις οὐκ ἄν ποτε βαρβάρους Ἑλλήνων πολέμοις ἑαυτὸν παρασχεῖν, ἔλεγε κοινὸν ὄρκον εἶναι τοῦτον ἰατρῶν ἀπάντων, καὶ παρεκέλευετο φυλάττεσθαι τῷ παιδὶ πάντας. Sull'atteggiamento di resistenza del Censore avverso la medicina greca e la sua diffusione in Roma cfr. anche André J., *Être médecin*, cit., 27 sg.
26. ABAECHERLI BOYCE A., *Salus and Valetudo*. In: *Journal of History of Medicine*. 1959; 14: 79 sgg., deduce dalla residenza del medico una antica relazione della famiglia degli *Acili*

- lii* con l'arte medica. Questa relazione sarebbe del resto avvalorata dal ritrovamento di alcuni denari della tarda repubblica (50 a. Cr.) di Manio Acilio, erroneamente ritenuto il primo medico di Roma. Le immagini simboleggiate nelle monete (nel *recto* la dea *Salus*, la comune prosperità, nel *verso* la greca Igea (*Valetudo*), appoggiata ad una lesina e recante in mano un serpente, nume tutelare della salute romana) farebbero supporre che esse siano state coniate per commemorare la venuta di Arcagato a Roma, visto che appartenerebbero ad un'epoca in cui le due divinità in questione erano ancora distinte.
27. Sulla *domus* concessa a Scipione Nasica cfr. da ultimo BRETONE M., *Storia del diritto romano*⁴, Roma-Bari 1995, p. 162 e part. nt. 38.
28. GRU L., *Arcagato, Plinio y los médicos*. Habis 1972; 3: 87 sgg., afferma che questo aneddoto, come del resto la maggior parte dei rilievi critici fatti da Plinio sui medici stranieri, avrebbe carattere più comico-satirico che storico. Tali medici stranieri, infatti, non avrebbero goduto della stessa libertà di cui godevano in Grecia perchè fin dall'inizio sarebbero stati sottoposti ad un severo controllo da parte dello Stato. *Contra* cfr. comunque già ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 20.
29. Sulla figura del medico in Plauto, ostile alla professionalizzazione dell'ars medica, cfr. anche KUDLIEN F., *Die Stellung...* op. cit., p. 167 sgg. e p. 192; MANULI P., *Il sapere medico...* op. cit., p. 404 sgg.
30. Su Asclepiade di Prusa cfr. anche PLIN., *Nat.* 26.7 sgg e 12 sgg.; 7.37.124; 25.3.6; CIC., *De orat.* 1.14 62; CELS., 4.9.2; *Prohoem.* 11 sgg. In letteratura v. MARQUARDT J., *La vie privée*, 2, op. cit., p. 438; REINACH S., *Medicus...* op. cit., 1672 nota 9; RAWSON E., *The life and death of Asclepiades of Bithynia*. CQ, 1982; 32: 358 sgg.; JUST M., *Der Honoraranspruch...* op. cit., p. 3072; PENSO G., *La medicina romana*. Op. cit., p. 84; KUDLIEN F., *Die Stellung...* op. cit., p. 74 sg.; ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 37; MANULI P., *Il sapere medico...* op. cit., pp. 406 sgg. e 411 sg.; DE FILIPPIS CAPPAL C., *Medici e medicina...* op. cit., p. 72 sgg.; SCONOCCHIA S., *La scienza medica nell'età e nelle opere di Cesare*. In: AA.VV. *La cultura in Cesare*. 1, Roma, 1993, p. 227 sgg.
31. Sulla figura del medico in Plauto cfr. pure ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 18 e p. 135 sg. e, più ampiamente, il recente lavoro di DE FILIPPIS CAPPAL C., *Medici e medicina...* op. cit., p. 50 sgg.
32. Si leggano inoltre i vv. 900-955 (sesta scena del V atto) che riportano il dialogo tra il medico e Menecmo ove, alla base delle trivialità di cui esso è intessuto, destinate allo spasso del pubblico, si intravede chiaramente l'intento di Plauto di mettere alla berlina gli esercenti l'ars medica.
33. In generale, sull'atteggiamento tradizionalista ed ostile all'ellenismo di Plauto e sui suoi presunti rapporti con le idee politiche e morali di Catone per tutti v. ROSTAGNI A., *Storia della letteratura latina*. Op. cit., 1 p. 147 sg.; DELLA CORTE F., *Catone Censore*². Firenze 1969, p. 131 sgg.; GARBARINO P., *Roma e la filosofia greca dalle origini alla fine del II secolo a. Cr.* 2, Torino, 1973, p. 545 sgg.
34. Su questo S. C. riferisce, a quanto ci è dato conoscere, solo Plinio.
35. *L'epistula* 16.4, invero, che porta la data del 7 novembre 50 a. Cr., è indirizzata a Tirone, così come *l'epistula* 16.9 del 28 novembre dello stesso anno. Orbene, la raccomandazione fatta a Curio nella prima *epistula*, affinché dia qualcosa al medico perchè si mostri più premuroso nel curare il suo liberto Tirone, ci fa capire che *l'aliquid dandum* dovesse costituire una semplice gratificazione e cioè, in sostanza, quell'*honor* di cui parla lo stesso Cicerone nell'*epistula* successiva.
36. Sulla dimensione sociale subalterna attribuita all'ars medica da Cicerone cfr. STOK F., *L'ars medica e il suo esercizio nell'ideologia ciceroniana*. Index 1982; 11: 27 sgg. e DE FILIPPIS CAPPAL C., *Medici e medicina...* op. cit., p. 75.
37. Sul disprezzo nutrito dai Romani nei confronti del lavoro libero retribuito il cui ruolo è stato indubbiamente deformato dal carattere *schiavistico* della società romana,

- cf., tra gli altri, HUMBERT G., *Artifices*. In: DS, 1, Paris 1875, pp. 446 e 447; SOLAZZI S., *Il lavoro libero nel mondo romano*. In: *Annuario Università di Macerata*. 1905/6 (= *Scritti*, 1, Napoli 1955, p.149 sg.); ERDMANN W., *Freie Berufe und Arbeitsverträge in Rom*. ZSS 1948; 46: 567; MACQUERON J., *Le travail des hommes libres dans l'antiquité romaine*. Aix en Provence 1954/55, p.193; VISKY K., *La qualifica della medicina e dell'architettura nelle fonti del diritto romano*. Iura 1959; 10: 26; *Osservazioni sulle "artes liberales"*. In: *Synteleia Arangio-Ruiz*, 2, Napoli 1964, p. 1070 sg; *Esclavage et artes liberales à Rome*. RIDA 1968; 15: 475; *Geistige Arbeit und die "artes liberales" in den Quellen des römischen Rechts*. Budapest 1977, pp.11-15 sgg.; PESCANI P., *Honorarium*. BST 1961/62; 21/22: 55 sgg.; DE ROBERTIS F.M., *Lavoro e lavoratori nel mondo romano*. Bari 1963, p. 52 sgg.; LUCREZI F., *La 'tabula picta' tra creatore e fruitore*. Napoli 1984, p.174 sgg.; SCHIAVONE A., *La struttura nascosta. Una grammatica dell'economia romana*. In: AA.VV., *Storia di Roma*, 4, op. cit., p. 48 sgg., part. 52 sg.
38. Si vedano in proposito anche SIBER H., *Operae liberales*. JJ 1939/40; 52: 161 sgg.; DE ROBERTIS F. M., *Lavoro e lavoratori...* op. cit., p. 63 sgg.; NEGRI A., *Filosofia del lavoro*. 1, Milano 1980, p. 385 sg.; LANA I., *La concezione del lavoro*. In: *Storia della civiltà letteraria*, cit., p. LII sgg.; *L'idea del lavoro a Roma*, Torino 1984, p. 38 sg. e p. 84 sg.; *Sapere, lavoro e potere in Roma antica*. Napoli 1990, p. 403 sg.; MANACORDA M. A., *Scuola e insegnanti*. In: AA.VV., *Introduzione alle culture antiche*. 1, Torino 1992, p. 204.
39. Sulla posizione politica assunta da Cicerone nella lotta tra *populares* e *aristocratici* cfr. per tutti DE MARTINO F., *Storia della costituzione...* op. cit., 3, Napoli 1973, p.144 sgg.
40. E' stato infatti abbondantemente dimostrato che i primi due libri del *de officiis* di Cicerone hanno come fonte principale il Περὶ τοῦ καθήκοντος di Panezio. Sul punto cfr. FEDELI F., *Il de officiis di Cicerone. Problemi e atteggiamenti della critica moderna*. In: ANRW, I, 4, Berlin-New York 1973, p. 361 sgg.; MANTELLO A., *'Beneficium' servile-'Debitum' naturale*. Milano 1979, p. 125 sgg.; GABBA E., *Per un'interpretazione politica del de officiis di Cicerone*. RAL 1979; 34:117 sgg.
41. In riferimento a questa visione negativa Plinio, il quale ancora l'accetta, afferma che *Solam hanc artium Graecarum nondum exercet Romana gravitas, in tanto fructu paucissimi Quiritium attigere* (Nat. 29.8.17). Cfr. in proposito MARQUARDT J., *La vie privée...* 2, op. cit. p. 437 e nt. 4; BERNARD A., *La rémunération...* op. cit. p. 59; PENSO G., *La medicina romana...* op. cit., p. 100; KUDLIEN F., *Die Stellung...* op. cit., p.39, p.190 sgg., p. 208 sg.; VEGETTI M., *Sanità...* op. cit., p. 398; DE FILIPPIS CAPPAL C., *Medici e medicina...* op. cit., p.81 sgg. Senonché, sulla base di altre fonti del primo sec. d.Cr., ci è dato constatare come, al contrario, la professione medica si fosse, all'epoca di Plinio, notevolmente diffusa presso i romani e con enorme successo. Quintiliano, infatti, in un passo della sua *Institutio oratoria* (erroneamente ritenuto da BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 60, sulla scia di REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1697 e nt. 4, tratto dalle *Declamationes* e quindi da un'opera che buona parte della dottrina ritiene non attribuibile a Quintiliano ma a lui successiva), nel ricordare come un tema molto frequente nelle esercitazioni di declamazione fosse quello del rispetto dell'ordine di precedenza nell'esposizione dei fatti che, in alcune controversie, non era talvolta possibile stabilire, riporta questo esempio: *Qui tris liberos habebat, oratorem, philosophum, medicum, testamento quattuor partes fecit et singulas singulis dedit, unam eius esse voluit, qui esset utilissimum civitati* (7.1.38). Ora, il riferimento alla quarta parte dell'eredità da attribuire, nelle intenzioni del testatore, a quello dei suoi figli che esercitasse l'attività più utile alla collettività ci induce a concludere che non solo la medicina era un'ars ormai diffusa anche tra i *cives* ma che era posta sullo stesso piano dell'ars oratoria e della filosofia. Sul passo

- in esame cfr. anche KUDLIEN F., *Die Stellung...* op. cit., p. 162 sgg. e ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 56.
42. Il discorso ciceroniano si inserisce, come può ben notarsi, nell'ambito di una più vasta polemica che riguarda la specializzazione in genere del sapere a cui l'Arpinate dedica tutto il § 33 del terzo libro del *de oratore*. Sul punto cfr. NARDUCCI E., *Le risonanze del potere. Lo spazio letterario di Roma antica*, 1989; 2, p. 536 sgg. e BRETONNE M., *Storia...* op. cit., p. 166 sg. Per quanto concerne più particolarmente la medicina specialistica cfr. PENSO G., *La medicina romana...* op. cit., p. 108 sgg.; ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 59 sgg.
43. Per una più approfondita analisi delle problematiche giuridiche trattate in questo e nel successivo paragrafo rinviamo il lettore al nostro *Cultura e potere...* op. cit., pp. 159 sgg.; 251 sgg.; 273 sgg.
44. Non possono comunque passare inosservate nemmeno quelle fonti giuridiche in cui si pone il problema del rimborso delle spese mediche e in riferimento alle quali viene utilizzato, appunto, oltre al termine *merces*, il generico *impensa*. Cfr. D. 9.3.7 (GAI. 6 ad ed. prov.) (=Inst. 4.5.1): *...iudex computat mercedes medicis praestitas, ceteraque impendia, quae in curatione facta sunt...* Ma cfr. anche D. 9.1.3 (GAI. 7 ad ed. prov.): *...sed impensarum in curationem factarum; 9.2.7 pr. (ULP. 18 ad ed.): ...et impendia, quae pro eius curatione fecerit; 13.6.18.2 (GAI. 9 ad ed. prov.): ...de impensis in valetudinem servi factis...*; 13.6.22 (PAUL. 22 ad ed.): *...si quid in curationem servi impendisti...*; 13.7.8 pr. (POMP. 35 ad Sab.): *...finge enim medicis, cum aegrotaret servus, dedisse me pecuniam...*; 17.2.52.4 (ULP. 31 ad ed.): *...sed et si quid in medicos impensum est...*; 17.2.60.1 (POMP. 13 ad Sab.): *...impensam, quam in curando se fecerit...*; 17.2.61 (ULP. 31 ad ed.): *Secundum Iulianum tamen et quod medicis pro se datum est recipere potest...*; 19.1.13.22. (ULP. 22 ad ed.): *...et si in aegri curationem impensum est...* In base a queste testimonianze, già in buona parte discusse da BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 63 sgg., l'autore tedesco, pur propendendo per la non locabilità delle prestazioni mediche (v. oltre) è stato, infatti, costretto ad ammettere che nella prassi i medici si facevano pagare. Al riguardo cfr. anche JUST M., *Der Honoraranhspruch...* op. cit., p. 3060 e, principalmente, ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 133 sgg., part. p. 134 e nt. 7.
45. Si ricordino ancora i passi pliniani in cui si accenna, accanto alle *mercedes* erogate dal *Princeps*, a quelle pagate dai privati a vari medici ed alle conseguenti ingenti fortune da questi accumulate: *Nat. 29.5.7-8: Multos praetereo medicos celeberrimosque ex iis Cassios, Carpetanos, Arruntios, Rubrios. CCL HS annua his mercedes fuere apud principes. Q. Stertinius inputavit principibus, quod sestertiis quingenis annuis contentus esset, sescena enim sibi quaestu urbis fuisse enumeratis domibus ostendebat. Par et fratri eius merces a Claudio Caesare infusa est, censusque, quamquam exhausti operibus Neapoli exornata, heredi HS CCC relinquere, quantum aetate eadem Arruntius solus. Nat. 29.8.22: ... Alconti vulnerum medico HS CIdamnato ademisse Claudium principem, eidemque in Gallia exulanti et deinde restituito adquisitum non minus intra paucos annos. Questi passi confermano, infatti, indirettamente, che *conventiones* inerenti all'esercizio dell'attività medica dovevano essere molto frequenti. Su queste testimonianze cfr. MARQUARDT J., *La vie privée...* 2, op. cit., p. 438 sg.; REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1695; HELDRICH K., *Der Arzt...* op. cit., p. 152; SIBER H., *Operae liberales...* op. cit., p. 173; JUST M., *Der Honoraranhspruch...* op. cit., p. 3059; PENSO G., *La medicina romana...* op. cit., p. 104 sgg.; ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 138 sg.; DE FILIPPIS CAPPAL C., *Medici e medicina...* op. cit., p. 79.*
46. Sul passo cfr. BONNER S. F., *L'educazione nell'antica Roma. Da Catone il censore a Plinio il giovane* (trad. E. COCCIA), Roma 1986, p. 200; ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 111 e nt. 81.

47. Il testo è così citato nell'edizione milanese dei Digesta e nell'*editio maior* curata da Mommsen. Nella sua *editio minor*, tuttavia, il Mommsen lo cita come fr. 27.
48. Il riferimento che le varie edizioni dei Digesta fanno a tal proposito agli *scaenici* è dovuto con molta probabilità ad un errore di traduzione del Mommsen. Il termine utilizzato nel corrispondente passo dei Basilici (opera bizantina in cui venne rifuso quasi tutto il materiale utilizzato nella Compilazione giustiniana e dalla quale il Mommsen ha attinto nel ricostruire il nostro brano) è infatti *τεχνίται*, termine che fa pensare piuttosto agli artefici, forse ai paramedici. Ci è parso pertanto più opportuno leggere *artificibus* al posto di *scaenicis*. (cfr. nt. successiva).
49. Bas. 20.5.27 (ed. Heimb., 2, 384): κ Ζ'. ε) Τὸ διδόμενον ἰατροῖς καὶ τεχνίταις δῆλον ποσὸν ἐν ταῖς καλάνδαις οὐκ ἔστι μισθός. ἐὰν οὖν τι παρὰ τὸ προσῆκον ἐν ταῖς τοιαύταις ὑπηρεσίαις γένηται, οὐχ ἢ ἐπὶ μισθώσει ἀγωνή, ἀλλ' ἐν φάκτουμ ἀρμοζέει. XXVII. *Certa quantitas, quae Calendis praestatur medicis et artificibus, merces non est. Si quid igitur in eiusmodi operis praeter quam deceat, factum sit, non locati, sed in factum actio competit.*
50. LENEL O., *Palingenesia iuris civilis*², 2. Lipsiae, 1889, p. 130 nt. 1 (=Pomp. 685); p. 1232 (*Auctores incerti*, 11), ha, infatti, assegnato il passo in esame agli *Auctores incerti* in quanto l'*inscriptio* della parafrasi greca non contiene il nome di Pomponio. Sul punto cfr. BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 89.; DE ROBERTIS F. M., *I rapporti di lavoro nel diritto romano*. Milano 1946, p. 194 e nt. 5.
51. Cfr. in proposito ARANGIO-RUIZ V., *Istituzioni di diritto romano*¹⁴, Napoli 1977, p. 130.
52. Così part. HELDRICH K., *Der Arzt...* op. cit., p. 152. Cfr. anche JUST M., *Der Honoraranspruch...* op. cit., p. 3067. Secondo REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1695, tale *actio in factum* sarebbe servita non al paziente contro il medico, bensì al medico contro il paziente per ottenere *ses honoraires qui étaient généralement payés le 1^{er} Janvier et dont la famille était tenue après le décès du patient*. Questa opinione, che sembra essere stata seguita in tempi più vicini ai nostri da VISKY K., *La qualifica della medicina...* op. cit., p. 41 (=Geistige, op. cit., p. 82 sg.), appare tuttavia smentita da quanto affermato nel testo ove si parla di un agire contrario alle regole d'arte e di una conseguente *a. in factum* contrapposta ad un'*a. ex locato* e non ad un'*a. ex conducto*, come invece sarebbe stato più logico seguendo l'opinione di questi AA. Sul punto cfr. MICHEL J., *Gratuité en droit romain*. Bruxelles 1962, p. 207 sg.
53. Cfr. in tal senso BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 89 sgg. e BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 77 sgg. Secondo alcuni Autori (che considerano il testo opera interamente bizantina) l'*a. in factum* prevista in esso non sarebbe altro che l'azione volta a tutelare la restituzione della controprestazione in una convenzione atipica caratterizzata da un *facio ut des (a. praescriptis verbis)*: cfr. DE FRANCISCI P., *Σύνταγμα, Storia e dottrina dei cosiddetti contratti innominati*, 2, Pavia 1916, p. 64; MACQUERON J., *Le travail...* op. cit., p. 196 sgg.; THOMAS J. A. C., *Locatio and operae*. BIDR 1961; 64: 242. *Contra*, tuttavia, BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 79, il quale, giustamente, sottolinea, intanto, che il testo dei Basilici parla di *strenae* e non di *merces*: Τὸ διδόμενον... οὐκ ἔστι μισθός; inoltre che τὸ διδόμενον non equivale a τὸ δεδομένον; infine, che nel brano si tratta di un *quod dari solet (δῶλον ποσὸν)* e non di un *quod datum est*. Egli, infatti, conclude che l'*a. in factum* sanzionava il dolo del medico la cui attività (scientificamente qualificata) poteva essere remunerata solo attraverso delle *strenae*. In tal senso cfr. CUQ E., *Honorarium*. In: DS, 3, 1, Paris 1900, p. 243.
54. Così BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 91.
55. Al riguardo cfr. anche KASER M., *Rec. di BELOW K. H., Der Arzt...* op. cit., ZSS 1955; 72: 398 sg., il quale ha concluso che da questo brano (al quale egli però, a nostro av-

- viso affrettatamente, attribuisce un *geringes Gewicht*) non può considerarsi affatto convalidata l'opinione che il medico nato libero non avrebbe potuto concludere con i suoi pazienti regolari contratti di locazione.
56. Vedi in proposito anche VISKY K., *La qualifica della medicina...* op. cit., p. 42 (=Geistige... op. cit., p. 83), quantunque pure questo A. riferisca il testo agli *scaenici* e non agli *artifices*.
57. Sugli aspetti più propriamente penali della responsabilità medica cfr. BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 122 sgg.
58. Così BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 79.
59. Così BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 91.
60. Così integra MARX, citato in SPENCER W. G., *Celsus de Medicina*, 2, London 1938, (=rist. 1961) p. 66 nt. 1.
61. Il passo di Celso ci fa capire quanto fossero lontane dal vero le parole di Plinio: *Nat.* 29.8.18: *Nulla praeterea lex, quae puniat inscitiam capitalem, nullum exemplum vindictae. Discunt periculis nostris et experimenta per mortes agunt, medicoque tantum hominem occidisse impunitis summa est. Quin immo transit convitium et intemperantia culpatur, ultraque qui periere arguuntur*. Ancora una volta, in effetti, ci troviamo di fronte a delle affermazioni che riflettono un atteggiamento ostile verso la medicina mercenaria tipico, come si è già visto, di questo intellettuale così vicino all'ideologia catoniana. Sull'affermazione pliniana su riportata cfr. anche REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1676 sg.; BELOW K.H., *Der Arzt...* op. cit., p. 108 sg.; PENSO G., *La medicina romana...* op. cit., p. 139 sgg.; LANA I., *Scienza e politica in età imperiale romana (da Augusto ai Flavi)*. In: AA. VV. *Tecnologia, economia e società nel mondo romano. Atti convegno Como 27-29 settembre 1979*, Como, 1980 [=Sapere, lavoro e potere, op. cit., p. 164], il quale ravvisa in quest'osservazione sdegnata di Plinio una implicita polemica nei riguardi degli imperatori che avevano concesso privilegi vari ai medici.
62. Il brano di Celso ci induce a respingere quanto affermato da BELOW K.H., *Der Arzt...* op. cit., p. 91, e cioè che D. 19.5.26.1 fosse in sostanza un *kompilatorisches Résumé* perchè *Die Ausdrucksweise quam convenit eignet sich nicht für einen Arzt, denn die conventio kann höchstens auf das Honorar und die Behandlung im ganzen Bezug nehmen, vermag aber nicht dem Arzt Vorschriften über die Einzelheiten zu machen, im Gegensatz zum artifex..* Al contrario, infatti, dal *De med.* 5.26.C risulta come la *conventio* tra medico e paziente riguardasse appunto proprio quelle *Einzelheiten* che a giudizio del Below sarebbero rimaste escluse. Il medico doveva invero valutare con attenzione la situazione prima di impegnarsi ad esprimere un suo giudizio professionale sulla gravità o meno del male e sulla conseguente difficoltà o facilità di guarigione.
63. Sulla non classicità dei *libri opinionum* di Ulpiano, contestata tuttavia da SANTALUCIA B., *I «libri opinionum» di Ulpiano*. I e 2, Milano, 1971, part. I, p. 1 sgg.; 76 sgg.; 195 sgg., il quale ha rivendicato la paternità ulpiana dell'opera seguito da BONINI R., *Rec. di SANTALUCIA B., I «libri opinionum» ...* op. cit. Iura, 1971; 22: 250 sgg. e da VOLTERRA E., *Rec. di SANTALUCIA B., op. cit.* BIDR 1972; 75: 354 sgg., si confrontino gli AA. citati dal Santalucia, op. cit., I p. 1 sgg., cui adde inoltre WIEACKER F., *I libri opinionum (di Ulpiano?)*, Labeo, 1973; 19: 196 sgg.; LIEBS D., *Ulpiani Opinionum libri VI*. TR 1973; 41: 279 sgg.; TALAMANCA M., *Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici*. In: *Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III-V sec. d. C.)*. Atti di un incontro tra storici e giuristi. Milano, 1976, p. 221 sg. nt. 330; CAMODECA G., *Ricerche sui «curatores rei publicae»*. In: ANRW, II, 13, Berlin-New York 1980, p. 472 sg. nt. 86. Per una rivalutazione della classicità dell'opera cfr. di recente SCHIAVONE A., *Dai giuristi ai codici. Letteratura giuridica e legislazione nel mondo tar-*

- doantico. In: AA.VV., *Storia di Roma*. 3, 2, Torino 1993, p. 970 sg. (= *Linee di storia...*, op. cit., p. 255).
64. Sul passo v. per tutti BELOW K.H., *Der Arzt...* op. cit., p. 111 sg. e MOLNAR I., *Verantwortung und Gefahrtragung bei der locatio conductio zur Zeit des Prinzipats*. In: ANRW, II, 14, Berlin-New York 1982, p. 619. Si cfr. anche SANTALUCIA B., *I «libri opinionum»*...2, op. cit., p. 31 sgg., il quale tuttavia riferisce il nostro testo ad un caso di punizione di un omicidio colposo.
65. Cfr. D. 9.2.7.6 (ULP. 18 ad ed.); 9.2.7.8 (ULP. 18 ad ed.); 9.2.8 pr. (GAI. 7 ad ed. prov.); 9.2.9 pr.-1 (ULP. 18 ad ed.); 9.2.52 pr. (ALFEN. 2 digest.); *Inst.* 4.3.6-7; *Coll.* 12.7.7. Sui passi in esame cfr. per tutti HELDRICH K., *Der Arzt...* op. cit., p. 155 sgg.; BELOW K.H., *Der Arzt...* op. cit., p. 110 sgg.; MOLNAR I., *Verantwortung...* op. cit., p. 618 sgg. Adde in proposito anche le molto sommarie esposizioni di ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 166 sgg.; RICO-PÉREZ F., *La responsabilidad civil del medico en Roma*. In: *Estudios Iglestias*, 3, Madrid 1988, p. 1609 sgg.; GÓMEZ-ROYO E., BUIGUES-OLIVER G., *Die Haftung...* op. cit., p. 187 sgg. Comunque, per quanto riguarda i problemi sollevati dai testi qui menzionati in riferimento alla responsabilità *ex lege Aquilia* rinviando il lettore alle trattazioni specifiche di ALBANESE B., *Studi sulla legge Aquilia*. AUPA, 1950; 21, di SCHIPANI S., *Responsabilità "ex lege Aquilia". Criteri di imputazione e problema della "culpa"*. Torino, 1969; HAUSMANINGER H., *Das Schadenersatzrecht der lex Aquilia*². Wien, 1980, e VALDITARA G., *Superamento dell'aestimatio rei nella valutazione del danno aquiliano ed estensione della tutela ai non domini*. Milano, 1992.
66. Cfr. in proposito, oltre BELOW K.H., *Der Arzt...* op. cit., p. 84 sgg., in part. p. 87 e MICHEL J., *Gratuité...* op. cit., p. 205, particolarmente BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 70 sgg., in part. p. 73 sg. Secondo questo studioso, infatti, il termine *medicus* impiegato da Proculo farebbe riferimento ad un medico schiavo o, al massimo, liberto, cioè, in sostanza, a *l'homme de métier*, a un chirurgo e non a *l'homme de science*. Sulla distinzione operata dall'A. tra semplici chirurghi (generalmente, appunto, schiavi o liberti) e uomini di scienza (medici) cfr. anche p. 62 sg., 79 sg., 83 sg. In tal senso si veda pure CUO E., *Honorarium...*, op. cit., p. 242 e nt. 29; REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1695; KLINGMÜLLER F., *Honorarium...* In: *REPW*, 8, 2, Stuttgart 1913, p. 2272; ELGUERA E. R., *Locatio operarum*, 2. RSADR 1966, (= estr. p. 18 sgg.). *Contra* tuttavia BELOW K. H., *Der Arzt*, op. cit., p. 85 sg.
67. Cfr. in proposito anche KASER M., *Rec. di* BELOW K. H., op. cit., p. 398, il quale afferma che tale soluzione in sostanza si risolve in una petizione di principio in quanto che il *medicus* sia *servus* o *libertus*, *erscheint gewiss möglich, aber nicht erweislich*.
68. Cfr. in tal senso MACQUERON J., *Le travail...* op. cit., p. 197 sg.; PALMIERI E., *In tema di retribuzioni dei "praeceptores studiorum liberalium" e dei medici*. BST 1959; 13: 23 sgg. (su cui v. DE DOMINICIS M. A., *Postille e problemi attinenti il lavoro nel mondo romano classico e postclassico*. BST 1959; 13: 63 sgg.; *Un decennio di studi romanistici attinenti il lavoro*. BST 1963; IX, 25/26/27: 3 e nt. 16); VISKY K., *La qualifica della medicina...* op. cit. p. 37 sgg.; *Esclavage...* op. cit., p. 483 (= *Geistige...*, op. cit., pp. 78 sgg. e 153); THOMAS J. A. C., *Locatio and operae...* op. cit., p. 241 sgg.; JUST M., *Der Honoraranspruch...* op. cit., p. 3061 sgg., in part. p. 3069 sgg.
69. Non può costituire un ostacolo all'accoglimento di questa opinione il riferimento alla *extraordinaria cognitio* previsto in: D. 50.13.3 (ULP. 5 *Opinionum*): *Si medicus, cui curandos suos oculos qui eis laborabat commiserat, periculum amittendorum eorum per adversa medicamenta inferendo compulit, ut ei possessiones suas contra fidem bonam aeger venderet: incivile factum praeses provinciae coerceat remque restitui iubeat*. Il caso prospettato dal giurista è quello di un oculista che ha indotto con l'inganno il suo cliente, mettendone in pericolo gli occhi con una medicina non adatta, a ven-

- dergli dei poteri. Competente a giudicare l'*incivile factum* è riconosciuto il *Praeses provinciae* al quale spetta di punire tale comportamento e di obbligare a restituire il mal tolto. Orbene, secondo una parte della dottrina (cfr. CUO E., *Honorarium...* op. cit., p. 243 e BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 78), il testo starebbe a dimostrare che qualsiasi reclamo dei clienti contro i medici fosse possibile solo in sede di *cognitio*. Ciò sarebbe confermato anche da: D. 50.13.1.9 (ULP. 8 *De omnib. trib.*): *Sed et adversus ipsos omnes cognoscere praeses debet, quia ut adversus advocatos adeantur, divi fratres rescripserunt*. Ma, a nostro avviso, questa opinione non è esatta. Intanto, per quanto concerne quest'ultimo testo (invocato pure da BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 119, a conferma della tesi dell'impossibilità di esperire alcuna *actio ex locato* contro il *medicus ingenuus* che si fosse reso responsabile nei confronti del suo cliente), occorre osservare che esso fa riferimento non al profilo della responsabilità, bensì a quello della *merces* convenuta per le prestazioni intellettuali in genere. In base a quanto sostenuto in tutto D. 50.13.1, infatti, è dato affermare che non solo per le richieste di mercedi da parte degli operatori intellettuali si ricorreva alla *cognitio*, bensì anche nel caso inverso e cioè quando fossero i clienti a contestarne l'ammontare, come spesso accadeva, appunto, in riferimento all'attività forense. Il caso previsto in D. 50.13.1.9, dunque, non ha nulla a che vedere con quello esaminato in D. 50.13.3. D'altro canto, quest'ultimo rientra, come già a ragione aveva visto BELOW K.H., *Der Arzt...* op. cit., p. 132 (v. anche VISKY K., *La qualifica della medicina...* op. cit., p. 44 sg. (= *Geistige...* op. cit., p. 85 sg.)), in una ipotesi di responsabilità penale del medico e, precisamente, in una ipotesi che potremmo definire di lesione corporale dolosa e in riferimento alla quale, invero, poteva ben essere previsto il ricorso alla *extraordinaria cognitio*.
70. In tal senso v. CANNATA C. A., *Per lo studio della responsabilità per colpa nel diritto romano classico*. Milano, 1969, p. 255 sg. Si cfr. pure ALBANESE B., *Studi sulla legge Aquilia...* op. cit., p. 141, e SCHIPANI S., *Responsabilità "ex lege Aquilia"...* op. cit., p. 324 sgg.
71. Così HELDRICH K., *Der Arzt...* op. cit., p. 148 sgg., il quale però conclude che in ogni caso il § 1 di D. 50.13.1 non proverebbe nulla circa l'applicabilità della procedura *extra ordinem* a favore dei medici, essendo il brano frutto di una interpolazione.
72. Così SIBER H., *Operae liberales...* op. cit., p. 186 sgg. *Contra* v. tuttavia BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 91 sgg.
73. Così DE ROBERTIS F. M., *I rapporti di lavoro...* op. cit., p. 184 sgg.
74. Com'è notorio, in origine erano tutelate attraverso la *cognitio extra ordinem* solo quelle pretese litigiose che non potevano essere fatte valere in un processo ordinario. Ma a questo principio si derogò nel corso dell'Impero. Sul punto v. per tutti KASER M., *Gli inizi della "cognitio extra ordinem"*. In: *Antologia giuridica romanistica e antiquaria*. 1, 1968 (= *Ausgewählte Schriften*. 2, Napoli 1976, p. 172).
75. Vedi oltre.
76. Così DE ROBERTIS F. M., op. loc. cit. Partendo da questo presupposto l'A., tra l'altro, conclude che *il testo ulpiano avrebbe subito la mano dei Compilatori i quali intesero estendere la più spiccata e comprensiva tutela straordinaria a tutte le professioni liberali, dove nell'epoca classica essa doveva aver avuto luogo solo quando non si fosse preventivamente stabilito un compenso*. Su questa base, egli integra infatti il *pr.* del frammento in questi termini: *Praeses provinciae de mercedibus <neque protinus datis neque constitutis> ius dicere solet...* Sull'integrazione proposta dal De Robertis di D. 50.13.1 *pr.* e in genere sulla fragilità delle argomentazioni addotte dall'A. a favore della sua teoria cfr. pure MARTINI R., *"Mercennarius". Contributo allo studio dei rapporti di lavoro in diritto romano*. Milano 1958, p. 53 sg. nt. 6. Sul punto v. anche VISKY K., *Geistige...* op. cit., p. 21 e nt. 51.

77. Cfr., al riguardo STRABO, *Geograph.* 4.1.5 (C. 181).
78. *L'exceptio*, com'è notorio, è una clausola che il magistrato introduceva nel suo programma giudiziale ad istanza e nell'interesse del convenuto e diretta a contrapporre all'azione una circostanza che le toglieva efficacia: nella specie, appunto, l'esistenza di un eventuale *pactum* intercorrente tra cliente e professionista circa il pagamento della mercede. In proposito v. per tutti ARANGIO-RUIZ V., *Istituzioni...* op. cit., p. 131 sgg. In generale, sulla problematica della tutela dei *pacta* rinviando comunque il lettore all'interessante recente lavoro di MELILLO G., *Contrahere, pacisci, transigere. Contributi allo studio del negozio bilaterale romano*². Napoli, 1994.
79. Tale importanza è evidenziata pure dai notevoli privilegi accordati alla categoria dei medici da parte dei vari Imperatori. Sul punto vedi oltre §§ 6 sgg.
80. La giustificazione addotta da Ulpiano circa l'estensione anche a favore dei medici del procedimento cognitorio: *nisi quod iustior, cum hi salutis hominum, illi studiorum curam agant*, è considerata compilatoria da DONATUTI G., *Iustus, iuste, iustitia nel linguaggio dei giuristi classici*. AUPE, 1921; 33: 433, ma, a nostro avviso, con una motivazione niente affatto convincente.
81. Non così SIBER H., *Operae liberales...* op. cit., p. 190 sg. secondo cui, con molta probabilità, in entrambi i passi sarebbe stato usato il verbo *solere* attestante la facoltatività della *cognitio* rispetto alla via legale ordinaria. Sulla questione cfr. pure GUARINO A., *Gli "specialisti" e il diritto romano*. Labeo 1970; 16: 327, nt. 1.
82. Cfr. BESELER G., *Beiträge zur Kritik der röm. Rechtsquellen*. 2, Tübingen, 1911, p. 70 sg. Sulla scia del Beseler, per la non classicità dei due brani si sono posti anche HELDRICH K., *Der Arzt...* op. cit., p. 149 sg. e SIBER H., *Operae liberales...* op. cit., p. 193. Sulla questione cfr. pure VISKY K., *La qualifica della medicina...* op. cit., p. 37 sgg. (= *Geistige...* op. cit., p. 79 sg.).
83. Principalmente su C.I.L. VI.8909. Ma si vedano anche CELSO, 6.6.8; C.I.L. II.5055; XI.742 e le altre fonti citate da BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 133 nt. 553. Per i chirurghi cfr. C.I.L. VI.3986 e 4350 su cui cfr. BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 85 sg.
84. BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 4 sgg. In proposito cfr. comunque anche ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., pp. 60, 62 e 141.
85. Cfr. GUARINO A., *Gli "specialisti"...* op. cit., p. 327 sgg.
86. Sulla tutela *extra ordinem* accordata ad ostetriche e specialisti cfr. anche BRIAU R., *Chirurgia*. In: DS, 1, 1, Paris 1887, p. 1114; CUO E., *Honorarium...* op. cit., p. 242 sg.; BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 61 sg. e p. 81; MASCHI C. A., *Operae liberales. Sul rapporto di lavoro intellettuale nel diritto romano classico*. BST 1955; 2, 3: 9; MICHEL J., *Gratuité...* op. cit., p. 208 sgg.
87. Quest'affermazione investe il problema, di non certo facile soluzione, delle origini della *cognitio extra ordinem* e del suo necessario collegamento col Principato o, viceversa, della derivazione da esperienze processuali precedenti. Sul punto si confrontino, tra gli Autori più recenti, KASER M., *Gli inizi della "cognitio extra ordinem"...* op. cit., p. 171 sgg.; BUTI I., *La "cognitio extra ordinem": da Augusto a Diocleziano*. In: ANRW, II, 14, Berlin-New York 1982, p. 29 sgg.; PALAZZOLO N., *Processo civile e politica giudiziaria nel principato*². Torino 1991, p. 37 sgg.
88. Sulla funzione premiale del diritto nell'esperienza giuridica romana vedi in generale LURASCHI G., *Il "praemium" nell'esperienza giuridica romana*. In: *Studi Biscardi*, Milano 1983; 4: 239 sgg., in part. p. 258.
89. E' bene ricordare che il concetto di *privilegium* (in cui possono farsi confluire i vari espedienti che ora passeremo ad esaminare), quale si configura sin dall'epoca del Principato e cioè come situazione di vantaggio goduta da singoli individui o da gruppi, è il frutto di una evoluzione del suo più antico significato di norma

- emanata nei confronti di singoli soggetti. Il mutamento semantico del termine, che porta appunto ad una connessione del *privilegium* col *beneficium*, è certamente da legare all'affermarsi sul piano pratico dell'ideologia stoica (di cui Seneca fu un eccellente interprete) del Principe clemente e benefico. I *beneficia* furono infatti delle manifestazioni dell'*indulgentia principis*, concessi soprattutto per legare a lui i governati. Sul tema cfr. in generale SCARANO USSANI V., *Privilegio*. In *ED*, 35, Milano 1986, p. 705 sgg., ove è possibile reperire la bibliografia anteriore, cui adde, dello stesso A., *Le forme del privilegio. Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini*. Napoli 1992, p. 5 sgg.
90. Sull'istituto della cittadinanza e sulle implicazioni di carattere politico che esso ha avuto nel corso dei secoli della storia di Roma cfr., a titolo puramente indicativo, oltre i riferimenti contenuti nei vari voll. di DE MARTINO F., *Storia della costituzione romana*², DE VISSCHER F., *L'espansione della civitas romana e la diffusione del diritto romano*. In: *Conferenze romanistiche*. Milano 1960, p. 179 sgg.; SHERWIN-WHITE A. N., *The Roman Citizenship*². Oxford 1973 (cfr. anche *The Roman Citizenship. A survey of its development into a world franchise*. ANRW, I, 2, Berlin - New York 1972, p. 23 sgg.); LURASCHI G., *Foedus Ius Latii Civitas. Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadana*. Padova 1979.
91. Ma non solo ad essa. A questo riguardo infatti è stato rilevato con più esattezza come, sino alla Guerra Sociale almeno, l'estensione della cittadinanza, nelle sue forme più macroscopiche, fu un'espediente politico...inviso non solo alla classe dominante bensì anche al ceto rurale, sempre affamato di terre, ed al proletariato urbano, timoroso di ogni concorrenza allogena nella divisione dei pur magri profitti che riusciva a ricavare dallo sfruttamento delle conquiste per opera del capitalismo romano (così LURASCHI G., *Foedus...* op. cit., p. 59 sg.).
92. Si badi che questo atteggiamento tenuto dalle classi elevate romane fu dettato semplicemente da motivazioni squisitamente politiche e non razzistiche. Sul tema cfr. in generale SHERWIN-WHITE A. N., *Racial Prejudice in Imperial Rome*. Cambridge 1967, ma soprattutto le puntualizzazioni di CRACCO RUGGINI L., *Pregiudizi razziali, ostilità politica e culturale, intolleranza religiosa nell'impero romano*. Athenaeum, 1968; 56: 139 sgg.; *I romani e i "barbari": mille anni di storia nella storia di un'idea*. In: LANA I., *Storia della civiltà letteraria...* op. cit., p. LXXXII sgg.
93. E' stato a questo proposito infatti ancora osservato come, in seguito alle guerre puniche, l'atteggiamento di Roma in materia di cittadinanza si sia esasperato. *Solo in casi eccezionali e, soprattutto, per motivi politici, diplomatici e clientelari, i governanti romani furono tratti ad estendere anche a Latini, Italici e peregrini la cittadinanza, ma ciò fecero, e sempre con estrema parsimonia, attraverso concessioni individuali (singillatim) di cittadinanza o per meriti speciali nei confronti della civitas o, in epoca più recente, per aver gerito la magistratura di una colonia latina, oppure, infine, per aver con successo avanzato una accusa in materia di repetundae*. Così LURASCHI G., *Foedus...* op. cit., p. 60 sgg. Sui modi di acquisto della cittadinanza ivi menzionati cfr. inoltre pure MOMMSEN TH., *Le droit public romain*. Paris 1889, 6, 1, p. 148 sgg.; 6, 2, p. 258 sgg.
94. Vedi retro p. 9.
95. Sulla politica di disponibilità circa l'estensione della cittadinanza adottata da Cesare cfr. particolarmente MEYER E., *Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus. Innere, Geschichte Roms von 66 bis 44 v. Chr.*³. Stuttgart-Berlin 1922 (rist. 1963), p. 483 sgg.; LEVI M. A., *L'impero romano dalla battaglia di Azio alla morte di Teodosio I*. 1, Torino 1967, p. 33. *Contra* tuttavia SHERWIN-WHITE A. N., *The Roman Citizenship...* op. cit., p. 225 sg., secondo cui invece al riguardo Cesare was *more cautious than usually admitted*. Sostanzialmente conformi CARCOPINO J., *Iules César*⁵.

- Paris 1968, p. 543 sg.; DE MARTINO F., *Storia della costituzione...* 3, op. cit., p. 267 sgg.; LURASCHI G., *Foedus...* op. cit., p. 392 sg. Sul tema vedi pure FERENCZY E., *Zu Caesars Bürgerrechtspolitik*. In: *Studi Sanfilippo*, 4, Milano 1983, p. 209 sgg.
96. Sul provvedimento adottato da Cesare cfr. anche MARQUARDT J., *La vie privée...* op. cit. 1, Paris 1892, p. 135 sg. e nt. 1; 2, p. 438; REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1673 e nt. 1; p. 1696; BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit. p. 22; BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 22 e nt. 41; p. 59 e nt. 18; HELDRICH K., *Der Arzt...* op. cit., p. 140 e nt. 2; MARROU H. I., *Storia dell'educazione...* op. cit., p. 396 e nt. 20; PAVAN M., *La crisi della scuola nel IV secolo D.C.* Bari 1952, p. 8 e ntt. 1 e 8; MICHEL J., *Gratuité...* op. cit., p. 201 nt. 9; BOWERSOCK G. W., *Greek Sophists in the Roman Empire*. Oxford 1969, p. 30 sg.; BONNER S. F., *L'educazione nell'antica Roma...* op. cit., p. 202; PENSO G., *La medicina romana...* op. cit., pp. 102 e 144; JUST M., *Der Honoraranspruch...* op. cit., p. 3072; SORACI R., *Innovazione e tradizione nella politica scolastica di Costantino*. In: *Studi Sanfilippo*, 5, Milano 1984, p. 770 sg. e nt. 17; KUDLIEN F., *Die Stellung...* op. cit., p. 46 sgg.; ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 25 sg., p. 36, p. 86 sg. e p. 140; VEGETTI M., *Sanità...*, p. 395; NARDUCCI E., *Le risanze del potere...* op. cit., p. 570; MANACORDA M. A., *Scuola...* op. cit. p. 205; SCARANO USSANI V., *Le forme del privilegio...* op. cit., p. 32 nt. 10; DE FILIPPIS CAPPAI C., *Medici e medicina...* op. cit., p. 74 sg.; SCONOCCHIA S., *La scienza medica...* op. cit., p. 225 sg. nt. 14.
97. Sulla personalità di Cesare ampia bibliografia in DE MARTINO F., *Storia della costituzione...* 3, op. cit., p. 215 sgg. *Adde* inoltre, tra i lavori più recenti, COLLINS J. H., *Caesars as Political Propagandist*. In: ANRW, I, 1, Berlin-New York 1972, p. 922 sgg.; MEIER C., *Caesar*, Berlin 1982; WERNER R., *Caesar und der römische Staat*. In: *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*. 1, Napoli 1984, p. 233 sgg.; JEHNE M., *Der Staat des Dictators Caesar*. Köln-Wien 1987.
98. Come acutamente rileva DE MARTINO F., *Storia della costituzione...* 3, op. cit., p. 3, infatti, riducendosi da un canto la plebe sempre di più in strumento nelle mani della nobiltà o di uomini che si combattevano l'uno con l'altro ed essendo costretti dall'altro gli Italici e gli schiavi a battersi, isolatamente e con diversa fortuna senza riuscire ad avere, nè gli uni nè gli altri, nemmeno una temporanea alleanza con la plebe, la lotta politica non poteva svolgersi se non in forma caotica, senza una possibilità di successo. Essendo, invero, le classi inferiori della società, quelle stesse che avrebbero dovuto costituire il nerbo del partito democratico divise, come avrebbe potuto fare quest'ultimo a costituirne una reale espressione?
99. Così DE MARTINO F., *Storia della costituzione...* 3, op. cit., p. 276.
100. Così ancora DE MARTINO F., *Storia della costituzione...* 3, op. cit., p. 277.
101. Sulla politica di Cesare in fatto di cittadinanza cfr. nt. 95.
102. Vedi *retro* p. 12 sgg.
103. La notizia è riferita anche da OROS., *Hist.* 7.3.6: *Itaque anno imperii Caesaris quadragesimo octavo adeo dira Romanos fames consecuta est, ut Caesar lanistarum familias omnesque peregrinos, servorum quoque maximas copias, exceptis medicis et praeceptoribus, trudi Urbe praeceperit*. Sul provvedimento in esame cfr. anche MARQUARDT J., *La vie privée...* 2, op. cit., p. 438; REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1672; BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 12 sg.; BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 58; PAVAN M., *La crisi della scuola...* op. cit., p. 8 e p. 36 nt. 8; MARROU H. I., *Storia dell'educazione...* op. cit., p. 396 e nt. 21; BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 7; BOWERSOCK G. W., *Greek Sophists...* op. cit., p. 30 sg.; BONNER S. F., *L'educazione nell'antica Roma...* op. cit., p. 202; SORACI R., *Innovazione e tradizione...* op. cit., p. 770 sg. e nt. 17; ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 34 e p. 140; VEGETTI M., *Sanità...* op. cit., p. 395; MANACORDA M. A., *Scuola...* op. cit., p. 205; DE FILIPPIS CAPPAI C., *Medici e medicina...* op. cit., p.

- 77 sg. Ne sottovaluta l'importanza SCARANO USSANI V., *Le forme del privilegio...* op. cit., p. 41 nt. 34, il quale, sulla base di DIO CASS. 53.30.3, sostiene che i medici avrebbero ottenuto da Ottaviano l'*ἀθελεία*, non la cittadinanza, e ciò conformemente al fatto che egli fu parco in concessioni di quest'ultimo genere. Ma anche se Augusto si mostrò in linea di massima meno propenso di Cesare nel concedere la *civitas romana* (cfr. in proposito le fonti citate dall'autore a nt. 40), ciò non significa che egli non abbia tuttavia permesso a medici e precettori stranieri di restare nell'Urbe. I brani di Svetonio e di Orosio, del resto, sono al riguardo fin troppo eloquenti.
104. Per richieste di cittadinanza a favore di medici cfr. anche PLINIO, *Epist.* 10. 5; 7; 10 e 11.
105. Sul punto v. per tutti ampiamente DE MARTINO F., *Storia della costituzione...* op. cit., 4, 2, Napoli 1975, p. 777 sgg., cui *adde* TALAMANCA M. In: *Lineamenti di storia del diritto romano*². Milano 1989, p. 520 sgg., ed i recenti contributi di SPAGNUOLO VIGORITA T., *Cittadini e sudditi tra II e III secolo*. In: AA.VV., *Storia di Roma*. 3, 1, Torino 1993, p. 5 sgg. e MODRZEJEWSKI J. M., *Diritto romano e diritti locali*. In: AA.VV., *Storia di Roma*. 3, 2, op. cit., p. 997 sgg.
106. ZONARA, *Ann.* X.33.D: *Ἀντώνιος δέ τις Μούσας οὕτω κακῶς αὐτὸν διακείμενον ψυχρολουσίαις καὶ ψυχροποσίαις ἀνέρωσε. διὸ καὶ χρήματα παρ' αὐτοῦ τε καὶ παρὰ τῆς βουλῆς ἔλαβε, καὶ δακτυλίοις χρυσοῖς ἀπελεύθερος ὢν, ἐπετράπη κεκρήσθαι, ἀτέλειάν τε αὐτῷ καὶ τοῖς ὁμοτέχοις τοῖς οὐσί τε καὶ τοῖς ἐσομένοις παρέσχοντο. οὕτω δὲ σωθεὶς εἰς τὸ συνέδριον τὰς διαθήκας εἰσήνεγκε, καὶ ἀναγνωσθῆναι ἐπέτρεπεν, ἐνδεικνύμενος ὅτι οὐδέα τῆς ἀρχῆς διάδοχον καταλέλοιπεν· οὐ μὲντοι καὶ ἀνέγνω αὐτὰς τις.*
107. E cioè nel 23 a. Cr. (cfr. R.G. 3.11).
108. Secondo il racconto di Svetonio, *Aug.* 81, Augusto sarebbe stato colpito da una grave affezione al fegato nel periodo successivo alle campagne contro i Cantabri (27-25 a. Cr.). L'efficacia delle cure prestategli in quell'occasione da Antonio Musa sarebbe valsa a quest'ultimo non solo la concessione dei *beneficia* di cui ci parlano Dione Cassio e Zonara, bensì anche l'erezione di una statua: cfr. *Aug.* 59: *Medico Antonio Musae, cuius opera ex ancipiti morbo convaluerat, statuam aere conlato iuxta signum Aesculapii statuerunt*. Su Antonio Musa cfr. anche PLINIO, *Nat.* 19.38.128; 25.38.77; 29.4.6 e ORAZIO, *Epist.* 1.15.2 sgg. Cfr. anche il recente lavoro di MICHLER M., *Principis medicus: Antonius Musa*. In: ANRW, II, 37, 1, Berlin-New York 1993, p. 757 sgg.
109. Secondo quanto attestano sia Dione Cassio che Zonara, è da presumere dunque che la concessione accordata da Augusto fosse stata resa operativa per il tramite del Senato.
110. L'immunità concessa ai medici, assieme al provvedimento adottato nei loro riguardi in occasione della carestia del 10 a. Cr. (cfr. in proposito BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 12 sg. e p. 21) e di cui s'è già discusso, ci permettono di concludere che Augusto palesò chiaramente l'intenzione di favorire l'esercizio materiale della professione medica non vedendo, appunto, nei medici stranieri quei nemici che invece vedeva ancora un conservatore come Plinio il Vecchio. Altro non crediamo tuttavia si possa dire. Non condividiamo infatti l'affermazione del Barbagallo (*Lo Stato...* op. cit., 21 sgg.) secondo cui i benefici accordati da Augusto ai medici non sarebbero serviti *soltanto a favorire l'esercizio materiale della professione, ma eziandio l'insegnamento medico, creatore a sua volta di nuovi professionisti. Di che si avrebbe la esplicita riprova in talune più tarde costituzioni degli imperatori di questo e dei due secoli successivi, nelle quali, ai medici, esentati dai carichi pubblici, si riconosce anche un ufficio insegnativo, ed essi, nella loro qualità di magistrati, vengono collocati accanto ai retori, ai grammatici ed ai filosofi*. Ma, come avre-

- mo modo di sottolineare meglio in seguito, questa ulteriore funzione assegnata ai benefici concessi ai medici si svilupperà semplicemente con gli Imperatori cristiani riconnettendosi, appunto, agli ideali che ispireranno la loro politica nel basso Impero, fino a Giustiniano. D'altro canto, che le concessioni fatte agli esercenti la medicina avessero avuto come scopo anche la costituzione di un vero e vivo focolare di istruzione medica, come invece vuole Barbagallo, non traspare affatto né dal racconto di Dione Cassio né da quello di Zonara. Sulla notizia cfr. anche MARQUARDT J., *La vie privée...* 2, op. cit., p. 441; REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1690 e p. 1696; BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 21 sgg.; HELDRICH K., *Der Arzt...* op. cit., p. 140 e nt. 3; MARROU H. I., *Storia dell'educazione...* op. cit., p. 396 e nt. 22; PAVAN M., *La crisi della scuola...* op. cit., p. 10 sg.; BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 22; BOWERSOK G. W., *Greek Sophists...* op. cit., p. 31 sg.; BONNER S. F., *L'educazione nell'antica Roma*. Op. cit., p. 202; LIEBS D., *Privilegien und Ständezwang in den Gesetzen Konstantins*. RIDA 1977; 24: 327 sg.; JUST M., *Der Honoraranspruch...* op. cit., p. 3072 sg.; ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 140; SPAGNUOLO VIGORITA T., *La legislazione imperiale. Forme e orientamenti*. In: AA.VV., *Storia di Roma*, 2, 3, Torino 1992, p. 120 (il quale ritiene plausibile che la concessione di Augusto sia avvenuta con editto); DE FILIPPIS CAPPAL C., *Medici e medicina...* op. cit., p. 78 e p. 85.
111. Così MARROU H. I., *Storia dell'educazione...* op. cit., p. 396. Cfr. anche PAVAN M., *La crisi delle scuole...* op. cit., p. 10.
112. HERZOG R., *Urkunden zur Hochschulpolitik der römischen Kaiser*. SPAW 1935; 32: 967 sgg.
113. Il provvedimento in esame ci fa desumere come Vespasiano avesse voluto effettuare una equiparazione, sotto il profilo della rilevanza professionale, dell'attività degli iatralipti (massaggiatori ed unguentari) a quella medica. Si noti a questo riguardo infatti come, anche se nella prima riga dell'iscrizione si distinguono chiaramente le due categorie, nel seguito sono ambedue comprese nella qualifica unica di *ιατροί*. Sul punto v. anche LEVI M. A., *Gli studi superiori nella politica di Vespasiano*. In: *Il tribunato della plebe e altri scritti su istituzioni pubbliche romane*. Milano 1978, p. 206. Sull'origine della iatraliptica cfr. PLIN., *Nat.* 29.2.4: *Nec fuit postea quaestus modus, quoniam Prodicus, Selymbriae natus, e discipulis eius instituit quam vocant iatralipticen et unctoribus quoque medicorum ac mediastinis vectigal invenit*. Sul significato del termine *iatralipten* cfr. ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 70 sg.; DE FILIPPIS CAPPAL C., *Medici e medicina...* op. cit., p. 110 sg.
114. Si ricordi al riguardo il *Museion* di Alessandria o l'*Asclepieion* di Coe. Sull'argomento cfr. LEVI M. A., *Gli studi superiori...* op. cit., p. 206 e p. 208; *L'impero romano...* 1, op. cit., p. 357.
115. Sull'iscrizione in esame cfr. FESTA N., *Un editto di Vespasiano ed un rescritto di Domiziano. Documenti per la storia della legislazione scolastica nei primi secoli dell'Impero Romano*. BIDR 1936/37; 44: 13 sgg.; RICCOBONO S., *Miscellanea critica storica*. AUPA 1937; 17: 50 sgg.; LEVI M. A., *Gli studi superiori...* op. cit., p. 203 sgg.; *L'impero romano...* 1, op. cit., p. 355 sgg.; ARANGIO-RUIZ V., *Epigrafia giuridica greca e romana*. SDHI 1939; 5: 597 sg.; WOODSIDE M. S. A., *Vespasian's Patronage of Education and the Arts*. TAPhA 1942; 73: 128; DESIDERI P., *Dione di Prusa. Un intellettuale greco nell'Impero romano*. Messina-Firenze 1978, p. 65 sgg.; LANA I., *La politica culturale dei Flavi*. In: *Atti Congresso internaz. di studi vespasiani*. Rieti 1982 (= ora in *Sapere, lavoro e potere...* op. cit., p. 266); BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 23 sg. e p. 30 sgg.; SANTALUCIA B., *I «libri opinionum»...* 1, op. cit., p. 82 sg. e nt. 16; LUCREZI F., *Leges super Principem. La 'monarchia costituzionale' di Vespasiano*. Napoli 1982, p. 104; BONNER S. F., *L'educazione nell'antica Roma...* op. cit., p. 202; MAROTTA V., *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*. Milano 1988, p. 97; SCARANO USSANI V., *Le forme del privilegio...* op. cit., p. 54 nt. 91.

116. In tal senso depone anche: D. 50.4.18.30 (ARCADIUS CHARISIUS *Lib. sing. de muneribus civilibus*): *Magistris, qui civilium munerum vacationem habent, item grammaticis et oratoribus et medicis et philosophis, ne hospitem recipent, a principibus fuisse immunitatem indultam et divus Vespasianus et divus Hadrianus rescripserunt*. Sul passo cfr., tra gli altri, MARQUARDT J., *La vie privée...* 2, op. cit., p. 441 e nt. 8; REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1674 e nt. 20; p. 1696 e nt. 7; BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 47 sgg.; BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 66 e nt. 72; RICCOBONO S., *Miscellanea...* op. cit., p. 49 sgg.; LEVI M. A., *Gli studi superiori...* op. cit., p. 206 sg.; PAVAN M., *La crisi della scuola...* op. cit., p. 37 nt. 11; BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 27 sg.; VISKY K., *Geistige...* op. cit., p. 25 sg.; p. 34 e nt. 16; BONNER S. F., *L'educazione nell'antica Roma...* op. cit., p. 208 nt. 114; LUCREZI F., *Leges super principem...* op. cit., p. 103 sg.; MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 96.
117. In tal senso v. LUCREZI F., *Leges super principem...* op. cit., p. 20.
118. Vespasiano proveniva infatti, com'è notorio, da una famiglia della borghesia municipale italiana. Il padre, Flavio Sabino, a sua volta figlio di un centurione, abbandonata la professione paterna, lavorò, prima in Asia e poi in Elvezia, come esattore fiscale e usuraio, entrando quindi nell'*ordo equester*. I figli, Vespasiano e Flavio Sabino, furono i primi a raggiungere il prestigio senatorio. Sulla biografia di Vespasiano cfr. *Prosopographia Imperii Romani*², 3, Berolini 1943, p. 180 sgg.; cfr. anche LUCREZI F., *Leges super principem...* op. cit., p. 46 sgg.
119. *Est autem et in constitutiones imperatoris Commodi relatum caput ex epistola Antonini Pii, in qua declaratur et philosophos habere immunitatem a tutelis. Sunt autem verba haec: «Similiter autem his omnibus Divus pater meus, simulatque principatum obtinuit, edicto quibus fruenterur honores et immunitates confirmavit scribens philosophos, rhetores, grammaticos, medicos immunes esse a gymnasiarchiis, agoranomiis, sacerdotiis, militum receptionibus, a munere emendi frumenti, olei; et neque iudicare neque legationibus fungi neque militiae nomen dare invito neque ad aliud eos ministerium provinciale vel quodcumque aliud cogi»*.
120. Sulla politica culturale adrianea cfr. POTTIER E., *Educatio*. In: *DS*, 2, 1, Paris 1892, p. 489; BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 124 sgg.; GARZETTI A., *L'impero da Tiberio agli Antonini*. Bologna 1960, p. 447 sgg.; SANTALUCIA B., *I «libri opinionum»...* 1, op. cit., p. 83 e nt. 17; SIRAGO V., *Involuzione politica e spirituale nell'impero del II sec.* Napoli 1974, p. 158 sgg. e p. 173 sgg.; SORACI R., *Innovazione e tradizione...* op. cit., p. 772 sg.; MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 98 sgg.
121. IUV., 7.1. Sulla VII satira di Giovenale e sul particolare atteggiarsi del mecenatismo adrianeo cfr. PEPE L., *Questioni adrianeae. Giovenale e Adriano*. *Giornale ital. di filologia* 1961; 14: 163 sgg.; più in generale, sul tema del mecenatismo in Giovenale, cfr. TANDOI V., *Giovenale e il mecenatismo a Roma fra I e II secolo*. Atene e Roma 1968; 13: 125 sgg.
122. Al riguardo cfr. particolarmente BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 50 sgg.; BOWERSOK G. W., *Greek Sophists...* op. cit., p. 33; BONNER S. F., *L'educazione nell'antica Roma...* op. cit., p. 203; MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 118 sgg.
123. I *γυμνασάρχου* erano preposti alla cura del ginnasio che era l'istituzione fondamentale per l'educazione dei giovani e, talvolta, serviva pure come circolo per gli anziani. Su questa magistratura cfr. GLOTZ G., *Gymnasiarchia*. In: *DS*, 2, 2, Paris 1896, p. 1675 sgg.; BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 51 sg.; OEHLER J., *Γυμνασάρχου*. In: *REPW*, 7, 2, Stuttgart 1912, p. 1669 sgg.; DE MARTINO F., *Storia della costituzione...* 4, 2, op. cit., p. 848 e nt. 43; MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 119.
124. Gli *ἀγορανομοί* erano magistrati esplicanti le stesse funzioni che in Roma erano riservate agli edili. Essi, infatti, ebbero sia il controllo e la vigilanza sulle operazioni di vendita e cambio del denaro, sui pesi, sulle misure e sui prezzi, sia la cura ur-

- bis e quindi la manutenzione delle strade e degli acquedotti. Al riguardo cfr. CAIL-LEMER E., *Agoranomoi*. In: *DS*, 1, op. cit., p. 155; OEHLER J., *Agoranomoi*. In: *REPW*, 1, 1, Stuttgart 1893, p. 883 sgg.; BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 52; DE MARTINO F., *Storia della costituzione*. 4, 2, op. cit., p. 848; MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 119 sg.
125. Ricoprire la dignità sacerdotale (in questo appunto consisteva la *λεροσύνη*) comportava anch'essa un onere gravoso. Chi era sacerdote, infatti, aveva l'obbligo di donativi in denaro per la costruzione di pubblici edifici e della organizzazione di costosi giochi. Sull'argomento cfr. BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 52 sg. e MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 120.
126. Al contrario delle tre precedenti figure, l'ἐπιλοταβία non era un *honor*, bensì un carico esclusivamente patrimoniale che consisteva nell'obbligo dei proprietari di case di ospitare, a turno, magistrati e funzionari, insieme al loro seguito. A questi ultimi bisognava ovviamente fornire pure quanto connesso col dovere di ospitalità e cioè letti, legna, fieno per le bestie, ecc.. Qualora poi si fosse trattato di *hospitium militare*, tutti gli abitanti di una città sarebbero stati tenuti a fornire ai soldati, alloggio, fuoco e quant'altro fosse ad essi necessario. In proposito cfr. LÉCRIVAIN CH., *Hospitium*. In *DS*, 3, 1, op. cit., p. 299; CAGNAT R., *Hospitium militare*. In: *DS*, 3, 1, op. cit., p. 302 sg.; BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 53; MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 120.
127. La *σιτωνία* e la *ἐλαιωνία* sono *munera personarum* concernenti la cura dell'annona urbana. Quando invero occorreva acquistare grano ed olio per i bisogni del mercato, alle entrate dello Stato si affiancavano volontarie contribuzioni. Sul punto cfr. BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 53 sg. e MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 120.
128. *Munus* personale fu anche l'assunzione dell'ufficio di κριτής cioè di giudice nei processi civili. Cfr. LÉCRIVAIN CH., *Munus*. In: *DS*, 3, 2, op. cit., p. 2042 sg.; BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 54; MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 120.
129. Il *πρεσβεύειν*, pur esso *munus* personale, consistette nell'obbligo della *legatio*, di assumere cioè la carica di ambasciatori presso l'Imperatore o il Senato. Cfr. LÉCRIVAIN CH., *Munus...* op. cit., p. 2042; BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 54; MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 120.
130. L'εἰς στρατεῖαν καταλέγεσθαι implicava l'obbligo, personale anch'esso, di prestare il servizio militare sia per l'Imperatore che per la propria città. Cfr. LÉCRIVAIN CH., *Munus...* op. cit., p. 2041 e p. 2042 sg.; BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 54; MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 120 sg.
131. In proposito cfr. pure BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 140; BOWERSOCK G. W., *Greek Sophists...* op. cit., p. 33 sgg.; BONNER S. F., *L'educazione nell'antica Roma...* op. cit., p. 203 e MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 100 sg.
132. *Est autem et numerus (rhetorum) in unaquaque civitate eorum qui immunitatem habent, et condiciones quaedam propositae lege; quod declaratur in epistula Antonini Pii, quae scripta quidem est communi Asiae, universo autem orbi convenit, cuius est caput hoc infra relatum: «Minores civitates possunt quinque medicos immunes habere, et tres sophistas et grammaticos totidem: maiores autem civitates septem qui medeantur, quattuor qui docent utramque doctrinam: maxime autem civitates decem medicos et rhetores quinque et grammaticos totidem. Supra hunc autem numerum ne maxima quidem civitas immunitatem praebet». Et aequum est maximo quidem numero frui metropoles provinciarum, proximo quae habent fora iudiciorum, tertio reliquas.*
133. Sui *libri excusationum* di questo A. vedi, oltre SCHULZ F., *Storia della giurisprudenza romana* (trad. NOCERA). Firenze 1968, p. 451 sgg., particolarmente VOLTERRA E., *L'o-*

- pera di Erennio Modestino de excusationibus*. In: *Studi Scaduto*, 3, Padova 1970, p. 583 sgg. e MASIELLO T., *I libri excusationum di Erennio Modestino*. Napoli 1983.
134. Così VOLTERRA E., *L'opera di Erennio Modestino...* op. cit., p. 593.
135. E' stato a questo proposito autorevolmente sostenuto che il lavoro di ermeneutica operato dalla giurisprudenza intorno alle costituzioni imperiali fu indirizzato anche allo scopo di individuare se costituzioni, emanate per decidere questioni riguardanti una data località, fossero suscettibili di applicazione generale, a prescindere dal riferimento della decisione imperiale alla città o provincia ricordata nel testo della decisione stessa. Venivano pertanto considerate universali, non solo le costituzioni emanate per tutto l'orbe romano, bensì pure quelle in cui i giuristi riconoscevano, come nel nostro caso, principi normativi capaci di applicazione universale. Sul punto cfr. per tutti FREZZA P., *Corso di storia...* op. cit., p. 448 sg. (ivi letteratura specifica). Ma cfr. anche VOLTERRA E., *L'opera di Erennio Modestino...* op. cit., p. 593.
136. Precipualemente da parte di Paolo (v. il § 10 di D. 27.1.6) e di Ulpiano (v. D. 50.9.1 e F.V. 149).
137. Sul punto cfr. BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 145 e MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 112 sg.
138. In proposito cfr. ancora BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 145 e MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 112 sgg.
139. Vedi BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 145. In alcune edizioni del Digesto, infatti, testo dell'*epistula* viene ritenuto semplicemente quello racchiuso nelle parole *αὐτὸ μὲν ἐλάττους πόλεις - ἀτέλειαν παρέχει*. Cfr. per tutti BONFANTE P., FADDA C., FERRINI C., RICCOBONO S., SCIALOJA V., *Digesta Iustiniani Augusti*. Mediolani 1960, p. 662.
140. Così MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 112.
141. Sulla normativa in esame riferimenti anche in MARQUARDT J., *La vie privée...* 2, op. cit., p. 441 sg.; POTTIER E., *Educatio...* op. cit., p. 489 sg.; REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1692; BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 23 e nt. 48; HERZOG R., *Urkunden...* op. cit., p. 993 sg.; PAVAN M., *La crisi della scuola...* op. cit., p. 11 sg. e nt. 13; BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 34 sgg.; MARROU H. I., *Storia dell'educazione...* op. cit., p. 397; LIEBS D., *Privilegien...* op. cit., p. 328; PENSO G., *La medicina romana...* op. cit., p. 115; BONNER S. F., *L'educazione nell'antica Roma...* op. cit., p. 203; SORACI R., *Innovazione e tradizione...* op. cit., p. 773 sgg.; ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 111 e p. 141 sg. VEGETTI M., *Sanità...* op. cit., p. 395 sg.; CANFORA L., *L'educazione*. In: AA.VV., *Storia di Roma*. 4, op. cit., p. 757.
142. Mostra di propendere per questa soluzione pure VOLTERRA E., *L'opera di Erennio Modestino...* op. cit., p. 594. Dubbioso BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 145 sg., il quale sostiene non essere chiaro se Modestino riferisca la normativa contenuta nei passi in esame come ordinata, anch'essa, da Antonino Pio, o come una sua propria illazione.
143. 3. *Hunc numerum excedere non licet, neque decreto decurionum, neque alio quo invento; minuere vero licet, quandoquidem pro civilibus muneribus apparet hoc fieri*. 4. *Et utique non aliter immunitate hac fruuntur quam si decreto decurionum inscripti sint numero permissio et in officio negligenter non agent*.
144. VOLTERRA E., *L'opera di Erennio Modestino*. Loc. ult. cit.
145. Cfr. in proposito VOLTERRA E., *L'opera di Erennio Modestino...* op. cit., p. 594 e nt. 15 e SORACI R., *Innovazione e tradizione...* op. cit., p. 775 sg. nt. 33. La competenza del decurionato in fatto di concessioni di immunità a medici ed insegnanti si mantenne inalterata nel corso dell'Impero. Cfr. al riguardo anche la seguente costituzione di Diocleziano e Massimiano, recepita nel Codice giustiniano tramite il quale, appunto, la conosciamo: C.I. 10.47(46).1 (*Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Ursi-*

- no.): *Exceptis qui liberalium studiorum antistites sunt et qui medendi cura funguntur, decreto decurionum immunitas nemini tribui potest.*
146. Questo principio è confermato da Ulpiano in: D. 50.9.1 (ULP. 3 *Opinionum*): *Medicorum intra numerum praefinitum constituendorum arbitrium non praesidi provinciae commissum est, sed ordini et possessoribus cuiusque civitatis, ut certi de probitate morum et peritia artis eligant ipsi, quibus se liberosque suos in aegritudine corporum committant.* Sul passo cfr. pure REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1692 e nt. 15; BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 41; SANTALUCIA B., I «libri opinionum»... I, op. cit., p. 36 sg.; ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 111 sg.; MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 116 sg. Interessante l'osservazione fatta da SANTALUCIA B., I «libri opinionum»... I, op. cit., p. 37 nt. 52, il quale, considerando plausibile la congettura avanzata in dottrina secondo la quale nel testo dovrebbe leggersi *professores* al posto di *possessores*, non esclude, sulla base anche di SYMM., *Epist.* 10.47, *che quando l'ordo si riuniva per procedere all'adlectio in numerum dei medici fosse integrato, per fini di consulenza tecnica, con coloro che esercitavano od insegnavano l'arte medica nella città.*
147. Su D. 27.1.6. §§ 3 e 4 vedi pure REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1696 e nt. 9; BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., loc. cit., p. 183 sg. e nt. 1; PAVAN M., *La crisi della scuola...* op. cit., p. 11 sg. e ntt. 13 e 17; BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 41 sg.; MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 116; CANFORA L., *L'educazione...* op. cit., p. 765.
148. Sul passo cfr. anche BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 183 sg. e nt. 1; MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 107 sg.; TALAMANCA M., *Rec. di MAROTTA V.*, op. cit. BIDR1989/90; 31/32: 813 sg.
149. Il nostro rescritto è riportato pure in: D. 50.4.11.3 (MOD. 11 *Pandectarum*): *Reprobari posse medicum a re publica, quamvis semel probatus sit, divus Magnus Antoninus cum patre rescripsit.*
Su quest'ultimo passo cfr. BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 42 sg.; VISKY K., *La qualifica della medicina...* op. cit., p. 49 (= *Geistige...* op. cit., p. 90); ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 112 e nt. 85. Orbene, che entrambi i brani riguardino un provvedimento risalente a Severo e Caracalla, è facilmente desumibile dalle espressioni usate: *...imperator noster cum Patre ...; ...d. Magnus Antoninus cum patre...* Espressioni di questo tipo, infatti, fanno *inequivocabilmente* riferimento all'attività normativa dei nostri due Imperatori. Così GUALANDI G., *Legislazione imperiale e giurisprudenza.* Milano 1963, 2, p. 182; ma cfr. anche 1, pp. 198 e 216.
150. Su D. 27.1.6.6 cfr. anche BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 42 sg.; MASIELLO T., *I libri excusationum...* op. cit., p. 44 sgg.; ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 112 e nt. 85.
151. Trattasi di una compilazione postclassica c.d. *mista* e cioè contenente brani di opere giurisprudenziali classiche e costituzioni imperiali. Su di essa v. per tutti SCHULZ F., *Storia della giurisprudenza...* op. cit., p. 554 sgg.; LIEBS D., *Die Jurisprudenz im späantiken Italien.* Berlin 1987, p. 150 sgg.
152. Così leggono MOMMSEN Th.-KRÜGER P., *Collectio librorum iuris anteiustiniani.* 3, Berlini 1890, p. 57; ARANGIO-RUIZ V., *F.I.R.A.*, 3², p. 496. Altri tuttavia legge *imperatoris nostri.* Così, particolarmente, HUSCHKE E., *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt.* Lipsiae 1886, p. 759 sg.
153. Su F.V. 149 cfr., tra gli altri, VISKY K., *La qualifica della medicina...* op. cit., p. 50; IDEM, *Philosophy as ars liberalis in the sources of roman law.* The Juridical Review 1964, 44; *Geistige...* op. cit., p. 26; p. 34 e nt. 18; p. 90; DE DOMINICIS M. A., *Considerazioni minime sul "lavoro" nel mondo romano antico.* BST 1955; II, 2: 9; VOLTERRA E., *L'opera di Erennio Modestino...*, op. cit., p. 597 sgg.; GUZMAN A., *Dos estudios en*

- torno a la historia de la tutela romana.* Pamplona 1976, p. 183 sg.; DE FILIPPI M., *Il titolo «de excusatione» dei «Vaticana Fragmenta».* In: *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, 3, Napoli 1984, p. 1167 sg.; SORACI R., *Innovazione e tradizione...* op. cit., p. 776 sg. nt. 34.
154. Per l'allusione contenuta nella locuzione *tam divorum principum rescriptis* a Marco Aurelio e Lucio Vero ed in quella *imperatorum nostrorum* a Severo e Caracalla v. anche GUALANDI G., *Legislazione imperiale...* 1, op. cit., p. 103 e p. 181. Sul punto cfr. comunque pure GUZMAN A., *Dos estudios...* op. cit., p. 184 nt. 21.
155. Sull'attività della giurisprudenza del III secolo, volta ad estendere e generalizzare decisioni normative prese dal *Princeps* in riferimento a singoli casi concreti v. per tutti BIONDI B., *Interpretatio prudentium e legislazione.* BIDR 1935; 43: 174; DE DOMINICIS M. A., *I destinatari dei rescritti imperiali da Claudio a Numeriano.* In: *Annali Ferrara*, 8, 1950, in part. p. 4 e p. 11 sgg.; ARANGIO-RUIZ V., *Storia del diritto romano*⁷. Napoli 1957 (rist. 1972), p. 247 e, più recentemente, BRETONE M., *Storia...* op. cit., p. 246.
156. Sul significato dell'espressione *ιατροὶ οἱ περιβοευταὶ* cfr. BRIAU R., *Chirurgia...* op. cit., p. 1113; REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1684; BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 63 e nt. 45; HELDRICH K., *Der Arzt...* op. cit., p. 151 e nt. 3.
157. *Grammatici, sophistae, rhetores, medici qui perambulantes vocantur, quemadmodum a reliquis muneribus, ita et a tutela et a cura vacationem habent.*
158. Sia ALBERTARIO E., *Lo sviluppo delle excusationes nella tutela e nella cura dei minori.* In: *Studi di dir. rom.*, 1, Milano 1933, p. 444, che SOLAZZI S., *La minore età nel diritto romano;* Roma 1912, p. 187 sg., hanno sostenuto che la menzione della curatela contenuta in D. 27.1.6.1 sia frutto di una interpolazione e ciò sulla base del presupposto che, essendo per essi la *cura minorum* ancora in epoca classica un ufficio volontario, colui che ne era investito non avrebbe avuto alcun bisogno di chiedere la dispensa dall'incarico. Ma per la classicità del regime delle *excusationes* esteso alla cura dei minori si sono pronunciati, e con valide argomentazioni, tra gli altri, CERVENCA G., *Studi sulla cura minorum.* 2. *In tema di excusationes dalla cura minorum.* BIDR 1974; 7: 139 sgg. e DE FILIPPI M., *Il titolo «de excusatione»...* op. cit., p. 1172 sgg. Non è dunque da escludere che il richiamo alla curatela nel passo su riportato sia genuino e che piuttosto la mancata menzione di essa in F.V. 149 (così come anche in D. 27.1.6.8) sia da attribuire alla mano di compilatori i quali, parlando della tutela, si sono voluti riferire implicitamente pure alla curatela, essendo divenuta la *cura minorum* nel periodo postclassico giustiniano nei fatti oramai un mero prolungamento della *tutela impuberum*. Sul punto v. comunque anche BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 26 e MASIELLO T., *I libri excusationum...* op. cit., p. 110 sg.
159. *Contra* v. tuttavia BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 141 e MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 118 e nt. 86. Sul punto cfr. pure SIBER H., *Operae liberales...* op. cit., p. 189 nt. 2.
160. *Eos vero qui admodum instructi sunt, et si supra numerum, et in aliena patria moram facientes, esse immunes Paulus scribit, dicens divum Antoninum Pium ita iussisse.*
161. *Praeterea et id sciendum est qui in sua patria docet vel medicinam exercet immunitatem hanc habere; si enim cum sit Comanus in Neocaesarea sophisticam tradat vel medicinam exercent vel doceat, apud Comanos immunitatem non habet. Et hoc ita statutum est a divo Severo et Antonino.*
162. Così BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 141 e nt. 3. Questi, infatti, ritiene che la disposizione, pur essendo attribuita a Severo e Caracalla, non avrebbe innovato rispetto ai principi già fissati da Antonino Pio. *Forse - dice l'A. - ciò che si attribuisce a Severo e Caracalla è solo l'applicazione o l'esemplificazione di quella norma genera-*

- le. Analogamente al Barbagallo si sono comunque espressi in tempi più recenti pure SORACI R., *Innovazione e tradizione...* op. cit., p. 778 e nt. 39 e SANTALUCIA B., *I «libri opinionum»...* I, op. cit., p. 84 sg. In particolare, quest'ultimo A. sostiene che con i Severi si sarebbe assistito ad un fenomeno di limitazione delle ampie immunità accordate nelle epoche precedenti e adduce appunto il testo a riprova del fatto che i privilegi precedentemente concessi da Antonino Pio (e confermati da Commodo) non furono più estesi a quegli intellettuali che esercitavano fuori dalla loro patria. Non crediamo tuttavia di poter condividere l'impostazione dell'A. A nostro avviso, infatti, come risulta da tutto il contesto del discorso che siamo venuti fin qui conducendo, in epoca severiana non si assiste affatto ad un fenomeno di limitazione, bensì se mai di incremento delle immunità, quanto meno di quelle accordate a medici ed insegnanti superiori.
163. In questa direzione sembra orientarsi PAVAN M., *La crisi della scuola...* op. cit., p. 12 e ntt. 15-16, il quale afferma che la concessione di Settimio Severo forse risalente ad Antonino Pio, avrebbe comunque permesso alle città di allargare le immunità oltre il numero stabilito a favore di intellettuali insigni che tuttavia non godessero appunto di cittadinanza locale.
164. Costantino credette infatti che la situazione precaria in cui si trovava l'Impero in seguito alla grave crisi che dal terzo secolo lo travagliava avrebbe potuto essere sanata con una vigile opera di governo ispirata alla nuova fede assunta a fondamento ideale dell'Impero. Riguardo alla svolta religiosa attuata dall'Imperatore, che condusse appunto lo Stato romano da una politica di persecuzione del Cristianesimo ad una di tolleranza prima e di privilegio poi, molto si è scritto. A titolo puramente orientativo si vedano al riguardo PIGANIOL A., *L'Empereur Constantin*. Paris 1932, p. 219 sgg.; BURCKHARDT J., *L'età di Costantino il grande* (trad. DUPRÉ-THÉSEIDER E.), Firenze 1957, p. 363 sgg.; CALDERONE S., *Costantino e il cattolicesimo* 1. Firenze 1962; ALFÖLDI A., *Costantino tra paganesimo e cristianesimo* (trad. FRASCHETTI A.), Roma-Bari 1976; DE GIOVANNI L., *Costantino e il mondo pagano*. Napoli 1977; AMARELLI F., *Vetustas-Innovatio. Un'antitesi apparente nella legislazione di Costantino*. Napoli 1978, in part. p. 25 sgg.; SARGENTI M., *Rec. di DE GIOVANNI L.*, op. cit. Iura, 1977; 28: 238 sgg.; ID., *Rec. di DE GIOVANNI L.*, op. cit. e AMARELLI F., op. cit. SDHI 1978; 44: 531 sgg. (= *Paganesimo e Cristianesimo nell'epoca di Costantino I e II*. In: *Studi sul diritto del Tardo Impero*, Padova 1986, p. 387 sgg. e p. 408 sgg.); SINISCALCO P., *Il cammino di Cristo nell'Impero Romano*. Roma-Bari 1983, p. 157 sgg.; SORDI M., *I Cristiani e l'Impero romano*. Milano 1986, p. 143 sgg.; MAC MULLEN R., *La diffusione del cristianesimo nell'Impero Romano* (trad. S. ADDAMIANO). Roma-Bari 1989, p. 51 sgg.; MARCONI A., *La politica religiosa: dall'ultima persecuzione alla tolleranza*. In: AA.VV., *Storia di Roma...* 3, 1, op. cit., p. 242 sgg.; FORLIN PATRUCCO M., *Pagani e cristiani*. In: AA.VV., *Storia di Roma...* 3, 2, op. cit., p. 753 sgg.
165. Per un ulteriore approfondimento delle problematiche discusse nelle costituzioni costantiniane ivi esaminate rinviamo il lettore al nostro articolo, *Il lavoro intellettuale nell'ideologia costantiniana*, in corso di pubblicazione su *Hestiasis. Studi in onore di Salvatore Calderone*. VI vol., p. 289 sgg.
166. Incerta è la data di emanazione. La *subscriptio* di C.Th. 13.3.1, infatti, non indica il numero del consolato di Crispo e di Costantino Cesari; potrebbe pertanto trattarsi tanto del 321 quanto del 324, anni rispettivamente del secondo e del terzo consolato dei nostri due personaggi. Cfr. DE GIOVANNI L., *Costantino e il mondo pagano...* op. cit., p. 154 nt. 7 e LIEBS D., *Privilegien...* op. cit., p. 328 nt. 139.
167. L'individuazione di questo personaggio in effetti suscita qualche perplessità. Lo si è voluto identificare con quel *Rufius Volusianus*, prefetto del pretorio nel 310 sotto Massenzio, prefetto urbano nel 310-311 e poi, sotto Costantino, nel 313-315. Così

- CHASTAGNOL A., *Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire*. Paris 1962, p. 52 sgg., in part. p. 57. C'è comunque chi ha avanzato l'ipotesi che quest'ultimo fosse semplicemente un parente più giovane del *Rufius Volusianus* di cui sopra. Così ARNHEIM M. T. W., *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*. Oxford 1972, p. 195 sg. Sul nostro personaggio v. pure SARGENTI M., *Le strutture amministrative dell'Impero da Diocleziano a Costantino*. In: *Atti Accademia Romanistica Costantiniana*. 2, Perugia 1976 (= *Studi sul diritto del Tardo Impero...* op. cit., p. 134 sg.) e DE GIOVANNI L., *Costantino e il mondo pagano...* op. cit., p. 154 nt. 7.
168. Crediamo che in tal senso vada infatti interpretata l'espressione *praecipimus et honores fungi*. Non così tuttavia PAVAN M., *La crisi della scuola...* op. cit., p. 19 e p. 40 nt. 50, il quale, sulla base della chiusa della *lex: fungi eos honoribus volentes permitimus, invitos non cogimus*, conclude che Costantino li avrebbe invece esentati dagli honores. Ma la parte finale della costituzione, a nostro avviso, non si riferisce agli honores municipali, bensì a quelli derivanti dall'esercizio della *patria e dominica potestas*, oltre che della tutela. Al riguardo v. pure SORACI R., *Innovazione e tradizione...* op. cit., p. 784, il quale sostiene anch'egli che in base alla nostra *lex* i professionisti potevano accettare o rifiutare a loro piacimento gli honores municipali.
169. Per l'interpretazione dell'espressione *honores fungi* riferita agli honores municipali cfr. anche GOTHOFREDUS J., *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*. 5, Lipsiae 1741, p. 27 e PHARR C., *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions. A Translation with Commentary, Glossary, and Bibliography*. Princeton 1952, p. 387 e nt. 4.
170. Cfr. in proposito anche BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 223.
171. Ci riferiamo in particolare ai filosofi ai quali si fu soliti concedere l'esenzione semplicemente dai *munera personalia* e non *patrimonialia*, con la motivazione che essi avrebbero dovuto, se veri filosofi, disprezzare le ricchezze (cfr. D. 27.1.6.7 (MOD. 2 *Excusat.*); D. 50.5.8.4 (PAP. 1 *Resp.*); C.I. 10.42(41).6 (*Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Polymnesto*)).
172. Sulla situazione delle Curie nel tardo impero cfr. part. PETIT P., *Libanius et la vie municipale a Antioche au IV^e siècle après J.C.* (Paris, 1955) p. 27 sgg.; JONES A. H. M., *Il tardo impero romano* (trad. E. PETRETTI). 2, Milano 1974, p. 970 sgg.; DE MARTINO F., *Storia della costituzione*. 4, 2, op. cit., p. 733 sgg.; 5, Napoli 1975, p. 509 sgg. Ivi ampia bibliografia cui adde CHASTAGNOL A., *L'évolution politique, sociale et économique du monde romain de Dioclétien à Julien*. Paris 1982, p. 278 sgg.
173. Sulla trasformazione, attuata in seguito alla generale crisi economica ed alla rapida svalutazione monetaria che esplose in forma violenta nel terzo secolo, dei prestigiosi honores curiali in *munera* gravosi si vedano soprattutto MICHEL J., *Gratuité...* op. cit., p. 482 sgg., in part. p. 493 sgg.; GRELLI F., «*Munus publicum*». *Terminologia e sistematiche*. Labeo 1971; 7: 308 sgg., in part. p. 312 sgg.; LIBERATI G., «*Munera*» ed «*honores*» in *Erennio Modestino*. BIDR 1968; 71: 117 sgg., part. p. 125 sgg.
174. Così soprattutto BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 224, sulla scia di GOTHOFREDUS J., *Codex Theodosianus...* 5, op. cit., p. 29.
175. L'ottennero il sofista Adriano da Marco Aurelio (PHIL., V.S. 2.10 (=589)) ed Ermocrate da Settimio Severo (PHIL., V.S. 2.25 (=611)).
176. Su questa parte della *lex* v. oltre § 10.
177. Fin troppo arditamente, a nostro avviso, la ricostruzione dell'ultima parte della costituzione proposta da MOMMSEN Th. nella sua edizione del C.Th., n. ad h. l.: *quoniam gravissimis dignitatibus, vel parentes vel domini vel [mariti] quae facere debent, remitti nequeunt, id ipsum etiam ad medicos pervenit, sed] tutores esse non debent*. Sulla sua linea cfr. comunque anche PHARR C., *The Theodosian Code...* op. cit., p. 388 nt. 8.

178. Sulla nostra legge cfr., tra gli altri, oltre BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 222 sgg.; p. 402 sg. e nt. 1; HUMBERT G., *Antecessor*. In: DS, 1, op. cit., p.283 e nt. 1; REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1696 e nt. 14; HERZOG R., *Urkunden...* op. cit., p. 998; PAVAN M., *La crisi della scuola...* op. cit., p. 19 e 40 ntt. 50-51; CALDERONE S., *Costantino e il cattolicesimo...* op. cit., p. 299; KUNDEREWICZ C., *Le gouvernement et les étudiants dans le code Théodosien*. RHD 1972; 50: 575; GOFFART W., *Caput and Coloniae: towards a history of the roman taxation*. Toronto 1974, p. 23; DE GIOVANNI L., *Costantino e il mondo pagano*. Op. cit., p. 153; LIEBS D., *Privilegien...* op. cit., p. 328 sg.; SORACI R., *Innovazione e tradizione...* op. cit., p. 783 sgg.
179. Non crediamo in proposito di poter condividere la supposizione avanzata dal BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 222 sg., sempre sulle orme di GOTHOFREDUS J., *Codex Theodosianus...* 5, op. cit., p. 27 sgg., secondo cui l'intervento di Costantino sarebbe stato determinato dall'atteggiamento assunto dai Cristiani, ormai numerosi nei Comuni, divenuti intolleranti verso gli insegnanti ed i medici ancora in massima parte pagani. Contro questa tesi cfr. PAVAN M., *La crisi della scuola...* op. cit., p.40 nt. 51.
180. Per una interessante analisi dei rapporti tra Costantino e gli intellettuali pagani cfr. DE GIOVANNI L., *Costantino e il mondo pagano*. Op. cit., p. 151 sgg. Cfr. anche le osservazioni critiche di SARGENTI M., *Recensione*. Iura, op. cit., p. 247 sgg.; SDHI, op. cit., p. 536.
181. Sulla rilevanza politico-legislativa delle costituzioni indirizzate ad *Populum* cfr. DUPONT C., *Les constitutions ad Populum*. RHD 1971; 49: 586 sgg. Cfr. anche SORACI R., *Innovazione e tradizione...* op. cit., p. 779 nt. 41.
182. Cfr. sul tema DE MARTINO F., *Storia della costituzione...* 5, op. cit., p. 197 sgg.
183. Al riguardo cfr. anche BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 223 sgg., part. 226, il quale sostiene che tutt'e tre le *leges* di Costantino avrebbero avuto lo scopo, favorendo i docenti, di favorire la più grande diffusione della coltura e rendere più frequente l'esercizio di carriere determinate. A nostro avviso però questo scopo può attribuirsi semplicemente alla *lex* del 333. Le altre due *leges*, infatti, furono ispirate da motivazioni differenti.
184. Su C.Th. 13.3.3. cfr. REINACH, S. *Medicus...* op. cit., p. 1674 e nt. 23 (ma v. anche p.1696 e ntt. 15, 18, ove l'A. mostra di confondere i medici menzionati nella nostra *lex* con gli archiatri); BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 66 sg. e nt. 73 (ma cfr. anche p. 61 nt. 31, in cui l'A. sembra incorrere nello stesso errore del Reinach); PAVAN M., *La crisi della scuola...* op. cit., p. 19 sg. e nt. 52; PENSO G., *La medicina romana...* op. cit., p. 148; DE GIOVANNI L., *Costantino e il mondo pagano*. Op. cit., p. 154; LIEBS D., *Privilegien...* op. cit., p.329; SORACI R., *Innovazione e tradizione...* op. cit., p. 779 sg.
185. La costituzione fa riferimento a nostro avviso esclusivamente agli *archiatri sacri palatii*, cioè ai medici imperiali e non agli archiatri popolari (sulla contrapposizione v. oltre CTh. 13.3.8 sgg.). Sul suo destinatario, il *p.p.* Rufino, cfr. SARGENTI M., *Le strutture amministrative...* op. cit., il quale, tra l'altro, sulle orme del Seek, ritiene che l'emanazione della nostra *lex* vada verosimilmente retrodatata al 320.
186. Sulla *lex* in esame cfr. MARQUARDT J., *La vie privée...* 2, op. cit., p. 441 e nt. 3; REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1691 e nt. 3; p. 1696 e ntt. 16,18; GROSSI GONDI F., *Comes*. In: DE, 2, 1, rist. Roma 1961, p. 474; BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p.223 e p. 226; CALDERONE S., *Costantino e il cattolicesimo*. Op. cit., p. 298; GOFFART W., *Caput and Coloniae...* op. cit., p.23; LIEBS D., *Privilegien...* op. cit., p. 330 nt. 14; ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 140 sg. e nt. 45; p. 142 e nt. 52.
187. Ma dovevano ricomprendersi in questa generale esenzione pure i *munera curialia*? A specificarlo, dietro probabile richiesta esplicita degli appartenenti alla categoria dei privilegiati, fu lo stesso Giuliano con *Epist.* 2.75 (ed. Bidez):

- Ἰουλιανοῦ νόμος περὶ τῶν ἰατρῶν. Τὴν ἰατρικὴν ἐπιστήμην σωτηριώδη τοῖς ἀνθρώποις τυγχάνειν τὸ ἐναργῆς τῆς χρείας μαρτυρεῖ, διὸ καὶ ταύτην ἐξ οὐρανοῦ πεφοιτηκῆναι δικαίως φιλοσόφων παῖδες κηρύττουσι: τὸ γὰρ ἀσθενὲς τῆς ἡμετέρας φύσεως καὶ τὰ τῶν ἐπισυμβαίνοντων ἀρρωστημάτων ἐπαγορθεῖται διὰ ταύτης. Ὄθεν κατὰ τὸν τοῦ δικαίου λογισμὸν συνωδὰ τοῖς ἄνωθεν βασιλεῦσι θεσπίζοντες ἡμετέρα φιλανθρωπία κελεύομεν τῶν βουλευτικῶν λειτουργημάτων ἀνενοχλήτους ὑμᾶς τοὺς λοιποὺς χρόνους διάγειν. *Epistula*, che a nostro avviso rappresenta una circolare volta ad interpretare una precedente disposizione normativa (nella specie, quella contenuta in C.Th. 13.3.4 e su cui cfr. anche BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 236 sg.; p. 240 e ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 142 e nt. 54), della quale dunque non ne riproduce semplicemente il testo (come invece opina VOLTERRA E., *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*. In: *La critica del testo. Atti del secondo congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, Firenze 1971, p. 914 sg. Cfr. anche SARGENTI M., *Aspetti e problemi dell'opera legislativa dell'Imperatore Giuliano*. In: *Studi sul diritto del Tardo Impero...* op. cit., p. 340 nt. 28; ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 142), dopo essersi espressa sull'importanza sociale della scienza medica e sulla sua origine divina, conformemente alle precedenti disposizioni di Costantino, ribadisce, infatti, che l'ordine imperiale a favore degli *ἰατροί* contempla appunto anche l'esenzione dagli oneri curiali. Sull'*epistula* cfr. anche il commento di BIDEZ J., *L'Empereur Julien. Oeuvres complètes*², 1, 2. Paris 1960, p. 49 sg.
188. Così PRICOCO S., *L'editto di Valentiniano I sui filosofi (C.Th. XIII 3,7)*. In: *Studi Sanfilippo*, 7, Milano 1987, p. 694 sgg. Comunque, il giudizio espresso al riguardo in dottrina non è uniforme. Per i diversi orientamenti, sui quali si sofferma anche Pricoco a nt. 13, v. particolarmente ANDREOTTI R., *Incoerenza nella legislazione dell'imperatore Valentiniano I*. NRS 1931; 15: 491 sgg.; ALFÖLDI A., *A Conflict of Ideas in the Late Roman Empire*. Oxford, 1952, p.48 sgg.; SORACI R., *L'imperatore Valentiniano I*. Catania, 1971, p.75 sgg.
189. La *lex*, che nei manoscritti porta la data del 370, è indirizzata al *praefectus Urbi Principius* il quale si è dimostrato però aver ricoperto tale carica nel 373. Cfr. PERGAMI F., *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*. Milano, 1993, p. 502. Ivi bibliografia.
190. Così BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 290.
191. Sulla *lex* cfr. anche GOTHOFREDUS J., *Codex Theodosianus*, 5, op. cit., p.45.
192. Cfr. JONES A.H.M., MARTINDALE J.R., MORRIS J., *The Prosopography of the Later Roman Empire (=PLRE)* 1. Cambridge 1971, p. 967 e GOTHOFREDUS J., *Codex Theodosianus*, 5. Op. cit., p.50.
193. Cfr. in proposito anche REINACH S., *Medicus...* op. cit., p.1691 e p. 1696; JONES A. H. M., *Il tardo impero romano...* 3, op. cit. p. 1471 sg. e nt. 57. Più in generale, sulla qualifica di *comes* nel basso Impero, cfr. soprattutto GROSSI-GONDI F., *Comes...* op. cit., p. 472 sgg. Ma cfr. anche HUMBERT, *Comes*. In: DS, 1, 1, op. cit., p. 1372 sg.; O.SEECK, *Comites*. In: REPW, 4, 1, Stuttgart 1900, p. 629 sgg. Si tenga conto pure di DE BONFILS G., *Il comes et quaestor nell'età della dinastia costantiniana*. Napoli, 1981, p. 2 sgg.
194. La *lex* prevede inoltre, nella sua parte finale, il mantenimento di tutti gli incrementi riguardanti *honores* e *munera* che i *patres (id est anteriores Principes)* avevano considerato e assunto su di loro.
195. Cfr. BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 319 sgg.; PAVAN M., *La crisi della scuola...* op. cit., p. 32 sgg.

196. Si ricordi che agli *archiatri intra palatium militantes*, insigniti della *comitiva primi ordinis*, Teodosio aveva già concesso il titolo di *vicari*: C.Th. 6.16.1 (*Imp. Honorius et Theodosius AA. Prisciano p.u.*) (a. 413): *Archiatros intra palatium militantes si comitivae primi ordinis nobilitaverit gradus, inter vicarios taxari praecipimus, sive iam pridem deposuerunt militiam sive postea deposuerint, ita ut inter vicarios et duces qui administraverint et hos qui comitivam primi ordinis meruerint nihil intersit nisi tempus, quo quis administraverit vel comitivae est in deptus insignia*. La costituzione venne integralmente accolta pure da Giustiniano in C.I. 12.13.1.
197. Cfr. anche C.Th. 11.18.1 (*Imp. Honorius et Theodosius AA. Melitio p.p.*) (a. 409 [412]) ove appunto, tra gli esenti a *praebitione tironum et equorum*, troviamo i *vir spectabiles comites archiattrorum*.
198. Su C.Th. 13.3.16 cfr. BARBAGALLO C., *Lo Stato* op. cit., p. 225 e nt. 1; p. 319 sg. Cenni pure in: VISKY K., *Philosophy...* op. cit., p. 44 sg.; *Geistige...* op. cit., p. 24; p. 34 e nt. 17 (il quale però cita il provvedimento così come si rinviene in: C.I. 10.53.11).
199. C.Th. 13.3.16 è infatti indirizzata al prefetto del pretorio Monaxio. Cfr. GOTHOFREDUS J., *Codex Theodosianus*, 5. Op. cit., p. 53 nt. b. Sulla competenza in materia di immunità dei *P.U.* e *P.P.* cfr. BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 400 sgg.
200. Sulla disposizione in esame cenni anche in: BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 319 sg.
201. Allo stesso personaggio (*Helio, magister officiorum*) Teodosio indirizzava, circa tredici anni dopo (a. 427), un'altra *lex* riportata in: C.Th. 13.3.18 (*Imp. Theodosius et Valentinianus AA. Helioni mag. off.*): *Habente propriam firmitatem secundo nostrae maiestatis oraculo, quod de excusandis sive praebendis his quae militantibus debentur hospitibus promulgatum est, illa, quae dudum circa archiatros et magistros sanximus litterarum, observentur. Hos enim pro necessariis artibus et liberalibus disciplinis hospitali molestia, quoad viverent, liberari praecipimus. Inlibata ergo permaneat illa, quae quondam circa archiatros, quos in palatio nostro primi vel secundi ordinis comites militasse constiterit, et circa liberalium litterarum magistros videntur a nobis iustissime constituta, ed in cui, ancora una volta, l'Imperatore sentiva la necessità di ribadire l'osservanza delle disposizioni emanate a proposito dei *magistri litterarum* e degli *archiatri* investiti della *comitiva* di primo o secondo ordine e riguardanti precipuamente l'esonero dal ricevere *hospites*. Dell'anno seguente (428) è invece la costituzione contenuta in: C.Th. 13.3.19 (*Idem AA. Proculo p.u.*): *Archiatrorum sacri palatii obsequia cogitantes id praesenti sanctione decernimus, ut, si qui ex his aut primi ordinis adepti fuerint comitivam aut maioris gradum dignitatis ascenderint, secundum id, quod eis dudum per sacras constitutiones indultum est, a glebali conlatione specialiter immunes sint, non praeiudicante eis novella lege, per quam iussimus, exceptis quibusdam dignitatibus quae illic nominatae sunt, senatoria munera omnes agnoscere*. La normativa riguarda semplicemente gli *archiatri* in riferimento ai quali Teodosio, nel confermare nuovamente l'esenzione dai *munera senatoria* (*id est glebali conlatione*), specifica come potessero godere semplicemente coloro che fossero stati onorati della *comitiva* di primo o maggior grado.*
202. In particolare considerazione lo Stato tenne precipuamente l'attività espletata dai medici militari. La loro posizione privilegiata dovette comunque consolidarsi soprattutto durante il regno severiano. Lo attesta la seguente costituzione di Caracalla: C.I. 10.53(52).1 (*Imp. Antoninus A. Numisio*): *Cum te medicum legionis secundae adiutricis esse dicas, munera civilia, quamdiu rei publicae causa afueris, suscipere non cogeris: cum autem abesse desieris, post finitam eo iure vacationem, si in eorum numero eris, qui ad beneficia medicis concessa pertinent, ea immunitate uteris*. Sui medici militari cfr. REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1688 sg.; BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 51 sgg.; PENSO G., *La medicina romana...* op. cit., p. 119 sgg.; ANDRÉ

- J., *Être médecin...* op. cit., p. 119 sgg.; DE FILIPPIS CAPPAL C., *Medici e medicina...* op. cit., p. 153 sgg.
203. Vedi retro p. 34.
204. Cfr. l'edizione del *Codex* curata da ACCURSIO (GLOSSA, *Tres Codicis Libri posteriores*, Venetiis, 1574, p. 66) e da GOTHOFREDUS J., *Corpus iuris civilis romani*, 4. Neapoli, 1830, p. 948. Non così, però, nell'edizione di KRÜGER P., *ad h. l.*, ove è riprodotta l'*inscriptio* non di C.Th. 13.3.1, bensì di C.Th. 13.3.3.
205. L'inciso riguardante i *doctores legum*, presente nell'edizione della GLOSSA, op. cit., p. 66, ed in quella di GOTHOFREDUS J., *Corpus iuris civilis...* op. cit., p. 948, è stato tuttavia espunto da KRÜGER P. nella sua edizione del *Codex*, n. *ad h. l.*, sulla base di osservazioni a nostro avviso facilmente superabili. Cfr. in proposito COPPOLA G., *Giustiniano e i doctores legum*. In: Labeo 1995; 41: 238 sgg.
206. Cfr. in proposito anche C.Th. 13.4.2= C.I.10.66.(64).1.
207. Mentre Carpetano, Arrunzio e Rubrio sono del tutto sconosciuti, del medico Cassio fanno menzione CELSO, *Proem.* 69; 4.21.2; 5.25.12, SCRIBONIO LARGO, 120 e 126, CELIO AURELIANO, *De chronicis passionibus* 4.99. Sul punto cfr. CAPITANI U., *Storia naturale*, 4. Torino, 1986, p. 271 nt.7.1.
208. Trattasi di Stertinio Senofonte, *archiatra* di Claudio, il cui fratello Quinto dovette dunque essere medico sicuramente, oltre che di Claudio, anche di Caligola. Cfr. al riguardo CAPITANI U., *Storia naturale...* op. cit., p. 271 nt. 7.2.
209. Su Plin., *Nat.* 29.5.7-8 cfr. la bibliografia citata a nt. 45.
210. Vedi retro §4.
211. Cfr. PLIN., *Nat.* 31.41.88 sg.: *Ergo, Hercules, vita humanior sine sale non quit degere, adeoque necessarium elementum est, uti transierit intellectus ad voluptates animi quoque eximias. Sales appellantur, omnisque vitae lepos et summa hilaritas laborumque requies non alio magis vocabulo constat. Honoribus etiam militiaeque interponitur salariis inde dictis, magna apud antiquos et auctoritate, sicut apparet ex nomine Salariae viae, quoniam illa salem in Sabinos portari convenerat*, ove il Nostro accenna al significato derivato del termine *salarium* inteso come un *quid* assegnato a coloro che venivano elevati alle magistrature (*honoribus*) o alla milizia (*militiaeque*) e cioè a soggetti che in concreto esercitavano appunto una attività al servizio dello Stato. Sul passo su riferito cfr. anche LÉCRIVAIN CH., *Salarium*. In: DS, 4, 2, Paris s.d., p. 1012 e nt. 1 e, particolarmente, PESCANI P., *Di una definizione del salario contenuta in una glossa nel Codex Montispeulanus*. BST 1957; IV, 9: 6. Più in generale, sul *salarium* cfr., oltre LÉCRIVAIN CH., *Salarium...* op. cit., p. 1012 sgg. e PESCANI P., *Di una definizione del salario...* op. cit., p. 6 sgg., anche ROSENBERG A., *Salarium*. REPW, I, A, 2, Stuttgart 1920, p. 1846 sg.; SIBER H., *Operae liberales...* op. cit., p. 179 sgg.; DE DOMINICIS M. A., *Noterelle marginali a proposito di due articoli, rispettivamente in tema di 'salarium' e di 'labor' nelle fonti giuridiche romane*. BST, IV, 9, op. cit., p. 17 sgg.; MICHEL J., *Gratuité...* op. cit., p. 190 sgg.; BÜRGE A., *Salarium und ähnliche Leistungsentgelte beim mandatum*. In: AA.VV., *Mandatum und Verwandts*. Berlin 1993, p. 319 sgg.
212. Cfr. per tutti SORACI R., *L'opera legislativa e amministrativa dell'imperatore Severo Alessandro*. Catania 1974, p. 9 sgg. Ivi bibliografia, cui adde SPAGNUOLO VIGORITA T., *Secta temporum meorum. Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*. Palermo 1978, p. 76 sgg.; GIANGRIECO PESSI M. V., *Situazione economico-sociale e politica finanziaria sotto i Severi*. Napoli 1988, p. 85 sgg. e 129 sgg.; LETTA C., *La dinastia dei Severi*. In: AA.VV., *Storia di Roma*. 2, 2, Torino 1991, p. 688 sgg.
213. Com'è stato esattamente osservato già da STRAUB J., *Severus Alexander und die mathematici*. In: BONNER *Historia Augusta Colloquium*. 1968/69, Bonn 1970, p. 249

- sg. e, di recente, da DESANTI L., *Sileat omnibus perpetuo divinandi curiositas. Indovini e sanzioni nel diritto romano*. Milano 1990, p. 94 e nt. 31 (ma v. anche p. 5 nt. 21), l'appellativo di *mathematici* fa riferimento sicuramente agli astrologi e non ai professori di aritmetica. Ciò trae conferma dalla connessione esistente nel testo tra i *mathematici* e gli *aruspices*, anch'essi indovini.
214. Traduciamo così il termine latino *mechanici*, analogamente a BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 188 nt. 2.
215. Su di essa cfr., tra gli altri, POTTIER E., *Educatio...* op. cit., p. 490; BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 188 sgg.; PAVAN M., *La crisi della scuola...* op. cit., p. 14 sg.; SORACI R., *L'opera legislativa...* op. cit., p. 207 sg. e nt. 8; *Innovazione e tradizione...* op. cit., p. 769 sg.; CRACCO RUGGINI L., *L'imperatore, il Serapeo e i filosofi*. In: *Religione e politica nel mondo antico*. 7, Milano 1981, p. 201 e nt. 43; COPPOLA G., *Gli Imperatori romani e la cultura tecnica*. Messina 1992; 13: 242 sg.; DE FILIPPIS CAPPAL C., *Medici e medicina...* op. cit., p. 87 sg.
216. Ne era stato fondatore Vespasiano: cfr. SUET., *Vesp.* 18; ZONAR., *Ann.* 11.17.C.; HIER., *Chron. Ol.* 217 (Migne, P.L., 27, 460).
217. Sul punto cfr. particolarmente BRIAU R., *Archiatrus...* op. cit., p. 373 sg.; REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1674 e p. 1695; BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 65 e p. 769 sg.; BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 43; PENSO G., *La medicina romana...* op. cit., p. 148; ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 47.
218. Cfr. C.Th. 13.3.3; 13.4.2; C.I. 10.53(52).6.
219. Non è di ostacolo a questa affermazione la notizia riferita da: SPART., *Hadr.* 16.10: *In summa familiaritate Epictetum et Heliodorum philosophos et, ne nominatim de omnibus dicam, grammaticos, rhetores, musicos, geometras, pictores, astrologos habuit, prae ceteris, ut multi adserunt, eminente Favorino*. 11: *Doctores, qui professioni suae inhabiles videbantur, ditatos honoratosque a professione dimisit*, e dalla quale si è voluto trarre un indizio significativo a favore della tesi della creazione di cattedre pubbliche di astrologia da parte di Adriano (così DESANTI L., *Sileat omnibus*, op. cit., p. 93 sg.). Ma dal passo risulta semplicemente che l'Imperatore amava attorniarli di filosofi, grammatici, retori, musici, geometri, pittori, astrologi che, nel caso non si fossero mostrati all'altezza del loro compito, licenziava, non senza tuttavia aver dispensato loro ricchezza ed onori. È dunque abbastanza chiaro che Adriano non soleva conferire a tali intellettuali un regolare *salarium*, bensì solo onori e ricchezze, nel momento in cui, non reputandoli all'altezza della loro professione, li allontanava dalla corte. In proposito cfr. anche BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 127 sgg. e STRAUB J., *Severus Alexander...* op. cit., p. 258 sg.
220. Sul tema rinviamo per tutti al recente limpido studio di DESANTI L., *Sileat omnibus...* op. cit., in part. p. 33 sgg. Cfr. anche, della stessa Autrice, *La repressione della scienza divinatoria in età del principato*. In: *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*. Padova 1988, p. 225 sgg.
221. Non si dimentichi che, in base sempre a quanto afferma Lampridio, Alessandro Severo avrebbe ordinato che i *mathematici* potessero divulgare e professare a Roma la loro arte, per poi insegnarla (LAMPR., *Alex.* 27.5: *...matheseos peritus, et ita quidem ut ex eius iussu mathematici publice proposuerint Romae ac sint professi, ut docerent*). Cfr. DESANTI L., *Sileat omnibus...* op. cit., p. 94 sg.
222. In tal senso cfr. BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 188 sgg.; DESANTI L., *Sileat omnibus...* op. cit., p. 95 sgg. e p. 193.
223. Si legga particolarmente C.I. 9.18.2 (*Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Tiberio*) (a. 294): *Artem geometriae discere atque exerceri publice intersit. ars autem mathematica damnabilis interdicta est*. Sul passo cfr. soprattutto BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 198 sg.; STRAUB J., *Severus Alexander...* op. cit., p. 253 e DESANTI L.,

- Sileat omnibus...* op. cit., p. 96 e p.133 sgg. In generale, sugli atteggiamenti del potere imperiale nei riguardi dell'insegnamento dell'astrologia rinviamo alla trattazione di DESANTI L., *Sileat omnibus...* op. cit., pp. 87 sgg.; 110 sgg.; 134 sg.; 151 sg.; 167; 185; 204.
224. LAMPR., *Alex.* 22.4: *Mechanica opera Romae plurima instituit*.
225. Quantunque i segni di questa lotta si siano, sotto l'impero di Alessandro, notevolmente affievoliti. Sul punto cfr. nt. 212.
226. Su questa notizia di Lampridio cfr. anche MARQUARDT J., *La vie privée...* 2, op. cit., p. 440 e nt. 6; REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1691; BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 69; BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 44; PENSO G., *La medicina romana...* op. cit., p. 114 sg.; ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 106; DE FILIPPIS CAPPAL C., *Medici e medicina...* op. cit., p. 87.
227. Vedi retro p. 16.
228. Sul passo cfr. inoltre KLINGMÜLLER F., *Honorarium...* op. cit., p. 2272; ROSENBERG A., *Salarium...* op. cit., p. 1846; CASSARINO S., *Note critiche sul 'Liber singularis de officio curatoris rei publicae' di Ulpiano*. Ann. Sem. Giuridico dell'Univ. Catania 1946/47; 1: 302 sgg., i cui sospetti interpolazionistici sono stati a ragione respinti da DELL'ORO A., *I libri de officio nella giurisprudenza romana*. Milano 1960, p. 225 sg.; BELOW K. H., *Der Artz...* op. cit., p. 44; BONINI R., *I "libri de cognitionibus" di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della «cognitio extra ordinem»*. Milano 1964, p. 141 e nt. 48; CAMODECA G., *Ricerche sui 'curatores rei publicae'*... op. cit., p. 470 e nt. 75; JACQUES F., *Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161- 224)*. Roma 1984, p. 303 sgg.; MAROTTA V., *Multa de iure sanxit...* op. cit., p. 149 sg.; GÓMEZ-ROYO E., BUIGUES-OLIVER G., *Die Haftung...* op. cit., p. 181. Sui rapporti tra il contenuto del nostro passo e la posteriore legislazione cfr. in part. GAUDEMET J., *Constantin et les Curies municipales*. Iura 1951; 2: 55 (= *Études de droit romain*, 2, Napoli 1972, p. 110).
229. L'epigrafe è citata pure da REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1689 e nt. 5; ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 124 e nt. 152; BÜRGE A., *Salarium...* op. cit., p. 335 e nt. 80.
230. Sul valore cronologico dell'*adprecatio dis manibus* cfr. DEGRASSI A., *L'epigrafia latina in Italia nell'ultimo ventennio*. Prolusione al corso di Epigrafia latina nell'Università di Roma, 29 nov. 1956, Padova 1957 (= *Scritti vari di antichità*, 1, Trieste 1971, p. 659); CALABI LIMENTANI I., *Epigrafia latina*. Milano 1981, p. 176; FUSINI, *Epigrafia romana*. Roma 1982, p. 101.
231. Sul passo cfr. KLINGMÜLLER F., *Honorarium...* op. cit., p. 2272; ROSENBERG A., *Salarium...* op. cit., p. 1846; PESCANI P., *Di una definizione del salario...* op. cit., p. 9. I sospetti avanzati da BESELER G., *Beiträge...* op. cit., 4, Tübingen 1920, p. 19, sull'ultima parte del testo: (*ut si quidem-fin*) non toccano, come a ragione è stato evidenziato [cfr. VISKY K., *La qualifica della medicina*, op. cit., p. 34 e nt. 23 (= *Geistige*, op. cit., p. 76 e nt. 7)], la parte rilevante ai nostri fini.
232. Sul punto cfr. VOCI P., *Diritto ereditario romano*². 2, Milano 1963, in part. p. 890.
233. Cfr. al riguardo LENEL O., *Palingenesia iuris civilis...* 2, op. cit., p. 1246.
234. Così anche PESCANI P., *Di una definizione del salario...* op. cit., p. 9.
235. *Contra* vedi tuttavia BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 194 e p. 385 sg., il quale data dai tempi di Antonino Pio questa ingerenza del governo centrale nell'amministrazione dell'istruzione pubblica spettante ai comuni, vedendo in D.50.9.4.2 una *esplicita e nobile eccezione* (p. 186 sg.).
236. È noto che, in seguito alla morte di Costantino II, nel 340, l'Impero romano, perduta la sua unità politico-amministrativa, rimase diviso in due circoscrizioni amministrative ben distinte: la *pars Orientis* e la *pars Occidentis*, ciascuna soggetta al *dominium* di un proprio Augusto che, disponendo di una sua propria cancelleria,

- emanava costituzioni per conto proprio. Da qui la dottrina si è posta il problema dell'estensione territoriale delle varie costituzioni emanate in questo periodo e cioè se esse valessero solo per la *pars imperii* sottoposta all'autorità dell'Imperatore che aveva legiferato. (cfr. DE MARTINO F., *Storia della costituzione...* 5, op. cit., p. 474 sg. e nt. 19; CERVENCA G. In: TALAMANCA M., *Lineamenti di storia...* op. cit., p. 596 sgg. e, più di recente, PERGAMI F., *La legislazione di Valentiniano e Valente...* op. cit., p. XXIV sgg.). Orbene, questo problema non crediamo riguardi tuttavia la costituzione su menzionata. Nonostante essa invero sia stata emanata nell'ottobre del 349, e cioè quando ancora Costanzo II divideva il governo dell'Impero col fratello Costante, non può passare inosservato che nel 350 egli rimase, dopo la morte di Costante, unico imperatore fino al 361. La *lex* non mancò pertanto di avere in ogni caso, a nostro avviso, efficacia generale.
237. Cfr. C.I. 10.37(36).1.
238. Al passo in esame accennano pure BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 386 e nt. 3; PAVAN M., *La crisi della scuola...* op. cit., p. 13 e nt. 22; p. 42 nt. 73.
239. Cfr. BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., pp. 197 sgg.; 207; 385; MARROU H. I., *Storia dell'educazione...* op. cit., p. 402 sg.
240. Per una analisi della crisi del III secolo cfr., a titolo esemplificativo, ROSTOVZEV M., *Storia economica e sociale dell'impero romano*. (1926) (trad. G. SANNA), Firenze 1933, p. 425 sgg.; CALDERINI A., *I Severi. La crisi dell'impero nel III secolo*. Bologna, 1949, p. 241 sgg.; PARETI L., *Storia di Roma*. Op. cit., 5, Torino 1960, p. 720 sgg.; 6, Torino 1961, p. 3 sgg.; LEVI M. A., *L'impero romano...* op. cit., 3, p. 871 sgg.; MAZZA M., *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel 3° secolo D.C.* Catania, 1970, p. 15 sgg.; DE MARTINO F., *Storia della costituzione*. 5, op. cit., p. 3 sgg.; CARY M.-SCULLARD H.H., *Storia di Roma*, 3, Bologna 1981, p. 219 sgg.; CHASTAGNOL A., *L'évolution politique...* op. cit., p. 37 sgg.; SARGENTI M., *Aspetti e problemi giuridici del III secolo d.C. Corso di diritto romano*. Milano, 1983, p. 10 sgg.; MAZZARINO S., *L'impero romano*. 2, Bari, 1984, p. 491 sgg.
241. Cfr. al riguardo DE MARTINO F., *Storia della costituzione*. 5, op. cit., p. 138 sgg.
242. Sulla crisi monetaria del III secolo e, particolarmente, sul conseguente affermarsi di una economia naturale cfr. MAZZARINO S., *Aspetti sociali del quarto secolo*. Roma, 1951, p. 12 sgg. e p. 47 sgg.; MAZZA M., *Lotte sociali...* op. cit., p. 311 sgg., part. p. 352 sgg.; CHASTAGNOL A., *L'évolution politique...* op. cit., p. 57 sgg., part. p. 61 sgg.; SARGENTI M., *Aspetti e problemi...* op. cit., p. 52 sgg.
243. Sulla politica monetaria di Costantino cfr. MAZZARINO S., *Aspetti sociali...* op. cit., p. 75 sgg.; PARETI L., *Storia di Roma...* 6, op. cit., p. 266 sgg.; LEVI M. A., *L'impero romano...* 3, op. cit., p. 1040 sgg.; JONES A.H.M., *Il tardo impero romano...* op. cit., 1, Milano 1973, p. 147 sgg.; DE MARTINO F., *Storia della costituzione...* 5, op. cit., p. 142 sgg.; CHASTAGNOL A., *L'évolution politique...* op. cit., p. 356 sgg. Per i più recenti orientamenti dottrinali in materia rinviamo il lettore al saggio di CARRIÉ J. M., *Le riforme economiche da Aureliano a Costantino*. In: AA.VV., *Storia di Roma...* 3, 1, op. cit., p. 283 sgg.
244. In seguito alla stabilizzazione del sistema monetario ad opera di Costantino (cfr. nt. 243), infatti, il pagamento in natura da parte dello Stato dei suoi dipendenti poteva contribuire ad evitare di spendere eccessive monete d'oro (*solidi*) e di tenere conseguentemente basso il quantitativo d'oro sul mercato. E' ovvio tuttavia che interessi opposti avessero i destinatari dei pagamenti i quali preferivano, appunto, essere ricompensati in denaro.
245. Inaccettabile per ciò che siamo venuti fin qui affermando è l'opinione di Visky K., in part. *Geistige...* op. cit., p. 35 (ma cfr. anche *La qualifica della medicina...* op. cit., p. 20 sg.; *Esclavage...* op. cit., p. 483 e nt. 54 (=Geistige... op. cit., p. 84 sg.; p. 153 e

- nt. 39)) il quale, commentando C.I. 10.53(52).6 che riporta l'originaria costituzione di Costantino, riferisce i due differenti termini impiegati per indicare la retribuzione dovuta rispettivamente agli intellettuali privati (*merces*) e pubblici (*salarium*) alle diverse categorie di operatori menzionati nel provvedimento in esame. Mentre, invero, *merces* avrebbe fatto riferimento alla retribuzione dovuta ai medici, *salarium* a quella dovuta agli insegnanti superiori. Analogamente inaccettabile è, a nostro avviso, l'opinione di SORACI R., *Innovazione e tradizione...* op. cit., p. 783, secondo cui Costantino avrebbe sanzionato il diritto alla remunerazione per prestazioni saltuarie di lavoro (*merces*) e alla retribuzione per l'attività intellettuale esercitata in modo continuativo (*salarium*).
246. Cfr. per tutti DE MARTINO F., *Storia della costituzione...* 5, op. cit., p. 496 sgg. Si cfr. anche PAVAN M., *La crisi della scuola...* op. cit., in part. p. 95 e PETIT P., *Libanius...* op. cit.
247. Cfr., oltre DE MARTINO F., op. cit. nt. 246, DE GIOVANNI L., *Costantino e il mondo pagano...* op. cit., p. 189 sgg.
248. Sulla scia di GOTHOFREDUS J., *Codex Theodosianus...* 5, op. cit., p. 30, BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 222 sg., ha affermato che il richiamo ai privati e ai *municipia*, fatto dall'Imperatore circa l'osservanza del pagamento degli emolumenti alle categorie di intellettuali menzionate nella legge, fosse dovuto forse anche alla sopravvenuta intolleranza dei municipi cristiani contro i docenti, che erano in genere pagani o usciti da scuole pagane. Ma noi riteniamo che l'ordine emesso dall'Imperatore, più che a motivazioni di carattere religioso, rispondesse semplicemente ad esigenze di carattere economico; esso, invero, denota il peggioramento della situazione economica della borghesia e dei comuni che non pagavano regolarmente, appunto, e le *mercedes* ed i *salaria*. Al riguardo v. anche PAVAN M., *La crisi della scuola...* op. cit., p. 13 sgg., in part. p. 19 e p. 104, e BONNER S. F., *L'educazione nell'antica Roma...* op. cit., p. 201.
249. Riguardo alla datazione della nostra costituzione occorre rilevare come il riferimento in essa contenuto a *Praetextatus*, il quale ricoprì la carica di *p.u.* tra il 367 ed il 368 (cfr. *PLRE*, 1, op. cit., p. 722 sgg.), sia stato il motivo che ha indotto gli interpreti, a partire da GOTHOFREDUS J. (*Codex Theodosianus...* 5, op. cit., p. 40 ntt. c, q), a modificarne la data originaria ed a portarla dal 370 al 368. Cfr. in proposito pure MARQUARDT J., *La vie privée...* 2, op. cit., p. 443 e nt. 2; REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1672; BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 61 nt. 31; PERGAMI F., *La legislazione di Valentiniano e Valente...* op. cit., p. 377 sg. e p. 483.
250. Com'è notorio, tale divisione in *regiones* della città di Roma risale ad Augusto (cfr. SUET., *Aug.* 30.1; TAC., *Ann.* 15.40). Sul punto cfr. in generale DE MARTINO F., *Storia della costituzione...* 4, 2, op. cit., p. 692 e nt. 20 (ivi altra bibliografia).
251. Al *praefectus urbi* sono indirizzate pure le successive leggi contenute in C.Th. 13.3.9 e 13 di cui parleremo tra breve. Sul controllo operato dal *p.u.* in materia cfr. pure KLINGMÜLLER F., *Honorarium...* op. cit., p. 2273 e VERA D., *Commento storico alle relationes di Quinto Aurelio Simmaco*. Pisa 1981, p. 199.
252. L'essere nominato archiatra e l'essere conseguentemente remunerato attraverso *annonaria commoda*, pur non precludendo l'ottenimento di *honores* dai privati, privata tuttavia questi medici della possibilità di essere ulteriormente retribuiti attraverso *mercedes*. E ciò perché, in sostanza, il percepire compensi direttamente dallo Stato poneva la nostra categoria di professionisti in una particolare situazione di dovere morale verso la società che li aveva sovvenzionati, particolarmente verso gli umili. Sul punto cfr. PESCANI P., *Di una definizione del salario...* op. cit., p. 9. Cfr. inoltre REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1695 e nt. 1; PENSO G., *La medicina romana...* op. cit., p. 115; VEGETI M., *Sanità...* op. cit., p. 396 sg.

253. In riferimento all'espressione *gratia iudicantis*, GOTHOFREDUS J., *Codex Theodosianus*,... 5, op. cit., p. 43, afferma *id est Praetoris vel forte etiam Praefectis urbis*. Siamo tuttavia al riguardo propensi ad accettare la seconda alternativa, come sembra del resto evincersi anche da SYMM., *Epist.* 10.27 cit. nella nt. 254.
254. E' interessante richiamare l'attenzione del lettore sulle difficoltà che poteva incontrare il *praefectus urbi* nel rendere operativa la normativa in esame, specie di fronte a persone spregiudicate che avrebbero fatto di tutto per eluderla, violando i diritti dei colleghi più anziani. E' quanto attesta una *epistula* di Simmaco, che riferisce al riguardo un caso singolare: *Epist.* 10.27: *Ut vestri numinis veneror sanctiones, ita observantiam iugem saluberrimis divi genitoris vestri inpendo decretis. quid enim ille constituit, quod possit publica cura deserere? is inter alia, quae in bonum publicum contulit, etiam medendi professoribus dedit ordinem successionis, si locum quem-piam decedentis fortuna nudasset. qua lege cautum est, ut primi artis eiusdem de novorum scientia iudicarent. hanc formam, quantum adserunt, aetas secuta servavit, ddd. inppp. 2. nunc Iohannes v. p. non eum gradum, quem subrogandis dederunt scita divalia, sed summo proximum conatur adipisci fultus palatinae militiae privilegio et impetratione specialis oraculi, quo Epicteti archiatri locum tunc adhuc superstittis inpetravit. sed quia lege et more cogentibus summates eiusdem professionis par fuit in examen acciri, adhibitum est iudicio collegium omne medicorum. 3. quorum potissimi inter venerationem legis et novi beneficii reverentiam iudicare non ausi eum locum Iohanni v. p. statuerunt deferendum, quem tenere potuisset, si eo tempore, quo aulae obsequiis deputatus est, archiatriorum numero fuisset adiunctus. sed cum ab eo palatini honoris indicia poscerentur, ut codicillorum praerogativa monstraret, quis illi inter archiatros ordo competeret, adseruit domestica expilatione etiam documenta dignitatis ablata. 4. at vero pars magna medicorum munita lege divali eorum exempla deprompsit, qui e palatio in hunc gradum servato ordine transierunt. quare motus ambiguis et neque divi genitoris vestri ausus rumpere sanctionem neque obviam specialibus venire praeceptis, divino arbitrio numinis vestri subditis allegationibus partium summam negotii reservari, opperens, quid deliberatio augusta constituat, cui soli fas est de scitis divalibus iudicare.* Preposto alla prefettura urbana (cfr. PLRE, 1, op. cit., p. 865 sgg.), Simmaco fu chiamato a risolvere il caso di un certo Iohannes. Essendo morto uno degli archiatri, un tal Epictetus, Iohannes chiese di entrare nel collegio occupando però non l'ultimo posto della *matricula*, come disponeva la legge del 370, bensì il secondo, quello stesso occupato dal deceduto. A suo favore egli adduceva due argomentazioni: il servizio prestato a corte come medico palatino, che gli avrebbe dovuto conferire una posizione di particolare privilegio rispetto ai comuni medici; l'aver sostituito Epictetus quando ancora egli era in vita. La richiesta di Iohannes non era facilmente accoglibile: essa, invero, avrebbe pregiudicato i diritti degli altri membri del collegio i quali tutti, tranne il primo, avrebbero guadagnato, con la morte del collega, un posto nella graduatoria interna, ottenendo conseguentemente un incremento retributivo. Per risolvere la questione Simmaco decise di convocare non sette medici, bensì l'intero collegio. I *potissimi* conclusero che si sarebbe dovuto assegnare a Iohannes il posto che avrebbe occupato nel consiglio se, anziché intraprendere la carriera di medico di corte, fosse stato assunto fra gli archiatri romani. Ma quando gli chiesero di esibire la documentazione attestante il suo servizio a corte, Iohannes non fu in grado di farlo perchè essa gli era stata rubata in seguito ad un furto verificatosi nella sua abitazione. D'altro canto, *pars magna medicorum* si espresse in senso opposto, citando casi di altri medici palatini trasferiti nel collegio degli archiatri e ciò senza modificazioni nel sistema di avanzamento, così come del resto era attestato dalla legge. Da un lato la diversità dei pareri e dall'altro la necessità di evitare di violare la normativa di Valentiniano I o di

- opporsi a particolari decisioni imperiali, indussero Simmaco a far decidere la questione direttamente dalla Suprema Autorità. Sull'*epistula* in esame rinviamo alle interessanti puntualizzazioni di VERA D., *Commento storico*... op. cit., p. 198 sgg. Cfr. inoltre ANDRÉ J., *Être médecin*... op. cit., p. 113 e, da ultimo, MAROTTA V., *Multa de iure sanxit*... op. cit., p. 109 e nt. 55, quantunque in riferimento ad un profilo per noi irrilevante.
255. Prima di tali provvedimenti, infatti, a quanto ci è dato constatare, i medici pubblici potevano essere retribuiti semplicemente dalle singole *civitates* (v. retro § 9).
256. Su queste disposizioni cfr. anche BRIAU R., *Archiatrus*... op. cit., p. 373; REINACH S., *Medicus*... op. cit., p. 1692 sg.; BARBAGALLO C., *Lo Stato*... op. cit., p. 303; PAVAN M., *La crisi della scuola*... op. cit., pp. 26 e 43 nt. 79; 30; BELOW K. H., *Der Arzt*... op. cit., pp. 38 sgg.; 49 sgg.; VISKY K., *La qualifica della medicina*. Op. cit., p. 51 sg. (=Geistige, op. cit., p. 92); JONES A. H. M., *Il tardo impero romano*, 2, op. cit., p. 951 sg. e 3, op. cit., p. 1472; ELGUERA E. R., *Locatio operarum*... 2, op. cit., p. 20 sg.; ANDRÉ J., *Être médecin*... op. cit., p. 112 sgg.; PERGAMI F., *La legislazione di Valentiniano e Valente*... op. cit., locc. citt., e p. 488.
257. Manca, invero, della *lex* del 370 la parte finale e cioè quella riguardante il riconoscimento imperiale dell'incremento retributivo che gli archiatri avrebbero conseguito automaticamente coll'avanzamento della carriera.
258. Sull'esclusione dell'Italia dalla normativa giustiniana nel periodo in esame, cfr. BONINI R., *Introduzione allo studio dell'età giustiniana*⁴, Bologna 1985, rist. 1989, in part. pp.32 e 56.
259. Cfr. CERVENCA G. In: TALAMANCA M., *Lineamenti di storia*... op. cit., p. 599; CALASSO F., *Medio evo del diritto. I Le fonti*. Milano, 1954, pp. 48 e 84; SCHIAVONE A., *Dai giuristi ai codici*, op. cit., p. 975 sg. (=Linee di storia... op. cit., p. 258 sg.).
260. Sulla politica legislativa di Teodorico in Italia, cfr. CALASSO F., *Medio evo*... op. cit., p. 74 sgg.
261. Su quest'opera e sui problemi che essa ha suscitato cfr., tra gli altri, RASI P., *Sulla paternità del c. d. Edictum Theodorici Regis*. AG 1953; 145: 105 sgg.; *La legislazione giustiniana e il c. d. Edictum Theodorici*. In: *Studi De Francisci*, 4, Milano, 1956, p. 349 sgg.; *Ancora sulla paternità del c. d. Edictum Theodorici*, Annali di storia del diritto 1961/62; 5/6: 113 sgg.; PARADISI B., *Critica e mito dell'editto teodoriciano*. BIDR 1965; 68: 1 sgg.; ASTUTI G., *Note sull'origine e attribuzione dell'«Edictum Theoderici Regis»*. In: *Studi Volterra*, 5, Milano 1971, p. 647 sgg. (=Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea, 1, Napoli 1984, p. 41 sgg.); SCIABICA F., *Note sull'editto di Teodorico*. In *Atti Accademia Peloritana dei Pericolanti (Cl. sc. giur. econ. e pol.)* 1978; 247: 397 sgg.; VISMARA G., *Edictum Theoderici*. In: *Scritti di storia giuridica*, 1, Milano 1987, p. 1 sgg.; LIEBS D., *Die Jurisprudenz*... op. cit., p. 191 sgg.; LAMBERTINI R., *La codificazione di Alarico II*². Torino, 1991, p. 17 sgg.
262. Ed.Th. pr....salva iuris publici reverentia et legibus omnibus cunctorum devotione servandis...; epyl....quae comprehendere nos vel edicti brevitatis, vel curae publicae non siverunt, quotiens oborta, custodito legum tramite terminentur... Cfr. al riguardo CALASSO F., *Medio evo*... op. cit., p.77; JONES A. H. M., *Il tardo impero romano*, 1, op. cit., p. 318 e 555 nt. 42; LAMBERTINI R., op. cit.
263. Sul punto cfr. particolarmente ARCHI G. G., *Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii*. In: *Festschrift Wieacker*, Göttingen, 1978 (=Scritti di diritto romano, 3, Milano 1981, in part. p. 1974 sgg.).
264. E' precipuamente sotto questo profilo (e cioè come evento dal quale è stata fatta dipendere l'estensione all'Italia della Compilazione giustiniana) che la *pragmatica sanctio pro petitione Vigilii* è stata oggetto di attenzione, pur se con diversità di

- orientamenti, sia da parte di romanisti che di storici del diritto e di storici politici. Cfr. in proposito ARCHI G. G., *Pragmatica sanctio...* op. cit., p. 1971 sgg., in part. p. 1974 sg. nt. 4.
265. Così, tra gli altri, GAUDENZI A., *Rapporti tra l'Italia e l'Impero d'Oriente fra gli anni 476 e 554*. Bologna, 1886, p. 34; PONCHIELLI, *L'Editto di Teodorico*. Milano, 1927, p. 3.
266. Così RASI P., *Sulla paternità...* op. cit., p. 127; VISMARA G., *Edictum Theodoreci...* op. cit., p. 48 sgg. e nt. 158; cfr. anche SCIABICA F., *Note...* op. cit., p. 404 sg.
267. Si noti la motivazione finale del provvedimento giustiniano: *et in posterum suam professionem scilicet exercentibus erogari praecipimus, quatenus iuvenes liberalibus studiis eruditi per nostram rem publicam floreat*. In sostanza, l'assegnazione di pubbliche elargizioni è subordinata, in riferimento non solo ai grammatici, retori e giurisperiti, bensì anche ai medici, al fatto che essi diffondano il loro sapere tra i giovani. Del significato politico di questa motivazione diremo tra breve. Per il momento crediamo opportuno sottolineare che con Giustiniano si consacra legislativamente una prassi già da tempo esistente e cioè quella dell'apprendimento della professione medica attuato attraverso il contatto diretto dei giovani con i casi che si presentavano al medico-maestro il quale soleva accorrere al capezzale dei malati con i suoi allievi. Significative, in proposito, le seguenti battute scherzose di Marziale: *Epigr. 5. 9: Languēbam sed tu comitatus protinus ad me/ venisti centum, Symmache, discipulis./ Centum me tetigere manus aquilone gelatae:/ non habui febrem, Symmache, nunc habeo*. Il caso innanzi riferito, di un tale che era malato e che, in seguito alla visita del medico e dei suoi cento allievi che lo palparono con le loro mani gelate, stette peggio, al di là del tono ironico, testimonia appunto del modo in cui avveniva in Roma l'insegnamento della medicina. In tal senso cfr. anche PHIL., *Apoll. 7.14* e, soprattutto, SYMM., *Epist. 9.4: Iam dudum te mihi et morum et medicinae fama commendat. hortatu igitur laudis utriusque amicitiae tuae manum porri-go et te sponte ad fidem nostrae familiaritatis invito. dabit autem tibi iudicii mei non mediocri documentum, quod his, quos erudiendos misimus arte medicinae, praeceptor adhiberis. repende igitur mihi pignus mutuae voluntatis et suscipe in disciplinam medendi, quos et fidei tuae et honestati Euscio tradente committimus*. La preghiera rivolta da Simmaco al medico Dionisio perchè accolga come discepoli alcuni giovani suoi raccomandati ci fa notare come questo insegnamento diciamo così pratico della scienza medica si sia mantenuto inalterato fino al tardo Impero. I medici, dunque, attraverso l'esercizio della professione solevano anche insegnarla. Ecco perchè erano chiamati *medendi professores* (cfr. SYMM., *Epist. 10.27.1*). Sull'insegnamento della medicina in Roma cfr. comunque anche REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1673 sgg.; BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 65 sgg.; MARROU H. I., *Storia dell'educazione...* op. cit., p. 262; PENSO G., *La medicina romana...* op. cit., in part. p. 144 sgg.; RODA S., *Commento storico al libro IX dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco*. Pisa, 1981, in part. p. 101 sg.; ANDRÉ J., *Être médecin...* op. cit., p. 41 sgg.; MANULI P., *Il sapere medico*. In: AA.VV., *Storia di Roma*, 4, op. cit., p. 418 sgg.
268. In proposito cfr. anche BARBAGALLO C., *Lo Stato...* op. cit., p. 343 sg.
269. Il riferimento che Giustiniano fa in C.I. 10.53(52).2, oltre che ai medici, anche agli archiatri, fa pensare in primo luogo ai medici imperiali. Ma non è escluso che egli abbia voluto prendere in considerazione anche i medici pubblici di Stato, ai quali del resto si attribuiva la stessa qualifica. Quanto detto induce pertanto a supporre come le *civitates* fossero solite sovvenzionare non solo, come nel passato, i propri medici pubblici, bensì anche quelli di nomina statale ai quali appunto la *civitas* poteva commutare le *annonae* statali in *salarium* municipale, alla stregua del resto di quanto soleva accadere per gli insegnanti [cfr. C.Th. 13.3.11 e LIB., *Epist. 132* (ed. Förster)]. Sulla contrapposizione tra *archiatri sacri palatii* e *archiatri popolari* cfr.

- MARQUARDT J., *La vie privée...* 2, op. cit., p. 439 sgg.; BRIAU R., *Archiatrus...* op. cit., p. 373; REINACH S., *Medicus...* op. cit., p. 1689 sgg.; ma cfr. anche BERNARD A., *La rémunération...* op. cit., p. 60 e ntt. 30-31; BELOW K. H., *Der Arzt...* op. cit., p. 35 sg.; 45; VEGETTI M., *Sanità...* op. cit., p. 396.
270. Il privilegio militare del *peculium castrense* fu concesso agli avvocati in Oriente per la prima volta nel 422. Testimonia in tal senso C.Th. 2.10.6 (= C.I. 2.7.4; v. anche C.I. 2.7.8). Esso fu comunque esteso pure in Occidente, sempre nel 422, ad opera di Valentiniano III (Nov.Valent. 2.2.4).
271. E' opportuno ricordare che, analogamente a quanto avvenne per gli avvocati, pure gli *adsores* (esperti di diritto che solevano coadiuvare i magistrati nell'amministrazione della giustizia) ebbero riconosciuto, nel 422, da Teodosio II in Oriente il privilegio militare del *peculium castrense*. Ad informarcene è C.Th. 1.34(33).2 (= C.I. 1.51.7).
272. Che le disposizioni contenute nella *lex* del 532 riguardassero esclusivamente i *fili familias* è confermato nel § 2 ove appunto si legge quanto segue: *Sed haec obtinere oportet, donec in sacris parentum suorum constituti sunt hi qui quasi castrense peculium possident. si enim sui iuris efficiantur, procul dubio est eorum testamenta et pro ipsis rebus, quas antea ex quasi castrensi peculio habebant, posse de inofficioso querellam sustinere, cum neque nomen peculii permanet, sed aliis rebus confunditur et similem fortunam recipit, quemadmodum et ceterae res eorum, et unum congregatur ex omnibus patrimonium*.
273. Per una attenta analisi della costituzione in esame cfr. ARCHI G. G., *In tema di peculio quasi castrense*. In: *Studi Besta*, Milano, 1938 [= *Scritti di diritto romano*, 3, Milano 1981, p. 1759 sgg.]; VOCI P., *Storia della patria potestas da Costantino a Giustiniano*. SDHI 1985; 51: 37 sgg. Sulla concessione del *peculium quasi castrense* alle varie categorie di intellettuali ivi menzionate e sui problemi connessi al contenuto ed alla struttura di tale istituto cfr. inoltre LA ROSA F., *I peculii speciali in diritto romano*. Milano, 1953, p. 199 sgg.

INDICE DELLE FONTI

ARISTOPHANES		<i>De officiis</i>	
		1.42.150	p.13
<i>Pluto</i>		1.42.151	p.13
407	p. 63 nt.17		
ARISTOTELES		<i>De oratore</i>	
		1.14.62	p.65 nt.30
		1.41.186	p.63 nt.16
<i>Politica</i>		3.33	p.67 nt.42
3.10	p.63 nt.17	3.33.132	p.15
BASILICORUM LIBRI		<i>Epistulae ad Atticum</i>	
		6.1.8	p.63 nt.16
20.5.27	p.68 nt.49		
CAELIUS AURELIANUS		<i>Epistulae ad familiares</i>	
		16.4	p.65 nt.35
		16.4.1	p.12
<i>De chronicis passionibus</i>		16.4.2	p.12
4.99	p.87 nt.207	16.9	p.65 nt.35
		16.9.3	p.12
CATO MAIOR		<i>Pro L. Murena</i>	
		11.25	p.63 nt.16
<i>De agri cultura</i>			
160	p.4		
CELSUS		<i>Tusculanae disputationes</i>	
		3.1.1	p.61 nt.2
<i>De medicina</i>			
prohem.11 sgg.	p.65 nt.30		
prohem.69	p.87 nt.207		
4.9.2.	p.65 nt.30	1.34(33).2	p.95 nt.271
4.21.2	p.87 nt.207	2.10.6	p.95 nt.270
5.25.12	p.87 nt.207	6.16.1	p.86 nt.196
5.26.C	p. 18; p.69 nt.62	11.18.1	p.86 nt.197
6.6.8	p.72 nt.83	12.2.1	p.52
		13.3	p.58
		13.3.1	p.37 sg.; p.45; p.54; p.82 nt.166; p.87 nt.204
CLEMENS ALEXANDRINUS		13.3.2	p.38; p.41; p.45
<i>Protrepticus</i>		13.3.3.	p.38; p.40; p.42; p.45; p.46; p.84 nt.184; p.87 nt. 204; p.88 nt. 218
25	p.63 nt.17		p.42; p.85 nt.187
CICERO		13.3.4	p.55
<i>De legibus</i>		13.3.8	p.84 nt.185
2.8.19	p.61 nt.2	13.3.8 sgg.	p.56; p.57; p.91 nt.251
<i>De natura deorum</i>		13.3.9	p.42
2.24.62	p.61 nt.2	13.3.10	

13.3.11	p.94 nt.269	12.13.1	p.86 nt.196
13.3.12	p.42 sg.		
13.3.13	p.57; p.91 nt.251	<i>Digesta</i>	
13.3.14	p.43	1.1.2.7	p.63 nt.16
13.3.15	p.43	1.2.2.37	p.9
13.3.16	p.44; p.86	1.18.6.7	p.19
	ntt.198-199	9.1.3	p.67 nt.44
13.3.17	p.44	9.2.7 pr.	p.67 nt.44
13.3.18	p.86 nt.201	9.2.7.6	p.70 nt.65
13.3.19	p.86 nt.201	9.2.7.8	p.19; p.20; p.21;
13.4.2	p.87 nt.206; p.88 nt.218	9.2.8 pr.	p.70 nt.65
		9.2.9 pr.	p.70 nt.65
COLLATIO		9.2.9.1	p.70 nt.65
		9.2.52 pr.	p.70 nt.65
12.7.7.	p.70 nt.65	9.3.7	p.67 nt.44
		13.6.18.2	p.67 nt.44
CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM		13.6.22	p.67 nt.44
		13.7.8 pr.	p.67 nt.44
II.5055	p.72 nt.83	17.2.52.4	p.67 nt.44
VI.3986	p.72 nt.83	17.2.60.1	p.67 nt.44
VI.4350	p.72 nt.83	17.2.61	p.67 nt.44
VI.8909	p.72 nt.83	19.1.13.22	p.67 nt.44
XI.742	p.72 nt.83	19.5.22	p.23
XI.3007	p.50	19.5.26.1	p.16; p.17; p.19; p.69; nt.62
CORPUS IURIS CIVILIS		19.5.27	p.68 nt.47
		27.1.6.1	p.36; p.81 nt.158
<i>Codex</i>		27.1.6.2	p.32 sg.
1.51.7	p.95 nt.271	27.1.6.3	p.34; p.80 nt.147
2.7.4	p.95 nt.270	27.1.6.4	p.34; p.35; p.80 nt.147
2.7.8.	p.95 nt.270		p.35; p.80 nt.150
3.28.37 pr.	p.60	27.1.6.6	p.83 nt.171
3.28.37.1	p.60 sg.	27.1.6.7	p.31 sg.; p.81 nt.158
3.28.37.2	p.95 nt.272	27.1.6.8	
9.18.2	p.88 nt.223		
10.37(36).1	p.90 nt.237	27.1.6.9	p.37
10.42(41).6	p.83 nt.171	27.1.6.10	p.36; p.79 nt.136
10.47(46).1	p.79 sg. nt.145	34.1.16.1	p.51; p.52
10.53(52)	p.45	50.4.11.3	p.80 nt.149
10.53(52).1	p.86 nt.202	50.4.18.30	p.77 nt.116
10.53(52).2	p.94 nt.296	50.5.8.4	p.83 nt.171
10.53(52).5	p.34	50.9.1	p.79 nt.136; p.80 nt.146
10.53(52).6	p.59; p.88 nt.218; p.91 nt.245	50.9.4 pr.	p.50
		50.9.4.1	p.50
10.53(52).6 pr.	p.45	50.9.4.2	p.50; p.89 nt.235
10.53(52).6.1	p.45	50.13.1	p.71 nt.69
10.53(52).9	p.57	50.13.1 pr.	p.21; p.22; p.24; p.71 nt.76
10.53(52).10	p.57; p.58		p.19; p.20; p.21;
10.53(52).11	p.86 nt.198		
10.66(64).1	p.87 nt.206	50.13.1.1	

	p.22; p.24; p.71 nt.71	HIERONYMUS	
50.13.1.2	p.21; p.25	<i>Chron.</i>	
50.13.1.3	p.21; p.25	<i>Ol.</i> 217	p.88 nt.216
50.13.1.9	p.71 nt.69		
50.13.3	p.70 nt.69; p.71 nt.69	Q. HORATIUS FLACCUS	
		<i>Epistulae</i>	
<i>Institutiones</i>		1.15.2 sgg.	p.75 nt.108
4.3.6-7	p.70 nt.65		
4.5.1	p.67 nt.44	IULIANUS	
		<i>Epistulae</i> (ed. Bidez)	
<i>Novellae (Appendix)</i>		2.75	p.84 sg. nt.187
VII.22.	p.59		
DESSAU		IUVENALIS	
2542	p.50	<i>Saturae</i>	
		7.1	p.77 nt.121
DIO CASSIUS		LIBANIUS	
		<i>Epistulae</i> (ed Förster)	
<i>Historiae romanae</i>		132	p.94 nt.269
53.30.1	p.28		
53.30.2	p.28 sg.		
53.30.3	p.75 nt.103		
DIOGENES LAERTIUS		LIVIUS	
		<i>Ab Urbe condita</i>	
<i>Vitae phil.</i>		2.46-47	p.63 nt.15
6.5.86	p.63 nt.17	2.47.12	p.6
		9.46	p.63 nt.16
DIONISIUS ALICARN.		MACROBIUS	
		<i>Saturnalia</i>	
<i>Antiquitates Romanae</i>		1.15.9	p.63 nt.16
10.53.1	p.62 nt.14		
EDICTUM THEODERICI REGIS		MARTIALIS	
		<i>Epigrammata</i>	
<i>Pr.</i>	p.93 nt.262	5.9	p.94 nt.267
<i>Epyl.</i>	p.93 nt.262		
FIRA		NOVELLAE VALENTINIANI	
		2.2.4	p.95 nt.270
1.73 (<i>Edictum Vespasiani de priv. med. mag.</i>)		OROSIUS	
1 sgg.	p.29 sg.	<i>Historia adversus paganos</i>	
		7.3.6	p.74 nt.103
FRAGMENTA VATICANA			
149	p.35; p.79 nt. 136; p.80 nt.153; p.81 nt.158		

PHILOSTRATUS		29.8.16	p.10; p.61 nt.2; p.63 nt.17
		29.8.17	p.12; p.66 nt.41
<i>Vita Apoll. Tyän.</i>		29.8.18	p.6; p.69 nt.61
7.14	p.94 nt.267	29.8.20	p.12
		29.8.21	p.63 nt.17
<i>Vitae Sophistarum</i>		29.8.22	p.16; p. 63 nt.17;
2.10 (589)	p.83 nt.175		p.67 nt.45
2.25 (611)	p.83 nt.175	31.41.88 sg.	p.87 nt.211
		33.6.17 sgg.	p.63 nt.16
PINDARUS		PLINIUS MINOR	
		<i>Epistulae</i>	
<i>Pyth.</i>		10.5	p.75 nt.104
3.105	p.63 nt.17	10.7	p.75 nt.104
PLAUTUS		10.10	p.75 nt.104
		10.11	p.75 nt.104
<i>Aulularia</i>			
3.2.445-447	p.11	PLUTARCUS	
		<i>Vitae</i>	
<i>Menaechmi</i>		<i>Marcus Cato</i>	
5.4.882-889	p.10	23.3	p.64 nt.25
5.5.890-898	p.11	23.4	p.64 nt.25
5.6.900-955	p.65 nt.32	23.5	p.62 nt.13
		23.6	p.62 nt.13
<i>Rudens</i>			
5.2.1303-1306	p.11	QUINTILIANUS	
		<i>Institutio oratoria</i>	
PLINIUS MAIOR		7.1.38	p.66 nt.41
		RES GESTAE (ed Mommsen)	
<i>Naturalis historiae</i>		3.11	p.75 nt.107
7.37.124	p.65 nt.30	SCRIBONIUS LARGUS	
19.38.128	p.75 nt.108	<i>Compositiones</i>	
25.3.6	p.65 nt.30	120	p.87 nt.207
25.38.77	p.75 nt.108	126	p.87 nt.207
26.3.4	p.16	SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE	
26.7 sgg.	p.65 nt.30	LAMPRIDIUS	
26.12 sgg.	p.65 nt.30	<i>Alexander Severus</i>	
29.1.3	p.2	22.4	p.89 nt.224
29.2.4	p.63 nt.17; p.76 nt.113	27.5	p.88 nt.221
29.4.6	p.75 nt.108	41	p.49
29.4.7-9	p.63 nt.17	42.3	p.49
29.5.7-8	p.46; p.67 nt.45; p.87 nt.209	44.4	p.47
	p.7; p.64 nt.18		
29.5.11	p.9; p.27		
29.6.12	p.9		
29.6.13	p.9; p.62 nt.12;		
29.7.14	p.63 nt.17		
	p.6; p.10; p.63 nt.17		
29.8.15			

G. Coppola

SPARTIANUS		10.27.3	p.92 nt.254
<i>Hadrianus</i>		10.27.4	p.92 nt.254
16.10	p.88 nt.219	10.47	p.80 nt.146
16.11	p.88 nt.219		
SENECA PHILOSOPHUS		TACITUS	
<i>Epistulae ad Lucilium</i>		<i>Annales</i>	
95.15	p.64 nt.18	15.40	p.91 nt.250
95.18	p.64 nt.18	VALERIUS MAXIMUS	
<i>Naturales quaestiones</i>		<i>Facta et dicta memorabilia</i>	
2.38.4	p.5	1.8.2	p.63 nt.14
STRABO		2.4.4	p.63 nt.14
<i>Geograph.</i>		2.4.5	p.63 nt.14
4.1.5 (C.181)	p.16; p.72 nt.77	2.5.2	p.63 nt.16
SUETONIUS		VARRO	
<i>Vitae Caesarum</i>		<i>De re rustica</i>	
<i>Augustus</i>		1.3.27	p.62 nt.8
30.1	p.91 nt.250	VERGILIUS	
42.3	p.28	<i>Aeneis</i>	
59	p.75 nt.108	7.750 sgg.	p.61 nt.4
<i>Iulius</i>		12.390-425	p.2 sg.
42	p.27	12.428-430	p.3
<i>Vespasianus</i>		XENOPHON	
18	p.88 nt.216	<i>Memorab.</i>	
SYMMACUS		1.2.54	p.63 nt.17
<i>Epistulae</i>		ZONARA	
9.4	p.94 nt.267	<i>Annales</i>	
10.27	p.92 nt.253	X.33.D	p.75 nt.106
10.27.1	p.92 nt.254; p.94	XI.17.C	p.88 nt.216
	nt.267		
10.27.2	p.92 nt.254		

Finito di stampare nel mese di ottobre 1996
 c/o "Arti Grafiche Editoriali"
 Via P.R. Pirotta, 20-22 - 00171 Roma - Tel. 06/2596689